

Brought to you by:

**ASTRA**

# **DIRITTO PRIVATO**

## **1° ANNO CLEAM / CLEF**

Written by  
**Alessandra Massaro**

Curated by  
**Alessandro Gesualdo**

2022-2023 Edition

Find more at:

**[astrabocconi.it](http://astrabocconi.it)**

**This handout has no intention of substituting University material for what concerns exams preparation, as this is only additional material that does not grant in any way a preparation as exhaustive as the ones proposed by the University.**

**Questa dispensa non ha come scopo quello di sostituire il materiale di preparazione per gli esami fornito dall'Università, in quanto è pensato come materiale aggiuntivo che non garantisce una preparazione esaustiva tanto quanto il materiale consigliato dall'Università.**

# IL DIRITTO E LE SUE FONTI

- **Diritto oggettivo**: il complesso delle norme che regolano la vita di una comunità.
- **Diritto soggettivo**: diritto riconosciuto ad ogni soggetto, il quale può far valere tale diritto davanti un giudice.
- **Diritto pubblico**: diritto fra un soggetto ed un soggetto pubblico, quest'ultimo esercita una supremazia nei confronti dell'altro, il quale si trova in una situazione di soggezione.
- **Diritto privato**: disciplina i rapporti fra soggetti posti in una situazione di parità. Si applica anche nei casi in cui c'è un rapporto con un ente pubblico, purché non eserciti un potere di supremazia nei confronti dell'altra parte.
- **Diritto positivo**: insieme delle regole vigenti, tempo per tempo, che costituiscono un ordinamento giuridico. -> rivedi cosa sia
  
- **Fonti di cognizione**: tutti i testi con i quali si porta a conoscenza della collettività il diritto vigente. (Gazzetta Ufficiale dello Stato, testi unici che raccolgono le norme di un determinato settore (es. testo unico bancario TUB), Bollettino ufficiale della regione ...).
- **Fonti di produzione**: qualunque atto (es. approvazione parlamentare di una legge ordinaria) o fatto (comportamenti) idoneo a creare una norma giuridica.

## **Gerarchia delle fonti del diritto**

Secondo l'Art. 1 preleggi (disposizioni sulla legge in generale che precedono il primo libro del codice civile) le fonti di diritto sono contenute nel seguente elenco (valido nel 1942, oggi non più attuale)

- 1) Le leggi
- 2) I regolamenti
- 3) Le norme corporative (abrogate con la caduta del fascismo)
- 4) Gli usi

Attualmente la gerarchia delle fonti di diritto è costituita da:

- 1) Costituzione (entrata in vigore il 01/01/1948) e alle leggi costituzionali e di revisione della Costituzione
- 2) Fonti comunitarie (regolamenti europei)
- 3) Le leggi e gli atti aventi forza di legge (leggi ordinarie del Parlamento, delle Regioni e gli atti aventi forza di legge)
- 4) Usi normativi (detti anche consuetudini)

## **Costituzione e leggi costituzionali e di revisione della Costituzione**

Devono approvate secondo l'iter indicato nell'Art 138 Cost secondo il quale per modificare o emanare una legge, occorre:

- Una doppia votazione in ciascuna camera (intervallata da un minimo di 3 mesi);
- Nella seconda votazione deve essere raggiunta la maggioranza qualificata (voto favorevole di 2/3 della camera) oppure la maggioranza assoluta (50% +1 dei componenti di ogni camera).

Nel primo caso non si fa luogo al referendum, mentre nel caso in cui la legge sia approvata con maggioranza assoluta, può esser soggetta a referendum popolare qualora venga richiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione, da almeno uno fra:

- 1/5 dei membri di una camera
- 500.000 elettori
- 5 consigli regionali

Per il referendum di riforma della costituzione, a differenza di quello abrogativo (Art 75 Cost), non è previsto un quorum (cioè un numero minimo di votanti). La legge viene promulgata se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.

Se:

- L'esito della votazione è favorevole -> il Presidente della Repubblica promulga la legge
- L'esito della votazione è sfavorevole -> la legge si considera come mai emanata

NB: Esistono norme inviolabili, non modificabili neanche mediante leggi di revisione (Art 2 – garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, anche i nuovi diritti che emergono dal contesto sociale (es. diritto all'identità personale e sessuale) Art 139 – la forma repubblicana non può essere soggetto di revisione costituzionale).

### Fonti comunitarie

- **Trattati** = vincolanti solo per gli stati contraenti l'accordo. Es. il trattato di Maastricht definito anche come Trattato sull'Unione europea T.U.E.;
- **Regolamenti comunitari** = direttamente efficaci nel diritto interno degli stati membri dell'UE che prevalgono sulle norme statali difformi;
- **Le direttive comunitarie** = (non direttamente applicabili) impongono agli stati membri di emanare proprie leggi per adeguare il diritto interno ai principi contenuti nelle direttive.

### Leggi e atti aventi forza di legge

- **Leggi ordinarie del Parlamento** = approvate da entrambe le camere secondo gli Art da 70 a 74;
- **Le leggi delle Regioni** = hanno validità limitata al territorio regionale (indicate nell'Art 117 Cost)
- **Atti aventi forza di legge** = emanati dal Governo e aventi valore di legge. Si dividono in:
  - a) Decreti Legislativi Delegati (D. Lgs) = emanati dal Governo nel rispetto dei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega del Parlamento (Art 76 Cost);
  - b) Decreti Legge (DL) = emanati in situazioni di necessità e urgenza (Art 77 Cost). Tali decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione

### Regolamenti

-> essendo di rango inferiore non possono dettare norme contrarie alle disposizioni legislative  
-> importanti sono i regolamenti esecutivi emanati dal governo contenenti norme per l'attuazione di leggi -> vige un ordine gerarchico all'interno di essi (es. i regolamenti emanati dal comune sono subordinati ai regolamenti governativi)

### Usi normativi

-> regole non scritte osservate dalla collettività in modo costante ed uniforme per un periodo di tempo tale da convincere la generalità che si tratti di norme giuridicamente vincolanti

-> disciplinati dall'Art 8 pre leggi

-> gli usi hanno due elementi costitutivi:

1. Elemento oggettivo = costante ripetizione nel tempo di un comportamento
2. Elemento soggettivo = opinio iuris ac necessitatis = convinzione di osservare una norma giuridicamente vincolante (altrimenti si ridurrebbe a mera prassi)

-> gli usi hanno un carattere sussidiario -> hanno efficacia solo se richiamati:

1. Dalle leggi o dai regolamenti = usi secundum legem
2. Da materie non disciplinate dalle leggi = usi praeter legem

NB: gli usi non possono mai essere contra legem dato il rapporto di subordinazione di questi

**Codice civile:**

-> testo legislativo destinato a fornire una disciplina organica, sistematica e unitaria di una certa materia -> emanato con regio decreto del 16/03/1942

-> diviso in 6 libri

-> preceduto dalle "disposizioni sulla legge in generale" = preleggi

# LE NORME GIURIDICHE

**Norma giuridica:** è caratterizzata da elementi come la descrizione di un fatto (la cosiddetta fattispecie) e le conseguenze connesse a tale fatto. Es. Art 2043 *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

Si tratta di regole generali e astratte riconosciute dallo Stato

- Generali: si applicano a tutti coloro che si trovano nella situazione astrattamente descritta dalla norma;
- Astratte: descrivono una fattispecie astratta applicabile ad una moltitudine di casi concreti

Affinché sia rispettata, vengono introdotte:

- **Sanzioni:** carattere punitivo (puniscono chi commette l'azione)
  - funzione deterrente (hanno lo scopo di distogliere dal compiere un'azione illecita o dannosa)
  - funzione risarcitoria (volta a reintegrare il danno subito da un altro soggetto in conseguenza dell'illecito)
  - funzione preventiva (esercita una pressione affinché si sappia che infrangendo la regola si debba pagare la sanzione)
- **Incentivi:** -> inducono la popolazione a comportarsi in una certa maniera per ottenere dei vantaggi (es bonus facciata)

**Norma imperfetta** = non ci sono conseguenze (sanzioni)

Es. Art. 315 bis *“I figli devono rispettare i genitori”* -> norma imperfetta (diritto relativo non patrimoniale)

## CLASSIFICAZIONE DELLE NORME:

1° classificazione

- **Norme giuridiche:** tutelano interessi che si possono far valere davanti a un giudice;
- **Norme etiche:** principi di carattere etico-morale senza vincolo giuridico, creano delle obbligazioni naturali.

Art 1933: *“Non compete azione per il pagamento di un debito di gioco o di scommessa ed il perdente non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato, salvo che il perdente sia un incapace”*

(Per legge non sei obbligato a pagare i debiti di gioco, questo significa che il creditore non potrà andare davanti al giudice e ottenere il pagamento di quanto egli ha vinto. Se il debitore, pur non avendo obbligo di pagare i debiti contratti, decidesse spontaneamente di pagare, non potrà chiedere indietro il pagamento che ha effettuato al vincitore (la cosiddetta ripetizione). Se il creditore però ha vinto imbrogliando, rendendo il debitore un soggetto incapace, i soldi pagati possono sempre essere richiesti indietro.) -> es. di norma etica

Art 2940: *“Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”. L'obbligato, pagando un debito prescritto, manifesta di non voler usufruire della prescrizione del debito, versando la somma che astrattamente non sarebbe più dovuta.*

2° classificazione

- **Norme imperative o inderogabili o cogenti:** non possono essere derogate dalle parti, non ammettono diversa regolamentazione

Art.1501: *“il termine per il riscatto non può essere maggiore di 2 anni nella vendita di beni mobili, di cinque anni nella vendita di beni immobili. il termine è perentorio e non si può derogare”*.

Art. 979: *“la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario e non può durare più di 30 anni”*

Art 1815 comma 2: *“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*

- **Norme dispositive** = fissano una regola che può esser disapplicata dalle parti

Art. 1815 comma 1: *“il mutuo produce interesse salvo diversi accorti fra le parti”*

- **Norme suppletive** = suppliscono all’inerzia delle parti

Art 1182: luogo dell’adempimento -> se il luogo nel quale la prestazione deve esser adempiuta non è dichiarato nell’accordo, l’azione deve essere compiuta nel domicilio del creditore

Art 457: disciplina la successione legittima -> la successione legittima può avvenire nel caso in cui non ci sia successione testamentaria

Art 1284 comma 2: saggio degli interessi -> se le parti non fissano la misura degli interessi, essi si computano al tasso legale

- **Norme precettive** -> contenenti un comando (un obbligo)

Art.433: obbligo di pagare gli alimenti è a vantaggio di chi versa in stato di bisogno e segue un ordine gerarchico: donatario, coniuge, figli, genitori...

Art.437: il donatario è tenuto con precedenza a prestare gli alimenti al donante, tranne donazione obnuziale (in occasione del matrimonio) o remuneratoria (per sdebitarsi di favori ricevuti)

- **Norme proibitive** -> contenenti una proibizione (un divieto)

Art.458: Divieto di patti successori cioè degli atti che hanno per oggetto la successione di una persona non ancora defunta

Art 2744: Divieto di patti commissori -> “in mancanza del pagamento del credito la proprietà della cosa ipotecata non può passare al creditore” (può venderla all’asta)

Art.844: Divieto delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità-> “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni (di fumo/calore/rumori...) derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità’.

Art.833: Divieto degli atti emulativi -> “Il proprietario non può fare atti, i quali che abbiano come scopo quello di nuocere o recare molestia ad altri”

- **Norme permissive** -> concedono facoltà (non obbligano e non vietano)

Art.1453: Facoltà di scegliere tra risoluzione del contratto o esatto adempimento -> se si subisce un inadempimento del contratto si ha la facoltà di scelta fra chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

Art.1492: Facoltà di scegliere tra risoluzione del contratto o riduzione del prezzo:

NB: Se bene di consumo si applica Art. 130 cod. consumo, in caso di difetto di conformità che conferisce all’acquirente la facoltà di chiedere riparazione e/o sostituzione

## ENTRATA IN VIGORE

Affinché una disposizione normativa entri in vigore, dopo la sua pubblicazione, è necessario che trascorra un periodo di 15 gg *“vacatio legis”* (giorni che possono essere ridotti). Questo periodo serve per rendere la norma conoscibile e quindi applicabile. Dopo quel periodo di tempo, secondo l’Art 10 *preleggi: ignorantia legis non excusat*.

Nel nostro ordinamento vige il principio di irretroattività sancito dall’Art.11 *preleggi* secondo cui non sono punibili i fatti antecedenti all’entrata in vigore della legge. Tale principio di irretroattività può essere derogato dal legislatore con una legge di pari grado all’Art 11:

- Hanno efficacia retroattiva le leggi penali più favorevoli al reo così come previsto dall’ *Art.2 c. penale* = *“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato...”*
- Per le leggi penali incriminatrici il principio di irretroattività è tassativo in quanto garantito dall’ *Art.25 comma 2 Cost.* -> *“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in*

vigore prima del fatto commesso” (es. la pena dell’omicidio stradale è stata applicata solo agli omicidi stradali commessi dopo l’entrata in vigore della legge) -> per tali leggi vige il principio di legalità: *nullum crimen, nulla poena, sine lege*

NB: Il principio di irretroattività è valido anche per i regolamenti in quanto di rango inferiore all’Art 11

## ABROGAZIONE DELLE LEGGI

Art 15 Preleggi: definisce i criteri di abrogazione delle leggi, le quali possono essere abrogate solo da leggi posteriori, di pari grado o grado superiore. Esistono diversi tipi di abrogazione:

- Abrogazione espressa = si ha quando il legislatore dichiara espressamente di abrogare una norma precedente. Tale abrogazione può avvenire:
  - Con sostituzione -> la nuova legge si sostituisce alla precedente [ex Art 144 prima del ’75 era misogino “il marito è il capo della famiglia, la moglie ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno fissare la sua dimora” e sostituito con l’ Art 144 ispirato alla parità tra i coniugi “i coniugi concordano tra loro l’indirizzo di vita familiare e fissano la residenza secondo le esigenze di entrambi”]
  - Senza sostituzione -> viene abrogata una legge e non sostituita [dote nuziale abrogata con la riforma del diritto di famiglia, l’art 1 è stato abrogato nella parte in cui si faceva riferimento all’appartenenza alle razze, la legittimazione dei figli naturali è stata abrogata con il riconoscimento a tutti i figli dello status giuridico dall’Art 280 al 290 ]
- Abrogazione tacita -> si può verificare:
  - Per incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti -> bisogna mettere in relazione il criterio cronologico con quello gerarchico: la norma successiva prevale se è di pari grado o grado superiore a quella precedente, altrimenti si considera valido l’ordine cronologico
  - Per l’entrata in vigore di una nuova legge che regola linea materia già regolata da norme precedenti (testi unici, codici)
- Abrogazione per referendum -> caratteristiche principali:
  - Deve esser richiesta da 500.000 elettori o 5 consigli regionali
  - È necessario un quorum minimo -> è valida solo se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto (a differenza della modifica di una legge per referendum, per cui non è richiesto un quorum) [es. il referendum di riforma costituzionale riguardante il federalismo di Bossi fu valido a prescindere dall’affluenza alle urne, che fu inferiore al 50%, però non passò perché la maggior parte dei votanti non lo approvò
  - Non è ammesso per le leggi tributarie, di amnistia, di indulto ecc

## INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI

L’Art 12 pre leggi dispone che:

-> ciascuna norma non è un quid autonomo ma è inserito in un complesso di norme detto sistema

-> nell’interpretazione delle leggi importante è il *criterio di ragionevolezza* **cerca cosa sia**

-> esistono diversi criteri di interpretazione:

- Interpretazione letterale -> le norme devono essere interpretate tenendo conto del contesto nel quale sono inserite le parole

Es. la parola liquidi in base al contesto può assumere significati diversi. Se ci si riferisce a debiti liquidi si fa riferimento a debiti determinati nel loro importo mentre assume significato differente se inserita in una norma del seguente tenore: “è vietato depositare liquidi infiammabili vicino a qualsiasi fonte di calore”.

NB: debiti omogenei (stesso oggetto ex denaro), liquidi (determinati nell’importo), esigibili (si può già pretendere l’esecuzione) e reciproci (A deve a B e viceversa) comportano l’estinzione dell’obbligazione per la parte corrispondente

- Interpretazione teleologica / logica -> si vuol capire quale è la ratio della norma (lo scopo che persegue)

Es. Art 2135: precedentemente era da considerarsi imprenditore agricolo chiunque avesse bestiame e con tale espressione si faceva riferimento ai soli animali alimentati con i prodotti della terra. La modifica di "bestiame" in "animali" ha permesso di ampliare la portata della norma così da includere anche apicoltori oppure chi alleva cani di razza.

Art 147: a chiarire il significato della norma riguardante il mantenimento dei figli è stata la Cassazione. È stato specificato che tale obbligo non si esaurisce con la maggiore età del figlio ma continua fino al completamento degli studi ed al raggiungimento dell'autosufficienza economica

- Interpretazione sistematica -> ogni norma va interpretata in relazione alle altre norme del sistema

Es. se in una norma si parla di minori, si sta facendo riferimento ai minori id 18 anni, poiché la maggior età art 2 c.c. si acquista a 18 anni.

- Interpretazione storica -> si basa sulla storia della norma e sulle ragioni storiche (*ex actio pauliana*)

In base ai soggetti ci può essere:

- Interpretazione giudiziale -> compiuta dal giudice e vincolante solo per le parti in causa
- Interpretazione dottrinale -> compiuta dagli studiosi del diritto attraverso le varie pubblicazioni e pu esser tenuta in considerazione ma non è vincolante
- Interpretazione legislativa -> compiuta dal legislatore in cui chiarisce il significato ambiguo di una precedente legge che aveva dato adito a diverse interpretazioni. In questo caso è vincolante e si parla di interpretazione autentica

Quando il giudice non trova una precisa disposizione normativa deve ricorrere all'analogia, cioè il procedimento logico che serve a colmare le lacune dell'ordinamento. Dovrà ricorrere a:

- Analogia legis = a fronte di una fattispecie concreta, il legislatore cerca la norma che contempla un caso analogo che, previa verifica della sua ratio, viene applicata al caso concreto
- Analogia iuris = applicazione al caso concreto dei principi generali dell'ordinamento giuridico (buona fede, uguaglianza, ... = principi che rappresentano le fondamenta del diritto) -> in due casi non è possibile applicare il procedimento analogico:
  1. Leggi penali -> in quanto qui si esplica la potestà punitiva dello Stato e solo alla legge è permesso di individuare le fattispecie rilevanti ricollegabili ad una certa pena
  2. Leggi eccezionali -> norme che prevedono eccezioni rispetto ad una regola emanate in situazioni di eccezionalità e in cui il legislatore detta principi antitetici (difformi)

NB: L'analogia è applicabile alle leggi speciali in quanto si trovano al di fuori del Codice civile e prevalgono sulla legge generale.

**Formanti** = base giuridica sulla quale si sviluppa l'ordinamento giuridico di una società e sono utilizzati per interpretare una norma

- Formante legislativo = costituito dal diritto positivo, cioè l'insieme delle norme costituenti il sistema normativo e spesso applicate contemporaneamente
- Formante giurisprudenziale = costituito dalla giurisprudenza, ossia dalle sentenze emesse dai giudici nel corso del tempo. affermazioni dei giudici contenute nelle sentenze (atti giudiziari = giurisprudenza)
- Formante dottrinale = opera degli studiosi del diritto

## LE SITUAZIONI GIURIDICHE / LE RELAZIONI FRA I SOGGETTI

In un rapporto giuridico tra due parti, ciascuna di esse si trova in una determinata situazione giuridica: quella che si trova in una situazione avvantaggiata del rapporto, poiché per esempio vanta un diritto nei confronti dell'altra parte, si trova in una situazione giuridica attiva che può far valere in giudizio. La parte svantaggiata si trova in una situazione giuridica passiva.

Sono **SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE**:

**Diritti soggettivi** = riconosciuti da un soggetto e possono esser fatti valere davanti ad un giudice e possono essere:

- **Diritti assoluti o erga omnes** = possono esser fatti valere nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà e all'integrità fisica, al nome, immagine)
- **Diritti relativi** = possono esser fatti valere sui soggetti su cui grava un corrispondente obbligo giuridico (es. il diritto di credito può valere solo nei confronti del debitore (che ha obbligo giuridico))
- **Diritti patrimoniali** = con valore economico -> diritto di usufrutto, uso, proprietà (anche animali)
- **Diritti non patrimoniali** = con valore non economico -> diritto fedeltà, coabitazione, collaborazione
- **Diritti personalissimi** = si acquistano con la nascita e si perdono con la morte
- **Diritti reali** = hanno per oggetto una res (un bene) e attribuiscono al titolare un potere pieno (diritto di proprietà) o limitato (diritto reale di godimento come il diritto d'uso e di abitazione).

Sono classificabili come patrimoniali (valore economico), assoluti (valgono nei confronti di tutti) e tipici (non se ne possono creare diversi da quelli elencati e disciplinati dalla legge)

- **Diritti reali di godimento** = attribuiscono a un soggetto il potere di utilizzare, in modo pieno e immediato, un bene di proprietà di un altro soggetto, il quale vede limitato il proprio diritto di proprietà
- **Diritti della personalità** = si tratta di diritti assoluti e non patrimoniali
- **Diritti trasmissibili** = diritti che possono essere trasferiti ad altri soggetti

*Art 1260* = Diritto di credito-> tutti trasmissibili tranne il credito alimentare (*Art 447*). Il primo a dover pagare gli alimenti è il donatario e poi coniuge (legato da rapporto di coniugio) e parenti (secondo l'ordine indicato nell'*Art 433*)

*Art 980 (comma1)* = Diritto di usufrutto -> Usufruttuario può cedere l'usufrutto se non è vietato nel contratto con il quale si costituisce l'usufrutto

- **Diritti intrasmissibili** = diritti che non possono essere trasferiti ad altri soggetti

*Art 1021* = Diritto di uso (diritto reale di godimento)

*Art1022* = Diritto di abitazione (diritto reale di godimento)

*Art 1024* = Divieto di cessione

Art 540 = Riserva a favore del coniuge -> posso dare in locazione un locale datomi con usufrutto ma non è possibile cedere il diritto di abitazione-> Es: se muore mio marito che aveva lasciato in eredità ad un terzo (fratello) l'intero patrimonio, io ho il diritto di abitare nella residenza familiare fino alla morte. Il coniuge superstite ha il diritto di abitare nella casa adibita a residenza familiare in quanto è proprietà di entrambi

- **Diritti potestativi** = il titolare di tale diritto può modificare la sfera giuridica di un altro soggetto unilateralmente (quest'ultimo si trova in una situazione passiva di soggezione). Esempi di diritti potestativi:

Art 1500/1501 Diritto di riscatto -> vendo un immobile e mi riservo il diritto di riprenderlo entro il termine perentorio fissato dal legislatore (non superiore a 5 anni per beni mobili e 2 per immobili)

Art 1810 -> comodato senza determinazione di durata (o fissazione del termine) si riconosce a comodante (colui che ha dato la casa in comodato) il diritto potestativo di richiedere la restituzione della casa in qualunque momento e il comodatario è obbligato a restituirla

Art 1111 -> chiunque può richiedere lo scioglimento della comunione e l'altra parte si trova in una situazione passiva di soggezione a dover accettare la decisione altrui

Art 732 -> diritto di ciascun coerede di riscattare la quota ereditaria venduta ad estranei

**Le potestà** = potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di un interesse altrui (si pensi ai poteri della responsabilità genitoriale: i genitori hanno una serie di poteri che esercitano nell'interesse dei figli) [situazione giuridica attiva]

**Gli status** = situazione occupata da un soggetto in relazione all'appartenenza a determinati gruppi sociali (coniuge, figlio, genitore...). Tale appartenenza comporta diritti e obblighi riconosciuti a chi si trova nel suddetto status

Genitore -> obbligo di istruzione, cibo ecc ma ha anche diritti (diritto di percepire gli alimenti dal figlio in caso di situazione di bisogno, aspettative retribuite, assegni familiari)

**Le aspettative di diritto** = situazioni di attesa in cui si trovano soggetti che aspettano di ricevere un diritto (situazioni tutelate dall'ordinamento giuridico)

Es: Qualora volessi acquistare una casa e chiedessi un prestito alla Banca, mi trovo in una situazione di aspettativa di diritto tutelata in attesa di ricevere il finanziamento (è possibile chiedere il sequestro tutelato della casa se temo che durante l'attesa il venditore possa vendere a terzi la casa)

**Gli interessi legittimi** = interessi che coincidono con l'interesse pubblico alla legittimità dell'attività amministrativa e sono tutelati davanti al giudice amministrativo

Es. se vengo scavalcata in un concorso da qualcuno che ha meno titoli, vengo lesa in un interesse legittimo e posso far valere il mio diritto e richiedere l'annullamento del provvedimento

Sono **SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE**:

**Dovere giuridico** = dovere, che grava su tutti, di non ledere gli altrui diritti assoluti, es. il dovere di rispettare l'altrui diritto di proprietà

**Obbligo giuridico** = obbligo di tenere un determinato comportamento per soddisfare l'altrui diritto -> eseguire una prestazione:

- Di dare [es pagare debito -> correlato al diritto di credito]
- Di fare [es prestazioni di consulenza ecc -> correlata al diritto relativo del cliente]
- Di non fare [es non fare concorrenza]

- *Art 2125*: il patto di non concorrenza è lo strumento giuridico regolato dall'Art 2125 a disposizione dell'azienda per evitare che l'ex dipendente divulghi le informazioni apprese durante il rapporto di lavoro o svolga attività concorrenziale, una volta cessato il rapporto di lavoro. In pratica, il datore di lavoro stipula un contratto con il dipendente, nel quale si impegna a versare al lavoratore una somma di denaro in cambio dell'impegno di quest'ultimo a non svolgere attività concorrenziale al termine del loro rapporto. (limite 5 anni)
- *Art 2557 comma 1*: quando un soggetto cede un'azienda di sua titolarità deve, ai sensi di questo articolo, astenersi dallo svolgere, per un determinato periodo di tempo, attività d'impresa concorrenti con quella dell'azienda ceduta. divieto di concorrenza

Es: obbligo che ha il vicino di non innalzare l'edificio per non togliere la vista, se costruisco una servitù di non innalzamento dell'edificio il vicino non può innalzarlo perché ho vincolato il suo fondo con una servitù

\* Servitù = diritto reale di godimento, peso imposto su un fondo per un'utilità di un altro fondo (ex godere vista del mare)

**La soggezione** = consiste nel dover sopportare l'esercizio dell'altrui diritto. Es. se un comproprietario chiede la divisione giudiziale di un terreno, gli altri comproprietari subiranno passivamente l'esercizio di tale diritto e ognuno avrà il pezzo di terreno che gli spetta.

**Onere** = di tenere un determinato comportamento per avere un determinato vantaggio

- Onere di comunicare di aver acquistato il credito (caso precedente)
- Onere trascrizione -> se viene trascritto un acquisto nel registro immobiliare viene reso l'acquisto opponibile a tutti
- Onere della prova -> *Art 2697* -> ho l'onere di dimostrare le mie ragioni. Nel processo civile non è il giudice che ha l'onere di fornire le prove, ma è colui che vuole far valere un proprio diritto a doverle ricercare.

-> **Attività commerciale** (*Legge 392 del 78*) -> se voglio vendere la mia proprietà a terzi devo comunicarlo al conduttore il quale ha 60 giorni per esercitare la prelazione (acquistare lui) al prezzo indicato in atto entro 6 mesi.

-> **Uso abitativo** (*Legge 431 del 98*) -> il diritto di riscatto c'è solo se chi vende non ha la proprietà di altri immobili

## ESTINZIONE DEI DIRITTI PER INERZIA DEL TITOLARE

Il nostro ordinamento prevede che il decorso del tempo collegato all'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto porta alla perdita del diritto stesso per:

- Prescrizione
- Decadenza

Ex: dopo 10 anni se non esercito il mio diritto di credito, quest'ultimo cade in prescrizione

**Prescrizione** = consiste nella perdita di un diritto per effetto del non esercizio dello stesso da parte del titolare per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge.

-> Ratio:

- La prescrizione è volta a favorire la certezza dei rapporti giuridici
- La prescrizione è volta a incentivare l'utilizzazione attiva delle risorse economiche

Prescrizione ordinaria 10 anni (Art 2046), per i diritti reali di godimento il termine di prescrizione è di 20 anni, per il risarcimento dei danni da fatti illeciti 5 anni e per danni derivanti dalla circolazione stradale 2 anni.

I termini di prescrizione sono inderogabili. Si può rinunciare alla prescrizione una volta che si sia verificata, es. il debitore decide di pagare il debito anche se prescritto, rinuncia così alla prescrizione e alla possibilità di pretendere la restituzione, proprio come stabilito dall'art 2904 (non si può chiedere la ripetizione di quanto spontaneamente pagato dal debitore in adempimento di un debito prescritto).

-> Diritti imprescrittibili = non si possono perdere per inerzia del titolare:

- Diritto della personalità (diritto al nome, alla salute, all'immagine ...)
- Diritto relativo allo status familiare
- Diritto a far valere la nullità del contratto
- Diritto di chiedere gli alimenti
- Diritto di petizione dell'eredità Art 533 -> azione con la quale chi crede di esser erede fa valere la sua azione per ottenere la restituzione dei beni da chi li possiede

-> Decorso: la prescrizione inizia a decorrere a partire dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (Art 2935) -> se l'acquisto di un diritto è subordinato a condizione, la prescrizione non comincerà a decorrere prima del verificarsi della condizione medesima.

Se l'inerzia è giustificata da particolari situazioni, espressamente previste dalla legge, il decorso del termine di prescrizione è sospeso. I casi di sospensione sono tassativi, es. matrimonio fra debitore e creditore. Tale sospensione agisce come una parentesi, pertanto, il periodo durante il quale l'inerzia è giustificata non viene computato.

Si ha invece interruzione del termine di prescrizione quando il titolare del diritto lo esercita. Es. se Tizio ha una servitù di passaggio sul fondo di Caio e non la esercita per 20 anni, Tizio perde il diritto. Se invece, esercita la servitù di passaggio dopo 18 anni, questo evento fa decorrere ex novo il termine di prescrizione.

**Prescrizione acquisitiva** = quando all'inerzia del titolare si accompagna il possesso da parte di un terzo per usucapione

Es. La proprietà può essere persa per prescrizione se alla mia inerzia si accompagna il possesso di qualcun altro per 20 anni che ne diventa proprietario per usucapione -> se ho un terreno incolto e mi disinteresso, il terreno viene coltivato da un contadino x, dopo 20 anni il contadino diventa proprietario del terreno per usucapione [vale per qualsiasi tipo di proprietà]

**Prescrizione presuntiva** = presunzione relativa di adempimento prevista dal legislatore il quale presume che certi diritti siano soddisfatti immediatamente (termine da 6 mesi a 3 anni a seconda dei casi)

- 6 mesi -> si applica agli albergatori e agli osti per alloggio e vitto offerto

- 1 anno -> si applica ai commercianti che offrono merci nella vendita al dettaglio
- 3 anni -> con riferimento alle prestazioni professionali

Oggetto della presunzione è il fatto che si presuma il debito sia stato pagato o estinto. Es. un debitore deve 100 euro ad un ristorante e trascorsi 6 mesi si presume che il debito sia stato pagato. Tuttavia, essendo una presunzione relativa (cioè che ammette prova contraria) è possibile dimostrare il contrario e quindi il ristoratore potrà agire in giudizio per ottenere il pagamento e per dimostrare il mancato adempimento da parte del cliente avrà a disposizione soltanto due mezzi di prova: il giuramento e la confessione.

**Decadenza** = termine oltre il quale lo stato di incertezza non può perdurare, pertanto, se il diritto non viene esercitato, lo si perde.

I termini di decadenza, a differenza dei termini di prescrizione, possono essere fissati anche dalle parti. Es. il proponente invita l'oblato, cioè il destinatario della proposta ad accettarla entro un dato termine. Se tale termine viene sfornato senza accettazione della proposta, il contratto non potrà più concludersi visto che il proponente non sarà più vincolato alla proposta fatta.

I termini di decadenza non devono però essere troppo brevi, infatti, qualora il termine fissato dal proponente, per l'accettazione della proposta, si riveli impossibile da rispettare per l'accettante, il proponente risponderà art. 1337 c.c. visto che il suo comportamento si deve considerare contrario alle regole della buona fede oggettiva.

Ci sono casi in cui il giudice può fissare termini di decadenza inferiori. Es. una persona che, in mancanza del soggetto chiamato a succedere, erediterebbe il patrimonio ereditario, chiede al giudice di evitare di protrarre nel tempo una situazione di incertezza fissando un termine di decadenza entro il quale o il soggetto chiamato a succedere accetta, oppure perde il diritto di accettare l'eredità.

La decadenza non è suscettibile di interruzione in quanto l'inerzia non è giustificabile con situazioni soggettive e quindi la sospensione non trova applicazione.

Differenza prescrizione e decadenza

1. Ratio = la decadenza non è volta ad evitare l'inerzia del titolare del diritto ma esiste solo per una questione di certezza giuridica in quanto il giudice chiede che si eviti il protrarsi di una situazione di incertezza relativa a tali diritti
2. Termini = i termini della prescrizione sono inderogabili e stabiliti dalla legge mentre quelli della decadenza sono derogabili in caso di diritti disponibili e possono essere stabiliti dalle parti
3. Rilevabilità = la prescrizione non è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la decadenza può esserlo in caso di diritti indisponibili
4. Sospensione e interruzione = validi solo nella prescrizione

## La tutela delle situazioni giuridiche attraverso i mezzi di prova

Cosa sono i mezzi di prova?

**mezzi di prova** = servono per permettere al giudice di verificare se un determinato fatto, rilevante ai fini della decisione, si è verificato o meno e permettono quindi di prendere una decisione.

Secondo il **principio dell'onere della prova**, posto a fondamento del processo civile, non è il giudice a dover ricercare le prove, ma sono le parti a doverle fornire, infatti, ex art. 2697 c.c. "Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Ciò significa che l'attore, ossia colui che propone la domanda giudiziale, deve fornire le prove della sua pretesa, mentre il convenuto, ossia la controparte chiamata in giudizio, per difendersi deve provare i fatti che comportino il rigetto della domanda attorea. Es. se Tizio cita in giudizio Caio affinché venga condannato dal giudice al pagamento di un vecchio debito, Caio può difendersi eccependo che, essendo passati dieci anni, il diritto di credito di Tizio è caduto in prescrizione e quindi non è più esigibile.

Nel processo civile, come abbiamo detto, vige generalmente il **principio dispositivo** secondo cui non è il giudice a dover ricercare le prove, ma sono le parti a doverle fornire, tuttavia, in alcuni casi si applica il **principio inquisitorio** in forza del quale spetta al giudice accertare i fatti sulla base dei quali decidere, come accade, per esempio, nel procedimento per dichiarare l'interdizione di una persona.

Esistono delle eccezioni dell'onere della prova in cui è posto a carico del convenuto l'onere di dimostrare la sua non colpevolezza. per esempio, in caso di danni provocati dalla circolazione di un veicolo, si pensi al caso in cui un automobilista abbia investito un pedone, l'art. 2054 c.c. obbliga il conducente a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Così disponendo, tale articolo sancisce una presunzione di colpa in capo al conducente, il quale per non risarcire il danno dovrà dimostrare la sua non colpevolezza, ossia di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

**Le prove si distinguono in:**

**a) Prove precostituite o documentali** = si tratta di quelle prove che esistono prima del processo

**b) Prove semplici** = Si tratta di quelle prove che si formano in corso di causa, come le testimonianze, le presunzioni semplici, il giuramento e la confessione.

**c) Prove legali** = Si tratta di quelle prove che non sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, infatti, è vincolato a considerare come vero ciò che risulta da tali prove. Sono vincolanti per il giudice, cioè che il giudice non può decidere diversamente.

**Sono prove legali: la confessione, il giuramento, l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata.**

**Le riproduzioni meccaniche**

Per quanto riguarda l'efficacia delle riproduzioni meccaniche (fax, foto, video, registrazioni audio ecc.) l'art. 2712 così dispone: "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

Quanto alle e-mail prive di firma, esse si possono ricondurre alle riproduzioni informatiche e quindi fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.

Le testimonianze sono dichiarazioni rese dal testimone su fatti di cui ha avuto diretta conoscenza.

POSSONO essere chiamati a testimoniare coloro che hanno visto l'incidente. Questa testimonianza può essere considerata sia vera che falsa dal giudice.

Quando un contratto deve essere provato per iscritto, come nel caso del contratto di assicurazione, la prova per testimoni è ammessa soltanto se il contraente ha perduto senza colpa il documento che gli forniva la prova.

## Le presunzioni

Sono delle deduzioni logiche attraverso cui il giudice partendo da fatti noti, ritiene provati fatti ignoti da dimostrare.

Le presunzioni si distinguono in presunzioni semplici e presunzioni legali.

Le presunzioni semplici consistono in deduzioni logiche attraverso cui il giudice, partendo da fatti noti, risale ai fatti ignoti da provare. Ad esempio, attraverso una serie di indizi (pioggia, manto stradale più o meno drenante, lunghezza della frenata, tipo di auto, ecc.) il giudice è in grado di stabilire a che velocità andava il veicolo (fatto ignoto da provare).

Le presunzioni **legali** sono previste dal legislatore e si distinguono in:

a) **Presunzioni assolute**, dette anche *iusuris et de iure*, le quali non ammettono prova contraria: ad esempio, la presunzione di concepimento secondo cui si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato entro trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 232).

b) **Presunzioni relative**, dette *anche iuris tantum*, le quali ammettono prova contraria: ad esempio, la presunzione di paternità, (art. 231), secondo cui si presume che il marito sia il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio; tale presunzione è relativa in quanto il presunto padre può far accertare e dichiarare dal giudice che tra lui ed il figlio nato durante il matrimonio manca qualsiasi rapporto biologico. (Ammette prova contraria).

Un'altra presunzione relativa è quella di **commorienza** secondo cui, qualora più persone muoiono nello stesso evento (es. incidente ferroviario), si deve presumere che tutte siano morte nello stesso istante (art. 4). Es se due coniugi, Aldo e Bianca, senza figli, muoiono durante un incidente stradale, per il legislatore si devono considerare morti nello stesso momento, tuttavia, essendo una presunzione relativa è sempre possibile fornire prova contraria, pertanto, i parenti di Bianca avranno interesse a dimostrare che quest'ultima è morta successivamente al marito, in modo da ereditare oltre al patrimonio della donna anche il patrimonio del marito. I parenti di Aldo avranno interesse a dimostrare che Aldo è morto poco dopo rispetto alla moglie, in modo da ereditare oltre al patrimonio di Aldo anche il patrimonio che quest'ultimo ha ereditato dalla moglie.

Es. Chi muore in ospedale eredita.

Un'altra presunzione relativa è quella di morte presunta la quale viene dichiarata dal Tribunale quando una persona scompare e non dà più notizie di sé per dieci anni.

## La confessione

Prova sicura e schiacciante.

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

La confessione, essendo una prova legale, vincola il giudice il quale dovrà ritenere raggiunta la prova in ordine alla veridicità dei fatti confessati, traendone ogni conseguenza in sede di decisione, sempre che la controversia verta su diritti disponibili.

L'efficacia di prova legale della confessione viene meno quando chi confessa aggiunge anche dei fatti sfavorevoli per l'altra parte: ad esempio, Tizio confessa di non aver rispettato i limiti di velocità, ma aggiunge anche che il motociclista, da lui investito, viaggiava fuori dalla doppia linea continua; ebbene, in tal caso la confessione fa piena prova di tutti i fatti dichiarati solo se l'altra parte (nel caso specifico il motociclista) non ne contesti la verità, mentre in caso di contestazione la prova legale viene meno su tutto ed il giudice può liberamente apprezzare il valore della confessione e non è più vincolato a considerare come vero ciò che è stato confessato (art. 2734).

## Il giuramento

- a) **Il giuramento decisorio** è l'ultima spiaggia delle prove a cui si ricorre qualora una parte, non disponendo di prove sufficienti, invita l'altra parte al giuramento. Si pensi al caso in cui il creditore,

non disponendo di strumenti per dimostrare la sua pretesa, chieda al giudice di ammettere il debitore a giurare di aver pagato. Se il debitore si rifiuta di giurare perde la causa, se invece giura vince e non deve nulla al creditore. Con il giuramento decisorio si sfida la parte a confermare sotto giuramento quanto afferma, e poiché il giuramento costituisce prova legale, il giudice deve dare ragione a chi giura. La parte alla quale è deferito il giuramento potrebbe però rimbalzare il giuramento riferendolo all'altra parte, ossia ribaltando su di essa la responsabilità della dichiarazione. A questo punto colui al quale è riferito il giuramento se giura vince, se invece si rifiuta di giurare perde.

La ratio che giustifica il giuramento si fonda sul senso dell'onore e sulle pesanti sanzioni penali previste in caso di falsità del giuramento.

Anche qualora fosse provata la falsità del giuramento, tuttavia, la sentenza emessa sulla base dei fatti giurati non può essere revocata. Chi ha giurato il falso però risponderà penalmente e dovrà risarcire il danno subito dall'altra parte a causa della sentenza emessa sulla base del falso giuramento.

- b) Il giuramento suppletorio** è quello che viene **deferito dal giudice d'ufficio** al fine di giungere a una decisione, quando, dopo l'istruttoria, **le domande e le eccezioni** delle parti, pur non del tutto sfinite di prova, **non sono pienamente dimostrate**

### **Gli atti dello stato civile**

Gli atti dello stato civile (di nascita, di matrimonio e di morte) costituiscono prova legale del proprio status, ciò significa che non si può far valere uno status diverso da quello risultante da tali atti. Es. fino a che la sentenza di divorzio non viene trascritta nell'atto dello stato civile gli ex coniugi risultano ancora sposati e non possono far valere uno status diverso da quello risultante dall'atto, ossia la libertà potersi risposare. Oppure si pensi all'apertura della successione, la quale avviene nel momento della morte della persona, fatto che deve essere dimostrato chiedendo in comune l'estratto dell'atto di morte del defunto.

Per rettificare gli atti dello stato civile occorre una sentenza passata in giudicato (es. sentenza di divorzio da cui deriva la libertà di stato dei divorziati, oppure sentenza di rettificazione del sesso e del nome per coloro che si sono sottoposti ad interventi chirurgici per cambiare sesso).

## I soggetti del diritto: le persone fisiche

Per persona fisica s'intende ogni essere umano nato vivo. Non è richiesta la vitalità, pertanto, il nato, nel momento in cui viene alla luce, anche se poi muore subito dopo, acquista la capacità giuridica e diviene titolare di situazioni giuridiche attive e passive.

Anche ai nati vivi, si riconosce una limitata capacità giuridica:

-> piena capacità di succedere, sia per legge che per testamento (art. 462, comma 1),

-> ai nati non concepiti si riconosce la capacità di succedere non per legge, ma solo se indicati in un testamento (art. 462, comma 3);

-> ad entrambi è poi riconosciuta la piena capacità di ricevere donazioni (art. 784, comma 1).

La capacità giuridica si acquista con la nascita e si perde con la morte, da intendersi come morte cerebrale.

### Capacità di agire delle persone fisiche

La capacità di agire è la capacità del soggetto di curare da solo i propri interessi, ossia di compiere atti giuridici e si raggiunge con la maggiore età (art. 2)

In alcuni casi sussiste prima dei 18 anni:

➔ Autorizzazione a sposarsi (16 anni)

➔ A 16 anni si acquista anche la capacità lavorativa e i diritti dipendenti dal contratto di lavoro (esigere retribuzione, agire in giudizio contro un licenziamento ingiustificato)

In altri casi la capacità di agire può mancare o essere ridotta nonostante il soggetto sia maggiorenne:

➔ maggiorenne ubriaco

➔ malato di alzheimer (fino a che non venga interdetto);

Tali soggetti, pur essendo capaci d'agire, in quanto maggiorenni, sono tuttavia incapaci d'intendere e di volere e quindi privi della cosiddetta capacità naturale.

La capacità di agire si perde con la morte o con l'interdizione giudiziale la quale è dichiarata dal giudice con sentenza emessa a seguito di una perizia psichiatrica da cui risulti un'infermità mentale abituale e grave del soggetto da interdire.

- Scomparsa = nel caso in cui non si abbiano più notizie di una persona può essere nominato un curatore che amministri i beni dello scomparso quale rappresentante legale dello stesso

- Assenza = dopo 2 anni -> può essere emessa una formale dichiarazione di assenza che permette l'apertura del testamento dello scomparso. Gli eredi ottengono l'immissione temporanea nel possesso dei suoi beni. Il matrimonio non è sciolto e non sono permesse seconde nozze.

- Morte presunta = dopo 10 anni -> può essere emessa una dichiarazione di morte presunta (si hanno gli stessi effetti di una morte come scioglimento del matrimonio e apertura successione)

\* se tornasse il presunto riavrebbe la capacità giuridica mentre non può riavere i beni qualora gli eredi li abbiano già consumati

Art. 58 -> minimo di dieci anni dalla scomparsa per poter dichiarare la morte presunta

Art. 60 abbrevia tale periodo, qualora la morte si sia verificata in concomitanza di determinati eventi (es. operazioni belliche, prigionia o infortunio) tali da rendere alquanto probabile la morte del soggetto.

L'art. 60, infatti, così dispone: "Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

- 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte o comunque si è trovato presente in qualche situazione e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
- 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
- 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto".

Per infortunio si deve considerare qualsiasi tipo di incidente, per esempio, un naufragio, un'alluvione, un terremoto, un'esplosione ed anche il sequestro di persona.

**Domicilio** = Art 43,1: luogo in cui la persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi"

-> dato oggettivo: localizzazione affari e interessi del soggetto

-> è previsto dall'ordinamento che un soggetto possa eleggere più domicilia anche a fini specifici

**Residenza** = Art 43,2: luogo "in cui la persona ha la dimora abituale"

-> dato soggettivo: stabile abitazione

-> univoca: la residenza è oggetto di una pubblicità nei registri anagrafici ed è per questo necessariamente univoca. Ci può essere una sola residenza anagrafica e più residenze di fatto

### **Concepito**

-> i diritti riconosciuti sono subordinati all'evento della sua nascita

-> il concepito non è soggetto di diritto perché altrimenti avrebbe il diritto all'integrità fisica

-> capacità di succedere -> è possibile nominare in un testamento un soggetto concepito non nato ->

capacità di ricevere per donazione -> nell'esatto momento in cui nasce, il soggetto acquista il diritto, prima vi è solo un'aspettativa che si estingue nel caso in cui il soggetto non nasca vivo

\* queste due capacità vengono riconosciute anche al **concepturus** = colui che sarà concepito. Il donante o il testatore può indicare come beneficiario colui che sarà concepito da persona vivente al momento della donazione o dell'apertura della successione

-> danno al nascituro: una volta nato il bambino può chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti durante la gravidanza

**Rappresentanza** = istituto in forza del quale un **rappresentante** esercita i diritti e gli obblighi del soggetto incapace di agire gestendone anche il patrimonio (genitori in caso di minore, ecc)

### **Soggetti totalmente incapaci di agire (incapacità assoluta)**

Sono totalmente incapaci di agire:

1) I minori, tranne nei casi particolari.

I minori sono rappresentati:

- dai genitori i quali possono agire disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente, previa autorizzazione giudiziale, per quelli di straordinaria amministrazione;
- dal tutore se privi di genitori.

2) Gli interdetti giudiziali.

Si tratta di quei soggetti che a causa della loro infermità mentale, accertata attraverso

una perizia psichiatrica richiesta dal giudice, vengono dichiarati interdetti attraverso una sentenza. Gli interdetti sono rappresentati dal tutore in quanto sono privati della capacità di compiere validamente qualsiasi negozio.

Qualora venisse successivamente accertato che il soggetto ha riacquisito la capacità di intendere e di volere, la sentenza di interdizione può essere revocata.

### **Soggetti parzialmente incapaci di agire (incapacità relativa)**

Sono parzialmente incapaci di agire:

#### **1) I minori emancipati.**

Si tratta di coloro che, avendo sedici anni, sono autorizzati dal giudice a sposarsi per gravi motivi. È possibile, ad esempio, che il giudice autorizzi un ragazzo rimasto orfano a contrarre matrimonio con la fidanzata, in modo da crearsi una nuova famiglia visto che, avendo perso entrambi i genitori, è rimasto solo. Lo status di minore emancipato si acquista ipso iure con la celebrazione del matrimonio e si conserva anche se il matrimonio si scioglie prima del raggiungimento della maggiore età

#### **2) Gli inabilitati.**

l'inabilitazione può essere dichiarata nei seguenti casi previsti dall'art. 415:

- soggetto (>18) infermo ma non grave da esser interdetto
- “coloro che per prodigalità per abuso di alcolici, stupefacenti o gioco d'azzardo espongono se stessi e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici”
- “il sordo e il cieco dalla nascita che non ha ricevuto un'adeguata educazione”

-> incapacità relativa -> è possibile compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione ma c'è bisogno del curatore per quelli di straordinaria amministrazione

-> curatore = colui che affianca l'inabilitato ma non lo sostituisce come il tutore

**Atti di ordinaria amministrazione** = atti di conservazione del capitale e atti di disposizione del reddito **Atti di straordinaria amministrazione** = atti di disposizione del capitale

**Interdizione** = Art 414: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ci è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”

-> procedimento: volontaria giurisdizione -> si chiede al giudice di interdire una persona per proteggerla -> il giudice dispone una consulenza tecnica da parte di un medico e nel caso promuoverà sentenza che verrà annotata a margine dell'atto di nascita

-> revoca: a seguito di una consulenza tecnica è possibile revocare l'interdizione con un processo apposito

-> effetti: il soggetto interdetto si trova in uno stato di incapacità

-> il giudice nomina un tutore = rappresentante legale dell'interdetto

-> **Interdizione legale** = pena accessoria in caso di condanna ad ergastolo o pena >5 anni per delitto non colposo. L'interdetto legale è privato della capacità di agire per rapporti di ordine patrimoniale (necessita di un tutore) mentre conserva la capacità per atti di carattere personale

-> **Interdizione giudiziale** = tutela nei confronti del soggetto che presuppone la privazione della capacità di agire

### **Istituti posti a protezione degli incapaci**

1. La tutela = si tratta di un istituto posto a protezione degli interdetti e dei minori privi di genitori. Il tutore ha la cura della persona del minore e dell'interdetto, lo rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni

2. La curatela = si tratta di un istituto posto a protezione dei minori emancipati e degli inabilitati.

Il curatore non rappresenta l'incapace, si limita ad assisterlo e ad integrarne la volontà nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione i quali devono essere compiuti con l'assistenza del curatore previa autorizzazione del giudice.

La curatela si distingue dalla tutela perché:

- a) il curatore non ha funzioni di rappresentanza, ma di assistenza, infatti, non si sostituisce al soggetto nel compimento degli atti, ma si limita ad integrarne la volontà;
- b) l'attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per quelli di straordinaria amministrazione;
- c) il curatore, contrariamente al tutore, cura solo interessi di natura patrimoniale.

### **La responsabilità genitoriale**

Essa consiste in quel complesso di poteri-doveri riconosciuti ai genitori per la protezione e la tutela dei figli minori non emancipati.

I genitori hanno la rappresentanza legale dei figli minori ed anche il potere-dovere di mantenerli, proteggerli, istruirli, educarli e curarne gli interessi patrimoniali.

I genitori hanno l'amministrazione dei beni dei figli e l'usufrutto legale su tali beni.

Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dai genitori disgiuntamente, mentre quelli di amministrazione straordinaria devono essere compiuti congiuntamente e con l'autorizzazione del giudice tutelare.

### **L'amministrazione di sostegno**

Nel 2004 è stata introdotta la figura dell'amministratore di sostegno prevedendo la possibilità di ricorrere a tale istituto anche nei casi di menomazione fisica e non necessariamente psichica.

Il ricorso per la designazione dell'amministratore di sostegno può essere proposto:

- dal coniuge o convivente;
- dai parenti entro il quarto grado;
- dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore o dal curatore;
- dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza del beneficiario

L'amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare per proteggere quelle persone che, per effetto di un'infirmità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.).

Il giudice nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno deve precisare:

- quali atti l'amministratore può compiere da solo, (gestione del conto corrente del beneficiario), insieme al beneficiario (la sottoscrizione di alcuni contratti).

Per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva, o l'assistenza dell'amministratore di sostegno, il beneficiario conserva la piena capacità di agire.

La durata dell'incarico può essere a tempo indeterminato, o anche a tempo determinato (tempo di guarigione da una malattia):

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il giudice tutelare, in mancanza di designazione, può scegliere l'amministratore tra i parenti stretti e la persona stabilmente convivente od anche tra altre persone ritenute idonee.

La ratio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno è quella di sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto puntando alla flessibilità di tale strumento di protezione a seconda delle esigenze del beneficiario.

# Enti

→ le persone giuridiche sono gruppi organizzati, detti **enti**, che attraverso una “finzione del diritto” sono considerati soggetti dell’ordinamento e al pari delle persone fisiche possono avere diritti e obblighi → principio della tipicità: l’ordinamento prevede solo alcune forme in cui le persone possono organizzarsi ed in tal caso si ha la nascita dell’ente

→ **Autonomia patrimoniale perfetta** = netta distinzione tra patrimonio della società e quello dei soci

→ Distinguibili in:

- Enti dotati di personalità giuridica → autonomia patrimoniale perfetta
- Enti privi di personalità giuridica → autonomia patrimoniale imperfetta

→ Distinguibili in:

- **Istituzioni** = nascono per perseguire uno scopo prestabilito tendenzialmente immutabile → fondazioni
- **Corporazioni** = nascono per volontà di un gruppo di soggetti che si prefigge uno scopo che può successivamente cambiare → associazioni e società → prevale l’elemento patrimoniale

→ Distinguibili in enti:

- **Profit** = enti che perseguono uno scopo di lucro → società
- **Non profit** = enti che non perseguono scopo di lucro → associazioni, fondazioni, comitati

→ non-distribution constraint = divieto assoluto di distribuzione degli utili

→ **Organi dell’ente** = l’ente agisce all’esterno attraverso persone fisiche → organi individuali o collegiali

- Organo amministrativo = gestisce l’ente e può essere individuale o collegiale
- Assemblea = presente solo nelle corporazioni, è l’organo sovrano dell’ente
- Organo di controllo = obbligatorio o facoltativo → rileva eventuali irregolarità (ex. Collegio sindacale)
- Organo di vigilanza = vigila sul rispetto di determinate normative

I. **Associazione** = organizzazione stabile che persegue uno scopo ideale non lucrativo

→ nascita: accordo tra fondatori che stipulano un atto costitutivo e uno statuto (= insieme di regole dell’associazione)

- \* associazioni riconosciute: atto costitutivo ha la forma di un atto pubblico
  - \* associazioni non riconosciute: nell’atto costitutivo è utilizzata la scrittura privata autenticata
- assemblee → improntate a principi di democrazia = delibere a maggioranza
- Le delibere possono essere impugnate da assenti o dissenzienti
  - Il giudice può controllare la legalità della delibera ma non può entrare nel merito → qualora il giudice annulli la deliberazione sarà necessario adottarne una nuova

→ nuovi associati:

- L’assemblea ha il potere di nominare o revocare amministratori
- L’ammissione di nuovi soci è discrezionale → non è necessario motivare il diniego di una domanda

→ recesso:

- Diritto libero in ogni momento seppur talvolta c’è un tempo minimo che deve per essere ragionevole per evitare “prigionieri dell’associazione”
- Il vincolo di tempo non è mai ammesso per associazioni religiose o politiche → diritto di libertà

→ esclusione:

- L’assemblea può decidere l’esclusione di un socio per gravi motivi quali:
- Indegnità → in caso di condanna per reato
- Morosità → non pagamento della quota associativa

- Assenza di requisiti minimi
- La delibera di esclusione può essere impugnata dall'escluso e in tal caso il giudice può intervenire qualora ci siano anomalie nella procedura di esclusione (= iniquità)

→ estinzione:

- quando lo scopo è stato raggiunto o è impossibile da raggiungere
- quando tutti gli associati sono venuti meno
- A causa del verificarsi di circostanze inserite nello statuto come causa di estinzione
- A seguito di una deliberazione dell'assemblea → liquidazione:
- I liquidatori devono vendere i beni dell'associazione per risanare eventuali debiti e chiudere i rapporti facenti capo l'ente
- Se residua un attivo questo deve essere devoluto secondo quanto previsto nell'atto costitutivo

\* non può essere diviso tra gli associati → associazione ente non profit

II. **Fondazione** = unico caso di istituzione prevista dall'ordinamento

→ nascita:

- Nasce per volontà di uno o più fondatori con uno scopo ideale altruistico ed immutabile (ente non profit)
- Il fondatore costituisce la fondazione utilizzando parte del suo patrimonio
- I beneficiari possono essere o meno identificati nell'atto costitutivo → costituzione:
- È richiesto atto pubblico o testamento
- Nell'atto costitutivo sono presenti regole dettate dal fondatore su patrimonio, amministratori...

→ amministrazione:

- Non vi è alcuna assemblea per la nomina di amministratori, si seguono le disposizioni indicate nell'atto costitutivo dal fondatore
- Vi è un organo amministrativo

→ trasformazione

- Se lo scopo è raggiunto o impossibile, è possibile cambiarlo rispettando la volontà del fondatore
- È possibile una fusione con fondazioni che abbiano scopi simili → tipologie:
- In Italia non sono accettate fondazioni di famiglia e fondazioni di impresa in quanto devono avere fini altruistici

III. **Comitati** = gruppo organizzato per perseguire uno scopo predeterminato, immutabile e vincolante attraverso la raccolta di fondi

→ il fondo è intoccabile, destinato unicamente allo scopo prefissato e di proprietà del comitato (non appartiene a fondatori o a oblatori)

→ se viene chiesto il riconoscimento, il comitato si trasforma in fondazione

### ENTI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1. **Associazioni riconosciute** → disciplinate dettagliatamente dal legislatore **NON profit**

2. **Fondazioni** = enti attraverso il quale il fondatore individua lo scopo, il patrimonio e affida l'amministrazione alle persone da lui indicate (ex persone nominate in cui ripone fiducia) **NON profit**

### 3. Società di capitale

1. **SRL** = Società a responsabilità limitata
2. **SPA** = Società per azioni
3. **SAPA** = Società in accomandita per azioni → due categorie:
  - Soci di capitale = accomandanti
  - non si occupano della gestione
  - rispondono limitatamente al conferimento

- Soci amministratori = accomandatari
- rispondono illimitatamente = con il loro patrimonio personale (no separazione di capitali)

→ Questi enti acquistano personalità politica e quindi autonomia patrimoniale perfetta attraverso l'iscrizione dell'ente in un apposito registro:

- Associazione e fondazioni → Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- Società di capitali → registro delle imprese (altrimenti non esistono come soggetti di diritto)

## ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1. **Società di persone** → i soci rischiano di perdere oltre la somma conferita nella società
  - **SS** = Società semplice → non può svolgere un'attività commerciale (no iscrizione registro imprese)

I soci:

- Rispondono *solidalmente, illimitatamente, direttamente*
- Hanno il beneficio di preventiva escussione = possono sottrarsi ad una aggressione diretta indicando il patrimonio della società da aggredire

Art 2268: responsabilità diretta → beneficio di preventiva escussione ma non diritto

- **SNC** = Società in nome collettivo → possono svolgere attività della SS o anche attività commerciali

I soci:

- Rispondono *solidalmente, illimitatamente, indirettamente* = responsabilità sussidiaria
- Hanno il diritto di preventiva escussione del patrimonio sociale = possono pretendere che venga prima aggredito il patrimonio della società e solo se questo è insufficiente allora dovranno rispondere di tasca loro

Art 2304: responsabilità indiretta → diritto di preventiva escussione

- **SAS** = Società in accomandita semplice

→ diritto di preventiva escussione del patrimonio sociale

→ ci sono due categorie di soci:

- Accomandanti = rispondono sempre limitatamente

\* rischiano di rispondere illimitatamente se non rispettano il divieto di immistione, ossia si introducono nella gestione

- Accomandatari = rispondono illimitatamente (si occupano della gestione)

Art 2318 comma 1: responsabilità sussidiaria per accomandatari e accomandanti

→ Per le società di persone non è previsto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese (se non si iscrivono esistono come soggetti di diritto ma ad esse si applica la responsabilità diretta prevista per la SS)

Art 2297 comma 1: richiama le disposizioni previste per la SS

Art 2317: richiama il Art 2297

Responsabilità solidale = il singolo può rispondere per tutti e agire in regresso nei confronti degli altri

Responsabilità illimitata = si è chiamati a rispondere anche oltre quanto conferito nella società

Responsabilità diretta = si ha il beneficio di preventiva escussione del capitale

Responsabilità indiretta = si ha il diritto di preventiva escussione

2. **Associazioni non riconosciute** → si applica quanto disposto da:

Art 38: se l'associazione ha un debito e questo non viene pagato, oltre al fondo comune rispondono i soci che hanno agito in nome dell'associazione (rispondono solidalmente e illimitatamente) → esempi sono: partiti politici e sindacati

3. **Comitati** → ente privo di autonomia patrimoniale perfetta

Art 41: i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente (non gli oblatori)

Ex: debiti in un comitato elettorale → tutti i componenti devono rispondere

# I diritti della personalità

## Caratteristiche dei diritti della personalità

I diritti della personalità sono diritti fondamentali che tutelano la persona nei suoi valori essenziali.

Tali diritti spettano ad ogni persona in quanto tale e hanno in comune le seguenti caratteristiche:

- sono **personalissimi**, collegati in modo inscindibile alla persona, si acquistano con la nascita e si perdono con la morte;
- sono **assoluti**, ossia **erga omnes**, pertanto, si possono far valere nei confronti di tutti;
- sono **intrasmissibili**, non possono essere trasferiti ad altri soggetti;
- sono **imprescrittibili**: non si perdono per inerzia del titolare;
- sono **inviolabili** e garantiti (nonostante non siano correlati ad una particolare norma) dall'art. 2 Cost. il quale così dispone: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

## Il diritto alla vita

Il diritto alla vita è il diritto inviolabile per eccellenza, tant'è che la legge penale punisce sia l'omicidio, sia l'istigazione o aiuto al suicidio, ed anche l'eutanasia o omicidio del consenziente, la quale consiste nel procurare intenzionalmente una morte indolore a chi la richiede. In Italia l'eutanasia non è legale, in altri paesi come Belgio e Olanda è legalizzata ed in altri ancora, come la Svizzera, è ammesso il suicidio assistito. Il diritto alla vita è tutelato non solo dalla legge penale, ma anche in ambito civile. Es. la lesione della vita comporta il risarcimento del danno ai parenti per la perdita del rapporto parentale.

NB: in caso di morte non immediata ulteriore risarcimento per la sofferenza

## Il diritto all'autodeterminazione del paziente

Il diritto all'autodeterminazione del paziente consiste nel diritto di rifiutare le cure nonostante siano necessarie per la sua sopravvivenza, lasciando così che la malattia segua il suo corso naturale. La legge non può invece costringere un soggetto a vivere contro la sua volontà: il diritto alla vita è incoercibile. Nei confronti di chi, consapevolmente, decida di rifiutare le cure e di lasciarsi morire, non è possibile far nulla. Es. se una persona diabetica, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, decide di non farsi amputare la gamba in cancrena, pur sapendo che andrà incontro a morte certa per setticemia, in tal caso non si potrà imporre l'amputazione dell'arto. Lo stesso vale per i testimoni di Geova che consapevolmente decidono di morire piuttosto che ricevere delle trasfusioni di sangue.

Tale diritto è tutelato dall'art. 32, comma 2, Cost. secondo cui: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Tali eccezioni riguardano:

- Vaccinazioni obbligatorie -> la scelta del singolo cede di fronte alla salute collettiva
- TSO = trattamento sanitario obbligatorio -> in caso di disturbi psichici e psicologici pericolosi
- DAT = disposizioni anticipate di trattamento -> possono essere scritte dal soggetto in relazione ad una possibile futura impossibilità di decidere (contro accanimento terapeutico)

## Il diritto all'integrità fisica

Il diritto all'integrità fisica è garantito dall'art. 5 c.c. il quale vieta di ledere l'integrità fisica altrui, chi lo fa compie un illecito penale e civile. Tale articolo vieta gli atti che cagionino una lesione permanente tranne per leggi speciali. È ad esempio vietato il trapianto di cornea tra viventi perché procura cecità, è invece ammessa la donazione di sangue in quanto non cagiona una lesione permanente.

Ai sensi della seconda parte dell'art. 5 sono poi vietati anche quegli atti che, pur non determinando una lesione permanente, sono comunque contrari alla legge o al buon costume. Ad esempio, la vendita di una parte del fegato o di un rene, pur non determinando una lesione permanente, è tuttavia vietata perché è immorale la mercificazione degli organi, mentre la loro donazione, per ragioni di solidarietà sociale, è prevista e disciplinata dal legislatore.

Per l'Art 2035 se un contratto è nullo per immoralità (mercificazione organi) non si può pretendere la restituzione di quanto pagato come anticipo e neppure la restituzione forzata di tale contratto \* una deroga dell'Art 5 è la legge per cui è possibile cambiare sesso -> legge speciale

### **Il diritto al nome**

Secondo l'art. 6 c.c. "ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati". È possibile, per esempio, modificare il prenome **a seguito del mutamento del sesso**, così come è possibile modificare il cognome qualora sia **ridicolo** o vergognoso. -> nessuno può utilizzare il nome di qualcuno senza consenso -> qualora succedesse l'interessato potrebbe chiedere il risarcimento del danno per fatto illecito (Art 2043)

\* è possibile richiedere l'inibitoria = provvedimento che viene concesso in via cautelare e consiste nell'immediato divieto di proseguire una condotta

Il diritto al nome può essere visto anche come una specificazione del diritto all'identità personale e questo è da intendersi come il diritto della persona ad essere socialmente identificata nella comunità con quel nome. Es. i giudici spesso autorizzano la moglie a continuare ad usare il cognome del marito, anche dopo il divorzio, qualora si sia da sempre identificata con esso nella propria vita sociale e lavorativa. Quanto allo pseudonimo (nome d'arte, ad esempio, Platinette) esso gode della stessa tutela riconosciuta al diritto al nome purché abbia acquistato l'importanza del nome, pertanto, per far cessare l'uso illegittimo dello pseudonimo da parte di terzi e chiedere il risarcimento dei danni è necessario che il soggetto sia conosciuto soprattutto con lo pseudonimo (art. 9 c.c.).

### **Il diritto all'identità personale**

Il diritto all'identità personale non è contemplato da una specifica norma, ma come tutti i diritti inviolabili è garantito dall'art. 2 Cost.

Il diritto all'identità personale è da considerarsi come il diritto a non apparire in modo falsato, a non vedersi attribuire fatti non commessi e opinioni non espresse o che alterino il proprio orientamento religioso, politico, professionale ecc

Ci può essere lesione del diritto all'identità personale anche qualora non sia disonorevole. Il discredito, infatti, caratterizza la lesione di un altro diritto: il diritto all'onore, ossia alla reputazione.

Ad esempio, se in un articolo di giornale un medico viene presentato come antiabortista, mentre in realtà è a favore dell'aborto, o viceversa; ebbene, in tali casi la notizia non è di per sé lesiva dell'onore, ma se il medico non si identifica con la qualifica che gli è stata attribuita, egli può chiedere la rettificazione della notizia ed eventualmente il risarcimento del danno.

### **Il diritto all'identità sessuale**

Il diritto all'identità sessuale è un diritto inviolabile garantito dall'art. 2 Cost. e riconosce, a chi si sottopone ad un intervento di modifica dei connotati sessuali, il diritto di ottenere la rettificazione del sesso e del nome risultanti dall'atto di nascita.

### **Il diritto all'integrità morale**

Il diritto all'integrità morale consiste nel diritto a mantenere integra la propria reputazione e a non sentirsi disonorato. Questo diritto deve però fare i conti con il diritto di cronaca, il quale prevale rispetto al diritto all'onore qualora la notizia, seppur diffamatoria, sia vera e ci sia un interesse pubblico a conoscerla.

Ad esempio, se in un articolo di giornale si citano le frequentazioni mafiose di un certo ministro, tale fatto, seppur diffamatorio, è importante che venga conosciuto. Qualora però la notizia non fosse vera, la vittima lesa nel suo onore può essere risarcita dei danni patiti (art. 2043 c.c.).

## **Il diritto alla privacy**

Il diritto alla privacy è sempre stato considerato come diritto alla riservatezza della propria vita privata, all'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.).

Tale diritto attualmente, con la legge sul trattamento dei dati personali, viene ora inteso anche come diritto alla riservatezza dei propri dati, i quali non possono essere trattati (raccolti archiviati e diffusi) senza il consenso della persona a cui si riferiscono.

## **Diritto all'integrità morale (Onore, reputazione e decoro)**

-> i diritti all'onore, reputazione e decoro hanno tutela penale (ex reato di diffamazione)

-> deve esser messo in relazione con il diritto di cronaca -> può esser giustificata da questo se c'è:

- un interesse sociale nel saperlo
- la notizia è vera

-> se la notizia è falsa bisognerà risponderne

## **Il diritto all'immagine e pubblicazione**

Il diritto all'immagine è tutelato sia dal Codice civile (art. 10) sia dalla legislazione speciale sul diritto d'autore

L'art. 10 c.c. così dispone: "qualora l'immagine di una persona o dei genitori, o del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso dell'immagine, salvo il risarcimento dei danni".

Inoltre, il ritratto di una persona può essere esposto, riprodotto o messo in commercio soltanto con il consenso del soggetto ritratto. Art 96

Ogni pubblicazione dell'immagine altrui, senza il consenso del soggetto ritratto, è vietata, tranne nei casi previsti dall'art. 97, in cui ciascun soggetto può acconsentire alla riproduzione della sua immagine, e può farlo anche dietro corrispettivo (es. contratto di sponsorizzazione).

Casi previsti dall'Art 97

- Notorietà della persona o pubblico ufficio ricoperto
- Necessità di giustizia, polizia ecc (ricercato)
- Scopi scientifici, didattici o culturali
- Fatti di interesse pubblico o eventi svoltasi in pubblico

Come detto in precedenza, il consenso della persona ritratta non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà della persona (es. un politico oppure un personaggio dello spettacolo) o è giustificata dall'ufficio pubblico ricoperto (es. sindaco) o da necessità di giustizia o di polizia (es. pubblicazione di foto di soggetti ricercati), o dal collegamento a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

# I Beni

→ *Art 810*: **beni** = cose che possono formare oggetti di diritto, hanno quindi un valore

→ **bene giuridico** = cosa che ha un valore economico

→ i beni devono riguardare cose che sono accessibili, utili e limitate in natura per le quali si è disposti a pagare un prezzo

\* Non sono beni le *Res communes omnes* = cose che non formano oggetti di diritto (aria, mare...)

→ *Art 923*: cose suscettibili di occupazione → si considerano beni le cose di nessuno perché possono diventare di proprietà di chi se ne impossessa attraverso occupazione

## CLASSIFICAZIONE

→ *Art 812*: i beni possono essere:

- **Beni immobili** = tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo → tutti registrati
- **Beni mobili** = tutto ciò che non è immobile
- Beni mobili registrati = iscritti nell'apposito registro (veicoli, barche...)
- Beni mobili = tutto il resto

→ ulteriori distinzioni:

- **Beni consumabili** = beni che con il normale utilizzo vengono distrutti
- **Beni inconsumabili** = beni che con il normale uso non si consumano ma si deteriorano
- **Beni fungibili** = beni sostituibili = beni di cui esistono molteplici unità con determinate caratteristiche
- **Beni infungibili** = pezzi unici = beni di cui ne esiste una sola unità (beni usati sono infungibili)
- **Beni tangibili** = beni che hanno una consistenza corporea (beni materiali)
- **Beni intangibili** = beni che non hanno consistenza corporea (avviamento, brevetti, frequenze)
  - \* avviamento = somma che si è disposti a pagare in più per un'attività
- **Beni divisibili** = possono essere frazionati in più parti ciascuna con valore proprio (ex denaro, piastrelle)
- **Beni indivisibili** = non possono essere frazionati in più parti
- **Beni privati** = appartenenti ai singoli cittadini
- **Beni pubblici** = appartenenti allo Stato:
- **Beni demaniali** (*Art 822*) = non possono essere acquistati da privati: sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritto per terzi
  - \* *Art 824*: beni di province e comuni → beni soggetti a demanio pubblico: possono essere dati in concessione ma non venduti o usucapione
- Beni demanio pubblico necessario = appartengono solo a Stato
- Beni demanio accidentale = appartengono a stato, province ecc.
- **Beni del patrimonio indisponibile** = beni appartenenti allo stato citati nell'*Art 826 comma 2*
  - \* a differenza dei beni demaniali possono essere alienati purché sia rispettato il relativo vincolo di destinazione
- **Beni del patrimonio disponibile** = tutti i beni non demaniali e non del patrimonio indisponibile *Art 827*: beni immobili vacanti sono di proprietà dello Stato
  - \* *Art 586*: acquisto di beni da parte dello stato → se non c'è un parente entro il sesto grado lo stato diventa proprietario ma non risponde di debiti oltre il valore del bene ereditato
- **Beni costituenti il patrimonio autonomo** = patrimonio società capitali (distinti dal patrimonio dei singoli)
- **Beni costituenti il patrimonio separato** = appartengono ad un unico soggetto e sono separati dal patrimonio di quel soggetto (ex SRL con unico socio, distinzione tra patrimonio)

**Pertinenze** (*Art 817*) = cose destinate in modo durevole ad ordinamento o servizio di una cosa principale → ex cornice è pertinenza del quadro

# LA PROPRIETA'

## Caratteristiche principali

-> *Art 42 Cost*: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge ma può essere soggetta ad espropriazione laddove sussistano ragioni di pubblica utilità (in cambio di un'indennità)

-> si tratta di un diritto:

- elastico = principio di elasticità del dominio: il diritto si può dilatare o comprimere
- imprescrittibile
- diritto assoluto
- diritto immediato = il proprietario può trarre utilità senza la collaborazione degli altri

-> riconosce al proprietario la più alta sfera di facoltà ma anche di limiti

*Art 832* -> vengono riconosciute:

- facoltà di disposizione = potere di compiere atti dispositivi = disporre giuridicamente del bene (trasferire, donare, vendere, comprimere il diritto di proprietà costituendo un diritto di godimento...)
- facoltà di godimento = potere di servirsi della cosa nel modo in cui desidera (location, ristrutturazione...)

## Proprietà fondiaria

-> Obblighi:

- previsti dalla legislazione urbanistica = rispetto del PRGC (= Piano regolatore generale comunale)
- reperto storico nel sottosuolo è di proprietà dello stato (tutto il resto del proprietario del fondo)

-> Limiti:

- Limiti orizzontali = coincidono con i confini -> il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (Art 841) e impedire l'accesso a chiunque, tranne:
  - A chi entra per la caccia
  - Per costruire o riparare un muro
  - Per riprendere la propria cosa che si trovi accidentalmente e per recuperare animali
- Limiti verticali = il proprietario del fondo non può opporsi ad attività che si verificano ad una altezza o profondità tali da non impedirgli il godimento del bene di sua proprietà
- Limiti derivanti dai rapporti di vicinato:
  - Le immissioni immateriali provenienti dai fondi confinanti devono essere sopportate se restano al di sotto della soglia di normale tollerabilità
    - \* Normale tollerabilità:
      - qualora non sia rispettata ma ci siano esigenze economiche il legislatore può disporre la riduzione di queste e l'adozione di accorgimenti (se vi sono rischi per la salute, l'attività economica deve cessare)
      - da tener conto è la priorità di un determinato uso
- Distanze minime nelle costruzioni (stabilite nel Cod civile ma regolamenti comunali possono aumentarle)
- Apertura luci (fanno solo entrare luce) e vedute (permettono di affacciarsi)
- Limite atti emulativi = atti compiuti al solo scopo di nuocere -> per dimostrare l'*animus nocendi* (animo di nuocere) è necessario che ci siano due elementi oggettivi:
  - dannosità dell'atto
  - mancanza di utilità per chi compie l'atto

## Comunione

-> qualora un diritto soggettivo appartenga a più persone contemporaneamente: contitolari del diritto

-> le quote sono ideali sull'intero bene

1. comunione ordinaria -> costituzione:

- Unione o commistione
- Accordo tra le parti = contratto

2. comunione ereditaria -> nel caso di successione mortis causa ciascun erede riceve una quota ideale del patrimonio del de cuius

3. comunione forzosa -> riguarda beni destinati al servizio di beni immobili appartenenti a soggetti diversi

\* comunione ordinaria ed ereditaria possono essere sciolte attraverso il processo di divisione

-> differenze con società:

- Nella comunione l'aspetto principale è il godimento in comune di un bene o patrimonio mentre nella società il patrimonio è sfruttato per perseguire uno scopo comune e trarne utili
- Nella comunione lo scioglimento può avvenire in qualsiasi momento, nella società solo in casi tipici

-> diritti e obblighi possono essere derogati pattiziamente:

- obblighi: ognuno debba sopportare le spese in proporzione alla propria quota
- diritti: con riferimento ai poteri dispositivi, ognuno può disporre della propria quota

-> amministrazione:

- Tutti hanno il diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune
- Si può stabilire un regolamento contrattuale modificabile solo con atto adottato da tutti i componenti
- Le deliberazioni vengono adottate secondo il principio della maggioranza in base al valore delle quote:
  - Maggioranza semplice: atti di conservazione della cosa e ordinaria amministrazione
  - Maggioranza qualificata (2/3): atti di straordinaria amministrazione e innovazione del bene non pregiudizievole per le minoranze
  - Unanimità: alienazione del bene nella sua interezza o stipula di contratti >9 anni
    - \* le deliberazioni possono essere impugnate da chi non ha votato o ha votato contro e il controllo giudiziale è di legittimità e di merito

-> processo di divisione = attribuzione a ciascun titolare una porzione di beni proporzionata alla quota

- Possibile solo per la comunione ereditaria e ordinaria a meno di vincolo di tempo
- Contratto di divisione = accordo tra i comproprietari -> qualora non ci sia interviene il giudice:
  - Giudizio di divisione che termina con una sentenza di divisione in cui il giudice crea porzioni omogenee dividendo il bene in lotti (chi riceve il lotto minore riceve un conguaglio per bilanciare)
    - \* nel caso in cui il bene sia indivisibile viene assegnato al titolare con quota maggiore che ha l'obbligo di versare un conguaglio agli altri, qualora nessuno accetti il lotto il bene viene venduto all'asta e il ricavato diviso

### **Condominio**

-> quando in un medesimo edificio coesistono più unità immobiliari di proprietà dei singoli condomini con parti di proprietà comune in cui si realizza comunione forzosa

-> generalmente le parti comuni appartengono a tutti in proporzione al valore di ciascuna unità

- \* ogni condomino partecipa alle spese secondo il valore della propria quota
- \* non è possibile per i condomini rinunciare al proprio diritto alle parti comuni

-> amministrazione:

#### 1. Assemblea

- Organo deliberativo che provvede alla conferma dell'amministrazione, approvazione spese ...
- Affinché una deliberazione sia valida devono essere invitati a partecipare tutti i condomini
- Prima convocazione bisogna raggiungere i 2/3 del valore dell'edificio e dei partecipanti
  - \* se non si raggiunge, nella seconda è sufficiente 1/3
- Per deliberare è necessaria una maggioranza semplice o qualificata a seconda dei casi
- Ciascun condomino può impugnare eventuali delibere

#### 2. Amministratore del condominio

- È nominato dall'assemblea qualora ci siano più di 8 condomini
- Organo esecutivo che compie atti conservativi inerenti le parti comuni, esegue le deliberazioni dell'assemblea e rappresenta il condominio in procedimenti giudiziari
- Si occupa di atti di ordinaria manutenzione, mentre quelli di straordinaria deve riferire in assemblea

-> regolamento condominiale:

- Obbligatoriamente previsto se i condomini sono >10
- All'interno ci sono le norme d'uso delle parti comuni, ripartizione spese e norme comportamentali
- Adozione:
  - se stabilito inizialmente al momento di vendita (contrattuale) -> unanimità per modifiche
  - se stabilito successivamente -> delibera a maggioranza per modifiche
- Non può mai menomare i diritti di ciascun condomino

### **Acquisto della proprietà**

Art 922: la proprietà si acquista per occupazione, contratto, invenzione, accessione, specificazione, unione o commistione, uso campione, effetto contratti, successione e in altri modi stabiliti per legge

-> modi a titolo derivativo = la proprietà passa da un soggetto ad un altro -> contratto o successione

\* due principi fondamentali:

1. Nessuno può trasferire ad altri un diritto diverso rispetto a quello di cui è titolare  
*Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*
2. Se il titolo del dante causa viene meno, viene meno anche il titolo dell'avente causa  
*Resoluto iure Santis resolvitur et accipientis*

- > modi a titolo originario = determina la nascita di un nuovo diritto del tutto indipendente
- Occupazione Art 923: riguarda “cose mobili che non sono di proprietà di alcuno (res nullius)” e si realizza attraverso l'apprensione materiale del bene stesso.
    - \* stessa regola si applica alle res derelictae = cose abbandonate e non semplicemente smarrite
  - Invenzione Art 927-> 931 = riguarda il ritrovamento di cose mobili smarrite per cui va applicato il seguente processo:
    - Trovato il bene va portato al comune -> il comune lo pubblica su atto pretorio -> se nessuno lo rivendica dopo 1 anno, il bene diventa di proprietà di chi lo ha trovato (ora legittimo proprietario)
  - Accessione = regola generale secondo cui un bene principale attrae a sé un bene secondario (il titolare del bene principale diventa titolare del secondario).
    - Accessione di mobile a immobile -> ex: si diventa proprietario di tutto è sopra/sotto un fondo
    - Accessione di immobile a immobile -> nei seguenti casi:
      - Alluvione -> dove l'incremento del fondo è dovuto ai detriti trasportati dall'acqua. Le unioni di terra appartengono al proprietario del fondo
      - Avulsione -> l'incremento della proprietà è dovuto al distacco istantaneo di una parte di fondo altrui provocata da un'azione improvvisa delle acque. Il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà, pagando all'altro proprietario un indennizzo
      - Alveo abbandonato -> il terreno abbandonato dell'alveo di un fiume o di un torrente è assoggettato al demanio pubblico. Nella formulazione precedente, spettava ai proprietari dei fondi confinanti
      - Isole e unioni di terra -> appartengono al demanio pubblico
    - Accessione di immobile a mobile-> casi di alluvione, avulsione isole e unioni di terra ecc
  - Unione o commistione Art 939 = congiunzione di beni mobili appartenenti a proprietari diversi che vengono unite o mescolate:
    - Se le cose sono separabili ciascuno mantiene la proprietà della cosa propria
    - Se le cose non sono separabili, il titolare della parte principale diventa titolare del tutto ed è obbligato a pagare il valore della cosa unita
  - Specificazione Art 940 = creazione di una cosa del tutto nuova con beni mobili appartenenti ad altri. Il bene diviene:
    - di chi ha trasformato la cosa se la manodopera è più valorosa della materia prima
    - del titolare della materia se questa è più valorosa della manodopera, che sarà però retribuita
  - Usucapione

### Azione a tutela della proprietà -> PETITORIE

- Rivendicazione della proprietà Art 948 -> esercitata da chi afferma di essere proprietario di un bene nei confronti di un soffitto che ne abbia il possesso al fine di ottenerne il recupero
  - Probatio diabolica -> bisogna dimostrare che chi possiede il bene lo fa senza titolo + di essere il legittimo proprietario
    - \* diversa dall'azione di restituzione che presuppone che l'attore agisca in giudizio vantando un diritto alla restituzione nascente da un rapporto contrattuale
- Azione negatoria (negatoria servitutis) Art 949 -> azione esercitata dal proprietario chi molesti il suo godimento del bene -> si chiede al giudice di far cessare la molestia di fatto o di diritto
  - È sufficiente provare di avere un valido titolo di acquisto della proprietà
  - Speculare all'azione confessoria Art 1079 -> tutela diritti reali di godimento
- Azione di regolamento dei confini Art 950 -> si chiede al giudice di stabilire l'esatto confine tra beni immobili quando vi siano incertezze in merito all'estensione di proprietà contigue
  - Si ammette qualsiasi mezzo di prova ma se queste non son sufficienti il giudice può far riferimento alla mappa catastale
- Azione di apposizione di termini Art 951 -> esercitata quando i termini tra fondi contigui mancano (presuppone la certezza dei confini)

-> Diritto di prelazione = qualora si voglia vendere il bene ad un terzo

- deve esser disposto dal legislatore
- nel caso di bene vincolato è necessario prima offrire tale bene allo Stato poi a terzi

-> Perdita del diritto per espropriazione -> Art 42 cost

- Interesse generale
- Indennizzo

\* Art 838: possibilità di espropriare beni se determinano un deperimento per il decoro della città

-> Requisizioni: Art 835: possibile requisizioni in caso di gravi necessità civili, militari o pubbliche in cambio di un'indennità (si sottrae la disponibilità del bene al proprietario)

La pertinenza segue le sorti del bene principale → l'alienazione del bene principale comprende la pertinenza

\* Ex: se vendo il quadro: dipinto + cornice

→ le parti possono accordarsi diversamente e vender le cose separatamente

**Universalità di fatto** (Art 816) = complesso di beni mobili dello stesso soggetto con destinazione unitaria

**Universalità di diritto** = beni non omogenei considerati dalla legge come un unicum, una sola cosa (ex patrimonio ereditario che si ottiene con testamento)

**Frutti** (Art 820) → distinguibili in:

- **Naturali** = provengono direttamente dalla cosa
  - \* Vendita aleatoria: si fonda su un rischio
- **Civili** = si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia → si ottengono dal corrispettivo del godimento di terzi (ex canone di affitto)
- 

**Trasferimento** → i beni si trasmettono attraverso:

- **Donazione** = richiede come forma l'atto pubblico
- **Consegna** = donazione di bene mobile di modico valore

→ nel caso di vendita di un bene immobile o mobile registrato l'opponibilità è data dalla data di acquisto e non quella del contratto → chi per primo trascrive l'acquisto è proprietario indipendentemente dalla data d'acquisto (per i beni mobili l'opponibilità è data dal possesso)

Diritti reali di garanzia = pegno e ipoteca

→ il creditore può essere garantito dal debitore attraverso:

- **ipoteca** a garanzia del pagamento → bene immobile o mobile registrato
- **pegno** a garanzia del pagamento → bene mobile

\* **Energie** (Art 814) = se hanno valore economico si tratta di bene mobile

Ex: pannelli solari sono beni immobili ma l'energia solare no

## Possesso

Il possesso non è un diritto, bensì è l'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale

→ *Art 1140*: Il possesso è il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di un altro diritto reale → situazione di fatto di colui che si comporta, rispetto ad un certo bene, come se ne fosse proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su di esso.

Il diritto di proprietà ed il corrispondente possesso sono riuniti nella stessa persona, può accadere però che il diritto ed il possesso non facciano capo alla stessa persona. Es. un ladro si comporta come il possessore dell'oggetto rubato e viene qualificato come possessore illegittimo.

→ Il possesso è caratterizzato da due elementi:

- *Il corpus* = disponibilità materiale della cosa
- *L'animus possidendi* = intenzione di esercitare sulla cosa il potere corrispondente alla proprietà

È l'elemento psicologico che differenzia il possesso dalla detenzione. Sia possessore che detentore hanno la disponibilità materiale della cosa, la differenza sta nel fatto che:

il possessore si comporta da proprietario o titolare dell'oggetto, il detentore, invece, riconosce che la cosa che ha in possesso è di altri.

La detenzione infatti è costituita da:

*Il corpus* = disponibilità materiale della cosa

*L'animus detinendi* = relazione materiale nel rispetto dei diritti che il proprietario ha sul bene

\* si ha il *corpus* ma non *l'animus possidendi*

→ il legittimo proprietario ha un possesso mediato

→ si può distinguere in:

- Detenzione qualificata = il detentore sfrutta la materiale disponibilità del bene nel proprio interesse
- Detenzione non qualificata = il detentore acquisisce la materiale disponibilità del bene per ragioni di ospitalità o per ragioni di servizio

Es. l'inquilino (detenzione senza possesso) ed il meccanico (possesso senza detenzione) sono detentori in quanto, pur avendo la disponibilità del bene, riconoscono che la proprietà dello stesso appartiene al proprietario che ha concesso la casa e la macchina.

Il possesso si può acquistare:

a titolo originario: con l'apprensione della cosa (Tizio si impossessa della cosa abbandonata)

a titolo derivativo: A) con la materiale consegna dell'oggetto da un soggetto all'altro

b) senza consegna. In questo caso si distinguono:

traditio brevi manu: quando da detentori si diventa possessori, es. inquilino che acquista l'appartamento

costituto possessorio: quando da possessori si diventa detentori, es. proprietario vende la casa in cui continua ad abitare

## Usucapione

→ modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà e dei diritti reali di godimento a causa del possesso indisturbato che si protrae oltre un certo periodo di tempo

L'usucapione tutela il possessore e penalizza l'inerzia del titolare. Es. Aldo costruisce un sentiero sul terreno di Anna e lo percorre abitualmente per 20 anni. Se Anna si disinteressa per questo periodo di tempo, Aldo diventerà titolare della servitù di passaggio. Art. 1158 "la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento si acquisiscono per possesso continuato per 20 anni".

→ Differenze con la prescrizione:

Nella prescrizione il trascorrere del tempo porta alla perdita del diritto, nell'usucapione all'acquisto. La prescrizione si riferisce a tutti i diritti, l'usucapione a quello di proprietà e diritti reali di godimento

All'usucapione si applicano le regole dell'interruzione e della sospensione previste per la prescrizione.

- L'interruzione annulla il periodo precedente di possesso, il soggetto dopo l'interruzione dovrà possedere per altri 20 anni per usucapire il diritto.
- La sospensione arresta temporaneamente il decorso del termine, senza cancellare il tempo già trascorso. ha una disciplina analoga a quella della prescrizione (Art 2934):

→ requisiti:

- Possesso non violento o non clandestino (*nec vi nec clam*) e visibile e non occulto
- Trascorrere del tempo → deve essere continuativo senza interruzioni → colui che è stato spogliato del diritto può:
  - Non agire e quindi tollerare lo spoglio
  - Agire con un'azione possessoria per interrompere l'usucapione (o con atti materiali)

→ l'usucapione può essere di due tipi:

1. Usucapione ordinaria → quando il possesso è pacifico (= non violento), pubblico (= palese), continuo (= senza interruzione del legittimo proprietario). In questo caso:
  - 20 anni beni immobili, mobili, universalità di mobili, diritto reale di godimento su immobili
  - 10 per beni mobili registrati
2. Usucapione abbreviata → si verifica in meno tempo in presenza dei seguenti requisiti
  - ➔ 10 anni per gli immobili in caso di possesso, in buona fede, in base ad un titolo trascritto che sia debitamente idoneo (in astratto) a trasferire la proprietà → in astratto perché non è il legittimo proprietario:
    - 10 anni → per le universalità di mobili (ma non c'è bisogno che il titolo sia trascritto)
    - 3 anni → beni mobili registrati

10 anni per i beni mobili in caso di possesso in buona fede e si ha anche un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, l'acquisto segue la regola "possesso vale titolo" art. 1153, es. se Aldo acquista un quadro da un antiquario, e poi scopre che il bene apparteneva a Carlo e che l'antiquario non era legittimato a venderlo, l'acquisto di Aldo è salvo poiché in buona fede e Carlo non potrà chiedere la restituzione.

→ non possono essere acquisiti i beni del demanio mentre è ammissibile quella del patrimonio indisponibile

## Azioni a tutela del possesso → **POSSESSORIE**

→ perché si possa agire non è necessario essere legittimi proprietari ma è sufficiente dimostrare di essere possessori (*possideo quia possideo*)

→ mirano a ristabilire la situazione di possesso → le principali sono:

- Reintegrazione Art 1168 (entro 1 anno) → è possibile chiedere la reintegrazione del possesso in caso di spoglio violento (avvenuto con la forza) o clandestino
  - l'azione è concessa a chi abbia la detenzione della cosa per proprio interesse e non per servizio

→ è necessario che chi agisce deve dimostrare che la cosa era in suo possesso prima dello spoglio (non deve dar prova di essere il proprietario)

Il giudice, sulla base della semplice dimostrazione di possesso e dell'avvenuto spoglio, ordina la reintegrazione, e ciò avviene anche nel caso in cui il possessore sia illegittimo e lo spoglio sia stato fatto dal proprietario. Non sono tollerati gli atti di autotutela.

Es. Se Tizio occupa abusivamente la casa di Caio e questi accorgendosene lo caccia dall'appartamento e cambia la serratura, Tizio può esercitare l'azione di reintegrazione contro Caio un quanto è stato provato del possesso, seppur illegittimo, in modo violento. Carlo potrà rivendicare il possesso dell'immobile solo quando verrà ripristinata la situazione di fatto.

- Manutenzione → presuppone una molestia da parte di un terzo o uno spoglio non violento o clandestino  
Serve per fare rientrare l'attore nella disponibilità del bene (Art 1170)

Le molestie si distinguono in:

- molestie di fatto: si tratta di tutte quelle ingerenze materiali che impediscono l'esercizio del possesso (es. ostacoli frapposti all'esercizio della servitù)

- molestie di diritto: ogni dichiarazione di volontà rivolta a contestare l'altrui possesso (es. lettera con cui si intima ad un soggetto di non esercitare il possesso di un certo bene)

\* non vale per i beni mobili così da non impedire la circolazione di merci

### **Azioni a tutela della proprietà → PETITORIE**

➔ Accertano la titolarità della proprietà e si distinguono in:

- Azione di rivendicazione = far accettare il diritto di proprietà e ripristinare il proprietario nel possesso del bene

*Art 948* → esercitata da chi afferma di essere proprietario di un bene nei confronti di un soffitto che ne abbia il possesso al fine di ottenerne il recupero

Probatio diabolica → bisogna dimostrare che chi possiede il bene lo fa senza titolo + di essere il legittimo proprietario

\*diversa dall'azione di restituzione che presuppone che l'attore agisca in giudizio vantando un diritto alla restituzione nascente da un rapporto contrattuale

- Azione negatoria = far accertare l'inesistenza di diritti altrui sul proprio bene

*Art 949* - > azione esercitata dal proprietario chi molesti il suo godimento del bene → si chiede al giudice di far cessare la molestia di fatto o di diritto

È sufficiente provare di avere un valido titolo di acquisto della proprietà

Speculare all'azione confessoria *Art 1079* → tutela diritti reali di godimento

- Azione di regolamento di confini = (avviene fra due proprietari di fondi confinanti) e consiste nel far accertare l'estensione dei due fondi ed i confini reciproci

*Art 950* → si chiede al giudice di stabilire l'esatto confine tra beni immobili quando vi siano incertezze in merito all'estensione di proprietà contigue

Si ammette qualsiasi mezzo di prova ma se queste non son sufficienti il giudice pu far riferimento alla mappa catastale

- Azione di apposizione di termini = (avviene fra due proprietari di fondi confinanti) e consiste nel far apporre a spese comuni i segni lapidei (siepi, reti...) per delimitare il confine fra i due fondi

Art 951 → esercitata quando i termini tra fondi contigui mancano (presuppone la certezza dei confini)

### Azione a tutela della servitù

-Azione confessoria = (avviene fra il titolare di servitù o di un altro diritto reale limitato e chi contesta tale diritto) l'obiettivo è far accertare il diritto ad inibire le turbative

L'azione confessoria è speculare all'azione negatoria, infatti, l'azione negatoria mira a far dichiarare l'inesistenza di un diritto reale limitato mentre l'azione confessoria mira a far dichiarare l'esistenza di un diritto reale limitato

→ Diritto di prelazione = qualora si voglia vendere il bene ad un terzo

- deve esser disposto dal legislatore
- nel caso di bene vincolato è necessario prima offrire tale bene allo Stato poi a terzi

→ Perdita del diritto per espropriazione → Art 42 cost

- Interesse generale
- Indennizzo

\* Art 838: possibilità di espropriare beni se determinano un deperimento per il decoro della città → Requisizioni: Art 835: possibile requisizioni in caso di gravi necessità civili, militari o pubbliche in cambio di un'indennità (si sottrae la disponibilità del bene al proprietario)

### Azioni di nunciazione

→ tendono a conservare uno stato di fatto e hanno come finalità essenziale quella cautelare → mirano ad evitare un danno in attesa della liceità del fatto

→ tali azioni possono essere esperite dal possessore, dal proprietario e dal titolare (ma non dal detentore)

→ azioni principali:

- Azione di nuova opera Art 1171 → tutela chi abbia motivo di temere che da una nuova opera (iniziata da <1 anno e non terminata) possa derivare un danno alla cosa di proprio possesso → diciamo che postula un *non facere*

il giudice può vietare la prosecuzione dell'opera, imporre eventuali cautele (= modalità e cauzioni)

- Azione di danno temuto Art 1172 → tutela i soggetti che abbiano ragione di temere che da un edificio, albero o altra cosa possa derivare un pericolo di danno grave e prossimo
  - \* non deriva da una nuova opera ma dall'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di pericolo → per questo diciamo che postula un *non facere*
  - \* il giudice può disporre tutto ciò che è necessario per evitare il danno

Possesso vale titolo → Art 1153 → norma che consente un'agevole circolazione dei beni mobili

→ se taluno acquista un bene mobile a *non domino*, in buona fede, in base a un titolo astrattamente idoneo e ne consegue il possesso, egli ne diviene proprietario

- Possesso → viene tutelato l'acquirente solo se vi sia già stata la consegna

- Buona fede → viene tutelato l'acquirente che nel momento in cui acquista è in buona fede (= non sa di ledere un diritto altrui):
  - \* non è in buona fede chi ignora che l'alienante non dispone del diritto della cosa (circostanze dubbie)
  - \* la buona fede è sempre presunta → è colui che invoca la mala fede a doverla provare
  - \* La buona fede è sufficiente che esista fino al momento della consegna della cosa
- Titolo astrattamente idoneo → ci deve esser un negozio idoneo al trasferimento della proprietà (valido sia per l'oggetto sia per la capacità di agire del venditore).

→ l'acquisto avviene a titolo originario

### **Possesso e conflitti**

→ beni mobili → l'Art 1155 disciplina l'ipotesi della doppia alienazione mobiliare → il proprietario aliena lo stesso bene a due soggetti diversi

- si conferma la regola del possesso vale titolo
- diventa il legittimo proprietario:
  - \* chi per primo ne acquista il possesso
  - \* chi per primo abbia ottenuto la consegna del bene

→ diritti personali di godimento → ci si comporta analogamente ai beni mobili

- esempio classico: contratto di locazione → prevale chi per primo ottiene il godimento del bene →

beni immobili → il criterio di soluzione tra più aventi causa è la priorità della trascrizione

- \* trascrizione = formalità che serve a rendere pubblici gli atti con cui viene trasferito un diritto reale su un bene immobile o mobile registrato

## Publicità dei fatti giuridici e trascrizione

**Publicità** = strumenti che hanno la funzione di rendere noti i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti → beni immobili e mobili → registri in cui si trascrivono gli atti

**Publicità dichiarativa** = pubblicità finalizzata a rendere l'atto opponibile a terzi, ossia efficace nei loro confronti.

Es. Viene acquistato un immobile e non viene trascritto nel registro immobiliare, agli occhi dei terzi, l'immobile risulta ancora proprietà del venditore. Stessa cosa accade se un veicolo acquistato non viene trascritto nel PRA, pubblico registro automobilistico.

**Publicità costitutiva** = pubblicità che incide sull'esistenza stessa della situazione giuridica

Es. per la costituzione di una società di capitali è necessario che sia registrata nel registro delle imprese.

**Publicità sanante** = quando un atto nullo o annullabile sia stato trascritto 5 anni prima della trascrizione della domanda giudiziale diretta a far valere la nullità e l'annullabilità dello stesso.

Es. Tizio vende a Caio un terreno. Caio lo vende a Sempronio, il quale trascrive il suo acquisto prima della domanda di annullamento del contratto tra Tizio e Caio (domanda presentata da Tizio in quanto 16enne al momento della vendita e quindi incapace legalmente).

Questo atto di trascrizione ha l'effetto di salvaguardare i diritti di chi acquista da chi non aveva diritto di vendere: la sentenza che accerterà la nullità della vendita non sarà opponibile a chi, acquirente in buona fede, avrà proceduto a trascrizione.

**Publicità Notizia** = atti che devono esser resi noti per meri fini informativi.

Es. la pubblicazione del matrimonio svolge semplicemente un ruolo di pubblicità notizia la cui finalità è quella di consentire di presentare eventuali opposizioni alla celebrazione, pertanto, l'omessa pubblicazione non incide sulla validità del matrimonio. La non pubblicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa agli sposi (art. 134)

**Forme di pubblicità** = trascrizione, pubblicità commerciale, pubblicità delle successioni...

**Catasto** = pubblico registro nel quale sono censiti i beni immobili presenti nel territorio nazionale e i loro passaggi di proprietà → finalità esclusivamente fiscale

**Trascrizione** = formalità che serve a rendere pubblici gli atti e rende opponibile a terzi l'acquisto (non incide su validità o effetto dell'atto) → nel più breve tempo possibile

- **Atti soggetti a trascrizione:**

→ Contratti traslativi di proprietà

→ Contratti traslativi/modificativi di diritti reali limitati su beni immobili

→ Contratti di locazione >9 anni

→ Contratti preliminari di trasferimento di immobili

→ Accettazione eredità

→ Atto costitutivo di un vincolo di destinazione = atto in forma pubblica per mezzo del quale dei beni immobili sono destinati a realizzazione di interessi meritevoli di tutela:

- Tempo max di 90 anni se a favore di un ente o durata della vita se persona fisica
- I beni vincolati costituiscono un patrimonio separato (possono essere impiegati e sono oggetto di esecuzione solo per determinati scopi)

→ Domande giudiziali = atti di citazione in giudizio

- Scopo → quello di prenotare degli effetti della futura trascrizione dell'eventuale sentenza di accoglimento della domanda stessa (il rigetto rende inefficace la relativa trascrizione)

- Il criterio cronologico non è l'unico applicabile → ex: domanda di annullamento e domandi di accertamento della nullità

- **Formalità:**

→ Si può eseguire solo in forza di sentenza, atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata giudizialmente accertata

→ E' necessario che chi domanda la trascrizione presenti copia del titolo

- **Efficacia dichiarativa** = possibilità di rendere opponibile ai terzi → chi trascrive per primo prevale
- **Principio della continuità** = nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni effettuate contro l'acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto → se la serie di trascrizioni è interrotta, le trascrizioni successive sono inefficaci finché non viene colmata la lacuna

\* **Terzi** = coloro i quali hanno acquistato un diritto in conflitto con quello risultante dall'atto trascritto

**Annotazione** = formalità che si esegue nei registri immobiliari → è relativa ad una precedente trascrizione

→ occorre sempre annotare:

- La relativa dichiarazione di nullità
- L'intervenuto annullamento
- La rescissione e la risoluzione
- La sopravvenuta inefficacia derivante dall'avveramento di una condizione risolutiva

## DIRITTI REALI LIMITATI

Diritti reali limitati = hanno un contenuto meno ampio del diritto reale per eccellenza, il diritto di proprietà

-> sono divisi in:

- Diritti reali di godimento
  1. Usufrutto
  2. Uso e Abitazione
  3. Superficie
  4. Servitù prediale
  5. Enfiteusi
- Diritti reali di garanzia
  1. Pegno
  2. Ipoteca

## DIRITTI REALI DI GODIMENTO

-> diritti su "cosa altrui" -> *iura in re aliena*

-> diritto elastico -> ci sono due soggetti: un proprietario e un titolare di diritto reale minore -> la compresenza di questi soggetti indica una compressione del diritto di proprietà

**I. Usufrutto Art 981** = diritto di godere della cosa altrui e di trarne i frutti, con l'obbligo di rispettare la destinazione economica

\* Sono ammessi miglioramenti con riferimento alla cosa oggetto di usufrutto

-> caratteristiche:

- L'usufruttuario può sfruttare il bene quasi al pari di un proprietario
- Carattere temporaneo = la nuda proprietà torna ad essere piena quando l'usufrutto si estingue
- Durata:
  - Se costituito a favore di persona giuridica = 30 anni
  - se costituito a favore di persona fisica = vita dell'usufruttuario (usufrutto vitalizio)
- Possono essere oggetto di vitalizio tutti i beni (anche quelli deteriorabili) tranne quelli consumabili
- Modi di costituzione:
  1. Contratto = può essere a titolo gratuito (donazione) o a titolo oneroso. Il contratto può essere:
    1. Contratto in cui il proprietario costituisce l'usufrutto a favore di un terzo
    2. Contratto in cui il proprietario cede la proprietà di un bene ma riservandosi l'usufrutto
  2. Testamento = il testatore lascia la nuda proprietà ad un soggetto e il diritto di usufrutto ad un altro -> di regola al termine dell'usufrutto il nudo proprietario diviene unico proprietario
  3. Usucapione = teoricamente possibile nonostante sia difficilmente applicabile in quanto è pressoché impossibile delirare la distinzione tra possesso di proprietà e possesso di usufrutto
- Può essere sottoposto ad esecuzione forzata e può essere soggetto ad ipoteca
- Usufrutto congiuntivo = data la morte di uno dei due coniugi, l'usufrutto si consolida in capo all'altro
- Quasi usufrutto = beni consumabili -> vanno restituiti non gli stessi beni ricevuti, ma dello stesso genere
- Diritti:
  - Diritto di godere della cosa e dunque di conseguire il possesso
  - Possesso a titolo di usufruttuario e non di proprietario
  - Possibilità di godere della cosa senza limite alcuno (il godimento può essere diretto o indiretto)
    - \* alla morte del 1° usufruttuario, il nudo proprietario riacquista la piena proprietà
  - Diritto di acquistare i frutti naturali e civili della cosa
  - Diritto di disporre del diritto di usufrutto -> l'usufrutto è cedibile (se non impedito nel titolo)
    - \* senza aggirare il limite della temporaneità
- Obblighi = l'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto di diritto, a termine ha l'obbligo di:
  - Conservazione del bene oggetto del diritto di usufrutto -> diligenza del buon padre di famiglia
  - Obblighi accessori: fare l'inventario e prestare garanzia, conservazione
  - Obblighi in merito alle spese di manutenzione:
    - Spese ordinarie -> a carico dell'usufruttuario
    - Spese straordinarie:
      - se derivano dalla negligenza dell'usufruttuario -> a suo carico
      - se superano i limiti di conservazione -> a carico del proprietario (somma per remunerare)

- Estinzione:
  - Scadenza del termine o morte usufruttuario
  - Prescrizione estintiva 20ennale
  - Consolidazione = si riunisce usufrutto e nuda proprietà in capo allo stesso soggetto
  - Provvedimento del giudice
  - Perimento totale della cosa
  - Abuso del diritto

## II. Uso e abitazione

-> si distinguono dall'usufrutto per profilo quantitativo ma non qualitativo

-> **diritto di abitazione** = diritto di abitare una cosa limitatamente ai bisogni propria e della propria famiglia

-> **diritto di uso** = diritto di servirsi della cosa e di raccoglierne i frutti, limitatamente ai bisogno del titolare e della sua famiglia

\* diritto di abitazione è diverso da diritto di uso di un abitazione -> primo caso si può solo abitare, secondo anche utilizzare per uffici, negozi, fondi...

-> sono entrambi diritti personalissimi -> non cedibili; non oggetto di sequestro o sottoposti ad esecuzione

-> il bene in oggetto non può esser dato in godimento a terzi

## III. Servitù prediale

-> peso imposto su un fondo (= fondo servente) per una utilità oggettiva a favore del proprietario di un fondo diverso (= fondo dominante)

\* servitù prediale instaura una relazione tra fondi diversa da servitù irregolari costituite a favore di una persona fisica

-> principi fondamentali:

- Non può mai essere imposto un dovere positivo in capo al proprietario del fondo servente, ma solo un non fare (non fare) o un pati (sopportare)
- La servitù presuppone che i fondi appartengano a proprietari diversi
- I fondi devono essere vicini non in senso assoluto, ma in modo che uno possa arrecare utilità all'altro
- Il principio generale è quello di soddisfare i bisogni del titolare del fondo dominante con il minor sacrificio possibile per il titolare del fondo servente
  - Il titolare del fondo dominante non deve far nulla che gravi ulteriormente sul fondo servente
  - Il titolare del fondo servente non deve rendere più incomodo l'esercizio della servitù

-> si costituiscono:

- **Coattivamente** = la legge attribuisce al proprietario di un fondo il diritto di costituire una servitù
  - È necessario un contratto tra i proprietari dei due fondi -> in mancanza sentenza costitutiva
  - C'è un'indennità da pagare -> il proprietario del fondo servente può opporsi prima del pagamento
  - Le principali fattispecie sono: acquedotto o elettrodotto coattivo e passaggio coattivo
  - Il legislatore fa in modo che il sacrificio del proprietario del fondo dominante sia il minore possibile
- **Volontariamente**:
  - Contratto = riferendosi ad un diritto reale immobiliare, deve esser per iscritto e trascritto
  - Testamento = anche esso soggetto a trascrizione
  - \* le servitù non apparenti possono esser costituite solo volontariamente
- **Usucapione** = solo nel caso di servitù apparenti (= richiedono opere visibili e permanenti)
- **Per destinazione del padre di famiglia** = ha luogo quando mediante ogni genere di prova è dimostrabile che i fondi ora divisi erano in origine posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. In caso di opera visibile si costituisce ex legge una servitù corrispondente allo stato di fatto preesistente

-> si estinguono:

- Rinuncia da parte del titolare del fondo dominante (deve esser fatta per iscritto)
- Scadenza del termine
- Confusione (si riunisce in capo allo stesso soggetto proprietà del fondo dominante e servente)
- Prescrizione estintiva 20ennale ( se non c'è esercizio della servitù)
  - \* servitù affermative discontinue (=richiedono la condotta umana) -> il termine decorre dall'ultimo atto di esercizio della servitù
  - \* servitù affermative continue o servitù negative -> il termine decorre da quando si verifica un fatto contrario con l'effettivo esercizio della servitù

#### **IV. Diritto di superficie**

-> si tratta di deroga del principio di accessione -> proprietario del suolo ≠ proprietario della costruzione

-> consiste:

- Diritto di un soggetto diverso dal proprietario del suolo di costruire su fondo altrui (mantenendo la proprietà dell'immobile costruito)
- Nella proprietà separata di una costruzione già esistente di cui un soggetto diverso dal proprietario diviene titolare
  - \* vale per tutte le costruzioni ma non per piante e piantagioni

-> può essere perpetua oppure a termine

- \* se quando si estingue il diritto temporaneo di superficie grava un diritto di usufrutto sul terreno, l'usufrutto si estende anche alla costruzione. Mentre se il suolo è ipotecato, nel momento in cui si estingue il diritto di superficie, l'ipoteca non si estende alla costruzione

-> si estingue:

- Scadenza del termine in caso di temporaneità
- Confusione = si riunisce in capo allo stesso soggetto proprietà del suolo e proprietà superficiali
- Rinuncia da parte del titolare
- Prescrizione estintiva 20ennale
  - \* nel caso di diritto di costruire un immobile, quest'ultimo si estingue nel caso in cui, per i successivi 20 anni non venga esercitato il diritto di costruzione. Se si è in presenza di un edificio già eretto, il diritto di superficie non si prescrive

-> diritto di superficie previsto dal legislatore si ha nel condominio in quanto ci sono due proprietà separate: ex giardino condominiale che appartiene a tutti e singole proprietà

#### **V. Diritto di enfiteusi**

-> in voga anticamente tra in quanto idoneo a consentire lo sfruttamento di latifondi incolti

-> il proprietario concede per un periodo (almeno 20 anni) o in perpetuo il fondo con l'obbligo dell'enfiteuta di coltivare e migliorare il fondo e pagare un canone

-> l'enfiteuta ha poteri di godimento sovrapponibili a quelli del proprietario e può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi sia per testamento

- \* potere di godimento che spetta all'enfiteuta = dominio utile
- \* potere di godimento che spetta al nudo proprietario = dominio diretto

-> diritto di affrancazione = diritto di divenire proprietario pagando una somma

-> potere di devoluzione = potere del titolare di far cessare l'enfiteusi in caso di inadempimento dei termini

-> si estingue:

- Devoluzione
- Affrancazione
- Prescrizione ventennale

# OBBLIGAZIONI

## I. IL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Obbligazione = rapporto giuridico in cui un soggetto (debitore) è obbligato ad osservare una certa condotta (dare, fare o non fare) nei confronti di un altro soggetto (creditore)

-> I soggetti del rapporto sono individuati nel momento in cui il rapporto viene a esistenza anche se talvolta l'individuazione è possibile solo in un secondo momento (ex promessa al pubblico)

### Carattere patrimoniale

Art 1174: Obbligazione = rapporto giuridico tra debitore e creditore in forza del quale il primo si obbliga ad eseguire una prestazione di carattere economico (= deve esser suscettibile di valutazione economica) per soddisfare un interesse anche *non* patrimoniale del creditore.

Oggetto dell'obbligazione = prestazione di carattere patrimoniale

- \* il debitore adempie correttamente alla prestazione cui è dovuto solo se il creditore rimane soddisfatto
- \* è nell'interesse del creditore indicare i corretti parametri di adempimento

### Fonti e classificazioni

Art 1173: le obbligazioni possono derivare da contratto, fatto illecito o ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento (ex promesse unilaterali, gestione di affari altrui, pagamento dell'indebito e arricchimento senza giusta causa)

-> Esiste una tripartizione delle prescrizioni che possono essere:

- Di dare = sia trasferire un diritto che consegnare fisicamente un bene -> ex venditore
- Di fare -> ex appaltatore
- Di non fare -> ex non fare concorrenza

-> La patrimonialità della prestazione:

- Oggettiva -> la prestazione ha valore di mercato
- Soggettiva -> sono le parti ad attribuire valore di mercato

-> Le obbligazioni possono definirsi:

- Obbligazioni con prestazioni fungibile = quando per il creditore è indifferente che la prestazione sia compiuta dal debitore o da qualcun altro (prestazioni di risultato, prestazioni di pagamento)
- Obbligazioni con prestazione infungibile = quando per il creditore è fondamentale che la prestazione sia compiuta dal debitore che quindi non può esser sostituito (prestazioni mediche)
- Obbligazioni di mezzi = al creditore non è garantito un risultato e la prestazione consiste nello svolgimento dell'attività in maniera diligente (medico) -> non c'è garanzia che si ottenga il risultato
- Obbligazione di risultato = la prestazione deve consistere nel raggiungimento di un risultato (idraulico). Al debitore interessa esclusivamente il risultato oggetto del contratto
  - \* esistono casi dubbi come quello del contratto di consulenza stipulato con un commercialista
- Obbligazioni pecuniarie = obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro:
  - Debito di valuta -> assoggettate al principio nominalistico = la svalutazione monetaria è a carico del creditore
  - Debito di valore -> si riferiscono al valore monetario di un bene
    - > debiti liquidi ed esigibili prevedono interessi convenzionali tranne se le parti si accordano diversamente

**Divieto anatocismo** = interessi non possono produrre a loro volta interessi (l'interesse non è sommato al capitale per produrre interessi più alti)

-> Art 1175: regola della correttezza -> creditore e debitore devono comportarsi secondo tale regola

-> Art 1176: diligenza -> il debitore deve adempiere all'obbligazione con diligenza, utilizzando il comportamento del buon padre di famiglia (*bonus pater familias*). L'articolo pone due regole:

1. Diligenza ordinaria -> diligenza del buon padre di famiglia
2. Diligenza maggiore -> prestazione di carattere professionale (Art 2236: responsabilità del professionista)

**Obbligazioni civile** = il debitore è giuridicamente vincolato ad eseguire la prestazione

**Obbligazioni naturali** = il debitore non è giuridicamente tenuto ad adempiere all'obbligazione ma esegue spontaneamente una prestazione in virtù di doveri morali o sociali (ex: debito da gioco, debito prescritto)

-> l'obbligazione naturale non è soggetta a ripetizione dell'indebito (= non può invocare l'assenza di obbligo giuridico per riottenere la somma versata)

\* eccezione se la prestazione sia stata eseguita da un incapace

-> obbligazione naturale rappresenta una *causa solvendi* ma non possiede *causa obligandi*

\* non va confusa con la donazione -> *animus donandi*

-> l'adempimento di obbligazione naturale prevede che:

1. il soggetto sia capace
2. l'adempimento sia spontaneo
3. la prestazione sia proporzionale

## II. L'ADEMPIMENTO

**Luogo** -> *Art 1182*: il luogo dell'adempimento è determinato dall'accordo delle parti ovvero dagli usi o, in mancanza, è desunto dalla natura delle prestazioni:

- Cosa determinata = nel caso di obbligazione avente oggetto la consegna di una cosa certa e determinata, essa va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava nel momento in cui è sorta l'obbligazione
- Somma di denaro = nel caso di obbligazioni aventi oggetto somme di denaro vadano eseguite al domicilio del creditore -> *obbligazioni portables*
- Cose fungibili = in tutti gli altri casi l'obbligazione va eseguita al domicilio che ha il debitore al momento della scadenza -> *obbligazioni querables*

**Tempo** -> *Art 1183*: se le parti non hanno altrimenti stabilito, l'obbligazione va eseguita immediatamente ed è quindi immediatamente esigibile

-> se gli usi o la natura della prestazione, ossia modo e luogo dell'esecuzione, rendono necessario un termine entro il quale deve essere eseguita la prestazione, e le parti non so scordino in proposito, detto termine può esser chiesto al giudice

1. Termine a favore del debitore (*Art 1184*) -> se è stabilito un termine per l'esecuzione dell'obbligazione, questo si presume a favore del debitore:
  - Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine -> l'obbligazione diventa esigibile solo al termine della data di scadenza
  - Il debitore può adempiere in anticipo rispetto alla data di scadenza e il creditore non può rifiutare tale prestazione -> *rinuncia implicita al termine* da parte del debitore
    - \* *Art 1186* -> eccezione: **decadenza del beneficio del termine** = qualora il debitore ponga in essere una condotta tale da mettere in pericolo l'attesa da parte del creditore egli decade dal beneficio del termine (applicazione della regola della correttezza)
2. Termine a favore del creditore -> nel caso in cui un termine è più utile al creditore:
  - Il debitore non può adempiere prima della data di scadenza fissata e se lo facesse il creditore potrebbe rifiutare
  - Il creditore potrebbe richiedere l'adempimento anticipato purché avvisi il debitore con un congruo preavviso -> *rinuncia implicita al termine* da parte del debitore
3. Termine a favore di entrambi -> è necessario che i soggetti lo specifichino:
  - Nessuno dei due può anticipatamente pretendere l'adempimento o svolgere la prestazione
  - Se entrambi son d'accordo, possono accordarsi prima

### Capacità dei soggetti

\* negli articoli seguenti: *pagamento* = adempimento di un'obbligazione in generale

1. Adempimento dell'incapace (*Art 1191*) -> il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare l'adempimento a causa della propria incapacità. Bisogna analizzare se al momento del sorgere dell'obbligazione il soggetto era capace e se così è, la sua capacità al momento dell'adempimento è irrilevante -> L'adempimento rappresenta un atto materiale dovuto e neutro per il debitore -> non lo impoverisce economicamente a differenza dell'assunzione dell'obbligazione

\* la norma si riferisce all'incapace legale e a quello naturale posto

\* se il debitore non adempie il creditore può ottenere la soddisfazione dell'interesse contro la volontà del primo

2. Adempimento all'incapace (*Art 1190*) -> il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore (= non è un pagamento ben eseguito). Il creditore deve essere legalmente capace affinché:
- Il pagamento effettuato all'incapace non venga disperso
  - Il creditore possa verificare le sette l't's a dell'adempimento e rilasciare una quietanza
    - \* il debitore che ha eseguito una prestazione nei confronti di un creditore incapace è libero qualora dimostri che il pagamento sia andato comunque a beneficio del creditore

### **Legittimazione a ricevere il pagamento**

-> *Art 1189*: I soggetti legittimati a ricevere il pagamento sono:

- Il creditore stesso
- Un suo rappresentante legale
- Una persona autorizzata dalla legge dal giudice indicato dallo stesso creditore (talvolta è la legge a decidere il soggetto come nei casi di pignoramento di un credito)

-> Se un pagamento non è fatto nelle mani del soggetto legittimato a riceverlo il debitore non è liberato. Si hanno eccezioni nel caso in cui:

- Il creditore notifici l'avvenuto pagamento
- Il debitore dimostra che il pagamento è andato comunque a vantaggio del creditore
- Caso dell'indebito soggettivo *Art 1189*: pagamento a favore del creditore apparente, ossia un soggetto terzo che in base a circostanze univoche appariva come il legittimo creditore. In questo caso il debitore risulta liberato e il creditore apparente deve restituire al reale creditore

-> qualora la prestazione sia fungibile è possibile che un terzo adempia spontaneamente ad un debito altrui (ex genitore)

- È fondamentale che il terzo sia consapevole di pagare un debito altrui
- Non è necessario il consenso del debitore (anche a sua insaputa)
- Il creditore non può rifiutare l'adempimento offerto dal terzo -> se è il debitore a chiederglielo il creditore ha la facoltà di rifiutare la prestazione
- Viene considerato come un atto negoziale e presuppone la capacità del solvens
- Il terzo può richiedere al debitore la restituzione di quanto prestatato (ex pregresso accordo o azioni di arricchimento senza causa)

### **III. L'INADEMPIMENTO**

**Inadempimento** = se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta:

- inadempimento assoluto = quando la prestazione è mancata del tutto
- inadempimento relativo = quando il debitore ha eseguito la prestazione, ma non in maniera esatta:
  - ademp. parziale = la prestazione, sebbene vi sia stata, non può dirsi esattamente eseguita
  - ademp. tardivo = il debitore ha adempiuto in ritardo
  - ademp. difettoso o privo delle caratteristiche delle qualità convenute tra le parti

#### **Responsabilità per inadempimento**

Inadempimento => genera responsabilità per inadempimento => genera l'obbligo di risarcire i danni

-> impossibilità aggravata = bene definito solo nel genere

**Art 1218** -> pone a carico del debitore una responsabilità quasi oggettiva:

il debitore che non esegue la prestazione dovuta in maniera esatta è tenuto al risarcimento del danno salvo che provi che su inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da *causa a lui non imputabile* (= al di fuori della sua sfera di controllo)

- \* il debitore può organizzarsi per l'adempimento Emilio crede purché lo faccia

-> una giustificazione all'inadempimento si potrebbe avere solo nel caso in cui il bene sia limitato

-> obbligazioni pecuniarie: il verificarsi di impossibilità per causa non imputabile e praticamente impossibile

- \* può talvolta essere giustificato in ritardo se si verificano circostanze che impediscono l'adempimento non solo a quel debitore ma chiunque si trovi in quella situazione

- Responsabilità per inadempimento = *Art 1218*-> valutazione obbligazioni di risultato
- Diligenza dovuta = *Art 1176* -> valutazione obbligazioni di mezzo
  - => a seconda della natura dell'obbligazione viene valutata la responsabilità

-> responsabilità del debitore per fatto dei propri ausiliari = *Art 1228* -> il debitore che nell'adempimento di obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi (sia che si tratti di un lavoratore subordinato che di un soggetto autonomo)

**Risarcimento del danno**

Art 1223 -> all'inadempimento è collegato il risarcimento del danno che può essere riferito:

- al danno emergente = perdita subita per effetto dell'inadempimento
- al lucro cessante = al mancato guadagno

-> il risarcimento si estende ai soli danni prevedibili nel momento in cui è sorta l'obbligazione

- \* nel caso del dolo del debitore la regola della prevedibilità non si applica

-> nesso di causalità = il debitore deve risarcire solo i danni che costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento

-> liquidazione equitativa = laddove il danno non sia determinabile nel suo ammontare il giudice provvede a determinare l'ammontare del danno secondo il proprio apprezzamento

Art 1227:

1. Concorso di colpa del creditore = qualora il creditore abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento diminuisce in base alla gravità della colpa e alle conseguenze che ne siano derivate
2. Danno evitabile = il risarcimento non è dovuto qualora il danno sarebbe stato facilmente evitabile se il creditore avesse usato l'ordinaria diligenza (interruzione del nesso di causalità)

-> **Clausole di esonero da responsabilità** = clausole previste da alcune norme del codice civile, che mirano a limitare o escludere la responsabilità di una o di entrambe le parti

- \* sono nulle quelle che escludono la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave
- \* sono ammesse solo quelle per il caso di colpa lieve nonostante in taluni tipi contrattuali contrattuali non siano ammesse neanche quella

**Mora debendi**

Mora del debitore = ritardo qualificato

-> il debitore è in mora solo qualora vi venga costituito mediante un atto del creditore attraverso intimazione o richiesta per iscritto

- \* il solo ritardo non genera automaticamente gli effetti della mora

-> mora ex persona = se ha origine dall'intimazione scritta del creditore

-> mora ex re = si verifica nei casi previsti dalla legge:

- Se l'obbligazione deriva da fatto illecito
- Se il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere
- Se non il termine sia scaduto e l'obbligazione sia portabile

-> se si tratta di un'obbligazione pecuniaria -> si aggiungono gli interessi legali

-> rischio impossibilità sopravvenuta -> il debitore in mora risponde dell'inadempimento anche qualora la prestazione sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile

-> unico caso in cui il debitore può liberarsi da responsabilità e se prova che il perimento dell'oggetto della prestazione sarebbe avvenuto ugualmente anche presso il creditore

**Mora credendi**

-> il creditore è in mora quando non riceve la prestazione che gli è dovuta o non compie ciò che è necessario perché il debitore possa adempiere

-> il rifiuto o la mancanza di cooperazione del creditore deve esser illegittima

- \* il creditore non è in mora se rifiuta legittimamente una prestazione di adempimento parziale

-> offerta alla buona = offerirà non fatta secondo i modi e i tempi che le conferiscono la solennità necessaria a rendere in mora il creditore ma che ha lo scopo di evitare la mora al debitore

-> offerta formale = fatta da un pubblico ufficiale (notaio o ufficiale giudiziario). Eseguita:

- offerta per intimazione = mediante notificazione di intimazione a ricevere la prestazione
- offerta reale = recandosi al domicilio del creditore ed offrendogli il denaro, i titoli, le cose mobili
  - \* necessario in caso di obbligazioni portarle (= con offerta di denaro)

-> principali effetti:

- l'impossibilità sopravvenuta della prestazione viene a gravare sul creditore e non più sul debitore
- dal giorno della mora non sono più dovuti gli interessi legali o conferme convenzionali -> non sono più dovuti i frutti civili che si producono nel caso di obbligazioni pecuniarie
- sono dovuti al debitore ulteriori danni subiti in conseguenza del rifiuto del creditore
- sono dovute al debitore eventuali spese di custodia e conservazione conseguenti alla mora

-> con la mora del creditore il debito il debitore non è liberato dal suo obbligo

- deposito liberatorio = dal momento del deposito l'obbligazione che grava sul debitore è estinta

-> obbligazioni di dare -> offerta formale

-> obbligazioni di fare -> offerta formale o offerta alla buona:

- non è necessario l'intervento di un pubblico ufficiale
- per estinguere l'obbligazione non è possibile sfruttare il deposito cauzionale ma deve verificarsi una delle seguenti circostanze:
  - maturazione del termine di prescrizione
  - impossibilità della prestazione
  - lungo periodo che intercorre tra la messa a mora del creditore

#### **IV. ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

-> Diversi modi per l'estinzione delle obbligazioni divisibili in due macro aree:

- **Satisfattivi** (A - P - C - C) = l'obbligazione si estingue con la soddisfazione del creditore
    1. **Adempimento** = eseguo la prescrizione, l'obbligazione si estingue e il creditore è soddisfatto
    2. **Prescrizione in luogo di adempimento** = eseguo una prestazione diversa che viene accettata dal creditore il quale si ritiene ugualmente soddisfatto [equivale ad adempimento]
      - \* diversa dalla novazione oggettiva
    3. **Confusione** = la qualità di debitore e creditore si riuniscono in capo allo stesso soggetto
    4. **Compensazione** (Art 1243) = entrambi i soggetti hanno la qualifica di creditore e debitore:
      - Legale -> non si applica *ex lege* ma deve esser richiesta qualora :
        - i reciproci debiti e crediti siano liquidi ed esigibili
        - le reciproche posizioni creditorie non sono sottoposte a termini o condizioni
        - i crediti hanno per oggetto beni fungibili ed omogenei
      - Volontaria -> sono le parti a stabilire le regole della compensazione nel caso in cui manchi qualche presupposto della compensazione legale
      - Giudiziaria -> pronunciata dal giudice se il debito non è liquido ma di facile e pronta liquidazione
        - \* i crediti caduti in prescrizione non sono esigibili (no compensazione)
  - **Non satisfattivi** = obbligazione si estingue senza la soddisfazione del creditore
    1. **Impossibilità sopravvenuta** -> impossibilità oggettiva della prestazione non imputabile al debitore
      - Il discrimine tra responsabilità del debitore per inadempimento e estinzione delle obbligazioni risiede nell'imputabilità della causa
      - Si tratta di causa non imputabile al debitore quando:
        - Perimento incolpevole del bene
        - Impossibilità che coppia personalmente il debitore (pianista)
        - Eventi bellici
        - Ordine dell'autorità (*factum principis*)
      - L'impossibilità deve essere oggettiva (= chiunque nella sua situazione sarebbe impossibilitato nell'adempire) e assoluta (= non è in alcun modo realizzabile)
      - Criterio dell'esigibilità = prestazione viene considerata impossibile allorché pur essendo materialmente realizzabile comporterebbe uno sforzo maggiore di quello che si può pretendere
    2. **Prescrizione**
    3. **Remissione** (Art 1236) = atto unilaterale in cui si rinuncia al credito e quindi l'obbligazione è estinta ma non c'è soddisfazione (tranne se il debitore non dichiara di voler comunque pagare)
    4. **Novazione** = le parti si accordano e sostituiscono l'obbligazione esistente con una nuova. La novità si può avere:
      - nel titolo -> tipologia di contratto
      - nell'oggetto -> prestazione
      - nel soggetto -> all'estinzione del rapporto si accompagna la nascita di uno nuovo tra soggetti diversi (ex: nel caso di delegazione, estromissione, accollo liberatori si sostituisce il debitore)
- > l'impossibilità della prestazione è causa di estinzione solo quando sia definitiva e totale. Si può avere:
- **impossibilità parziale** = il debitore non è liberato dall'obbligo di prestare ma rimane obbligato nella misura in cui la prestazione è ancora possibile
    - \* se si tratta di una cosa determinata che si sia deteriorata il debitore + obbligato a prestare per ciò che è ancora possibile il bene deteriorato
    - \* non sia quindi estinzione dell'obbligazione ma modifica dell'oggetto
  - **impossibilità temporanea** = tale impossibilità non provoca l'estinzione ma giustifica il ritardo del debitore il quale finché perdura l'impedimento non può ritenersi responsabile del ritardo
    - \* qualora tale impossibilità perduri oltre un certo tempo non determinabile a priori si ha l'estinzione

## **V. PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OBBLIGAZIONI**

**Obbligazioni pecuniarie** = hanno per oggetto una somma di denaro

-> principio nominalistico = I debiti che hanno per oggetto una somma di denaro si estinguono pagandone il valore nominale ossia pagando esattamente la somma dovuta (non è da considerare il potere d'acquisto)

-> clausole tradizionali:

- Clausola oro = lega all'obbligazione pecuniaria al valore dell'oro
  - Clausole di pagamento in valuta straniera = se si ritiene più stabile e meno soggetto a variazioni
- > debito di valuta = non ha ad oggetto una somma di denaro determinata, ma una somma ancora da determinare -> per la liquidazione si farà riferimento al valore del bene al momento della liquidazione stesso e non a quello dell'evento dannoso ( non soggetto al principio nominalistico)

### **Responsabilità del debitore**

-> l'impossibilità definitiva della prestazione non è nemmeno assolutamente immaginabile

-> si tratta di una responsabilità oggettiva: qualora l'impossibilità di pagare sia non solo assoluta ma anche soggettiva è possibile giustificare il semplice ritardo (riguarda qualsiasi debitore)

### **Interessi**

-> il denaro è per natura un bene fruttifero, il quale produce frutti civili = **interessi**

1. **Interessi corrispettivi** = I crediti pecuniari producono interessi di pieno diritto, ossia ex legge, nel momento in cui il credito sia liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non sottoposto a termine o condizioni (tranne diverso accordo stipulato per iscritto che può riguardare non solo l'Anna ma anche la misura degli interessi)
  - \* **anatocismo** = produzione di interessi da parte di interessi scaduti e non pagati
  - \* **divieto di anatocismo** = gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione tra le parti posteriore loro scadenza
2. **Interessi convenzionali** = viene misurata la misura legale dell'interesse e stabilisce che le parti possono convenzionalmente prevedere degli interessi, la cui misura, in assenza determinazione pattizio essere appunto quella legale -> convenzionale in quanto è frutto di accordo delle parti
  - \* l'accordo deve rivestire la forma scritta
3. **Interessi moratori** = dovuti in caso di mora, ossia nell'ipotesi del ritardo qualificato del debitore e sono dovuti in ogni caso -> decorrono sempre dal giorno della mora
  - \* funzione risarcitoria = funzione di risarcire il creditore del danno che gli deriva dal ritardo
4. **Interessi compensativi** = forma di interesse prevista in ipotesi tipiche:
 

ex: nell'ambito di una compravendita, il compratore è tenuto a pagare gli interessi sul prezzo dovuto anche se questo non sia ancora esigibile: ciò avviene qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi

  - \* ciò tende ad evitare **sperequazione** = se il compratore già gode del bene e relativi frutti e proventi e conforme equità che anche la somma dovuta al venditore produca dei frutti
  - > se il bene fruttifero o comunque fonte di proventi consegnato è l'acquirente, quest'ultimo deve pagare il venditore di interessi sul prezzo anche qualora esso non sia ancora esigibile

**Pluralità di creditori e debitori** = più debitori e/o più creditori siano astretti da uno stesso rapporto obbligatorio

**Pluralità di debitori** -> lato passivo

-> **solidarietà passiva** = il pagamento può essere richiesto dal creditore indifferentemente a uno dei debitori e per l'intera somma -> i debitori diventano condebitori solidali

-> **parziarietà** = il creditore può chiedere a ciascun debitore il pagamento della sola quota di pertinenza di quest'ultimo

- \* attraverso questa regola il creditore il creditore è favorito in quanto è maggiormente garantito
- \* per effetto della presunzione di solidarietà, la parzialità dovrà essere provata attraverso la vigenza di un accordo in forza del quale non si applica la presunzione di solidarietà

-> **regresso** = il debitore che è stato chiamato ad eseguire per intero la prestazione avrà azione di regresso nei confronti degli altri con debitori per ottenere da ciascuno la quota relativa alle rispettive posizioni

- \* obbligazione può essere solidale ma il regresso non lo è -> bisogna agire singolarmente per richiedere la relativa quota di pertinenza

-> **ripartizione del debito** = le quote si presumono uguali

- \* eccezione nel caso in cui l'obbligazione assunta abbia l'interesse esclusivo di uno dei con debitori :

Ex: Fideiussione -> il fideiussore interviene per garantire un debito altrui ma ha poi il diritto di riavere l'importo pagato dal debitore

-> **insolvenza di un condebitore** = l'insolvenza di un condebitore finisce per gravare sugli altri

\* ratio: l'insolvenza di un condebitore gravi sugli altri evita, che essa finisca per gravare sul solo condebitore che ha pagato

-> **eventi favorevoli** = gli eventi favorevoli che si realizzano in capo a uno dei condebitori finiscono per avvantaggiare anche gli altri (vedi schema)

-> **eventi sfavorevoli** = gli eventi sfavorevoli che si realizzano in capo a uno dei condebitori non devono gravare sugli altri

-> **opponibilità eccezioni** = il condebitore in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali concesse agli altri condebitori (ex dilazione di pagamento)

-> **successione mortis causa** = per effetto della successione mortis causa di uno dei condebitori solidali, l'obbligazione si divide fra i coeredi in proporzione delle rispettive quote e solo per la propria parte ciascuno sarà obbligato nei confronti del creditore

\* ciò diminuisce le garanzie del creditore -> **patto contrario** = estende agli eredi il regime di solidarietà (utilizzato dagli istituti di credito)

**Pluralità di creditori** -> lato attivo

-> solidarietà attiva = ciascuno dei conceditori potrà chiedere al debitore il pagamento dell'intero -> in tal caso il debitore è liberato anche verso gli altri creditori

-> parziarietà = ciascuno dei conceditori può chiedere esclusivamente al debitore il pagamento della propria quota di spettanza

\* la parziarietà è sempre presunta -> la solidarietà attiva deve essere espressamente accordata

**Obbligazioni alternative** = obbligazioni che hanno ad oggetto due o più prestazioni e il debitore può scegliere quale eseguire -> ipotesi disciplinata da regole sulla facoltà di scelta che spetta al debitore e sulle ipotetiche conseguenze di impossibilità delle prestazioni

\* generalmente il debitore può scegliere quale prestazione eseguire e il creditore non ha facoltà di rifiutare tranne se gli viene proposto di ricevere parte dell'uno e parte dell'altro

\* la prestazione può essere scelta in modo espresso o tacito (per fatti concludenti) -> comunicata la dichiarazione o eseguita la prestazione la scelta diviene irrevocabile

\* qualora il debitore non esegua nessuna prestazione entro i limiti -> la scelta ricade sul creditore (anche viceversa qualora la scelta iniziale spettasse al creditore)

\* qualora l'obbligazione risultasse impossibile per causa non imputabile alle parti:

- l'obbligazione diviene semplice -> il debitore dovrà eseguire l'unica prestazione possibile (anche se una prestazione non poteva formare oggetto di obbligazione)
- l'obbligazione si estingue qualora entrambe divengano impossibili

**Obbligazioni facoltative** (o con facoltà alternativa) = una sola è la prestazione dedotta in obbligazione ma la legge attribuisce al debitore la facoltà di liberarsi prestando una cosa diversa

\* se l'unica prestazione dovuta diviene impossibile senza colpa del debitore, questo è liberato e l'obbligazione si estingue

**Obbligazioni indivisibili** = la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti

\* disciplinate con le regole delle obbligazioni solidali

**Obbligazioni divisibili** = tutti i casi non inclusi nelle obbligazioni indivisibili

\* disciplinate con le regole della parziarietà (sia per debitori che per creditori)

## **VI. MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL'OBBLIGAZIONE**

### **1. MODIFICAZIONI LATO ATTIVO**

**Cessione del credito** -> modificazioni dal lato attivo

-> cessione del credito = contratto tra il creditore (cedente) che cede (trasferisce) il proprio diritto di credito ad un terzo (cessionario) -> l'obbligazione non si estingue ma prosegue con un nuovo soggetto attivo

-> la cessione può avvenire secondo qualsiasi schema contrattuale traslativo a titolo oneroso (= vendita) o a titolo gratuito (= donazione)

-> il consenso del debitore non è necessario tranne se il credito abbia carattere:

- Strettamente personale

- Il suo trasferimento sia vietato dalla legge
- > per rendere efficace la cessione è necessario:
- che il debitore accetti espressamente la cessione
  - che la cessione venga notificata al debitore -> altrimenti il cessionario non può richiedere la ripetizione del pagamento se questo venga effettuato nei confronti del creditore originario
- > qualora il creditore originario ceda il proprio diritto a diversi soggetti viene seguito il criterio di conoscenza del debitore -> la cessione che viene notificata prima o che è stata accettata prima (con atto di data certa) prevale sul criterio cronologico)

**Novazione** = si verifica nel momento in cui l'accordo volto a modificare la persona del creditore intervenga tra il creditore e lo stesso debitore. Tale accordo ha per effetto l'estinzione dell'obbligazione e la nascita di un nuovo rapporto tra diversi soggetti. Occorre, infatti, anche il consenso del nuovo creditore dal momento che nessuno può ritrovarsi parte di un rapporto obbligatorio senza il proprio consenso

**Delegazione attiva** = si verifica nel momento in cui il creditore invia unilateralmente delega un terzo ad esigere il pagamento dal debitore. In questo modo il terzo prende il posto dell'originario creditore e diventa il nuovo destinatario del pagamento. Quest'operazione sottende, solitamente, un ulteriore rapporto obbligatorio fra il creditore originario ed il terzo destinato a prendere il suo posto

**Successione nel credito** = sia nel caso di successione mortis causa, ossia quando l'erede diviene titolare dell'intero patrimonio di un defunto, comprensivo di tutti i rapporti obbligatori a lui facenti capo come creditore. Ciò può avvenire anche in caso di successione a titolo particolare, quando il testatore ha destinato uno specifico credito a un determinato soggetto in una disposizione testamentaria che prende il nome di legato.

**Surrogazione** = si verifica nel momento in cui un terzo adempie il debito di un soggetto e subentra nella posizione del creditore. La surrogazione può essere di tre diversi tipi:

1. per volontà del creditore -> ricorre quando costui, nel momento in cui viene pagato da un terzo, dichiara espressamente di surrogarlo nei propri diritti (è necessario che tale dichiarazione sia contestuale al pagamento). per effetto di ciò, il terzo che ha adempiuto al debito altrui, subentrando nel rapporto originario, viene a trovarsi nella medesima posizione del creditore originario, potendo esercitare le stesse azioni e gli stessi privilegi
2. per volontà del debitore: è contemplata dall'articolo 1202 e prevede che il debitore, che prende a mutuo una somma di denaro al fine di pagare un debito, possa surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest'ultimo. Ha effetto solo qualora ricorrano le tre condizioni di legge:
  1. il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa
  2. nell'atto del mutuo deve essere indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata
  3. nella quietanza si deve menzionare la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento
3. Per effetto di legge (surrogazione legale): ricorre in alcune fattispecie tipiche previste dall'articolo 1203:
  1. a vantaggio di chi, essendo creditore ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, dei suoi pegni o delle sue ipoteche
  2. a vantaggio dell'acquirente di un immobile che paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato
  3. a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo
  4. a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditati
  5. negli altri casi stabiliti dalla legge. (tra i casi più importanti ricordiamo il contratto di assicurazione in cui la legge evita che l'assicurato possa ottenere l'indennizzo dall'assicuratore)

## 2. MODIFICAZIONI LATO PASSIVO

**Delegazione passiva** = il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di pagare al suo posto il debito verso il creditore (delegatario). Il delegato ha due possibilità:

1. delegazione di pagamento: paga immediatamente il creditore ed estingue l'obbligazione
2. delegazione di debito: il delegato si obbliga verso il creditore e assume nei suoi confronti il debito del debitore originario.

Solo in questo caso si ha un mutamento nel lato passivo dell'obbligazione che prosegue con un nuovo debitore

**Delegazione cumulativa** = il nuovo debitore si aggiunge al debitore precedente

**Delegazione liberatoria** = il creditore dichiara espressamente di voler liberare il debitore originario. Ovviamente anche in questo caso c'è, solitamente, un ulteriore rapporto obbligatorio corrente tra il delegante e il delegato. Può anche darsi, però, che la delegazione non sottenda alcun pregresso rapporto ma il delegato voglia solo beneficiare il delegante.

La delegazione dà vita ad uno schema trilaterale tra il debitore originario, il nuovo debitore e il creditore originario.

- A. Delegazione titolata o causale: se nella promessa di pagamento che il delegato fa al creditore vi è riferimento al rapporto obbligatorio originario o a quello tra il delegante e il delegato attuali. In questo caso emerge la causa del pagamento
- B. Delegazione astratta: il delegato si presenta dal creditore delegatario senza fare menzione dei rapporti in base ai quali agisce.  
Non si tratta di classificazioni fine a se stesse ma di modalità da cui discendono diverse conseguenze a livello legale.

**Espromissione** = si verifica nel momento in cui il terzo non è delegato dal debitore ma si assume spontaneamente il debito verso il creditore. L'espromittente (il terzo) è allora obbligato in solido con il debitore (espromesso) nei confronti del creditore (espromissario). L'espromissione, infatti, è cumulativa a meno che il creditore non dichiari di voler liberare il debitore originario, ossia l'espromesso. L'espromissione ha una struttura bilaterale e il debitore originario è estraneo poiché è una convenzione che interviene tra il terzo e il creditore.

**Accollo** = è una convenzione bilaterale cumulativa che intercorre tra il debitore e un terzo, che si assume il debito del primo. L'accollante (il terzo) è obbligato in solido con il debitore (accollato) nei confronti del creditore. È un contratto a favore di terzo, dove l'effettivo beneficiario è il creditore, che si giova dell'intervento dell'accollante. Il creditore può rimanere estraneo a questa convenzione o aderirvi facendo sì che l'accordo tra accollante e accollato diventi irrevocabile.

**Successione nel debito** = si verifica in caso di successione mortis causa a titolo universale quando l'erede diventa titolare dell'intero patrimonio del defunto, comprensivo di tutti i rapporti obbligatori a lui facenti capo come debitore. L'erede è tenuto a rispondere dei debiti ereditari anche ultra vires, cioè anche se tali debiti superano l'attivo ereditario. L'unica possibilità per evitare questa responsabilità è quella di accettare l'eredità con il beneficio di inventario: questo consente all'erede di mantenere separato il proprio patrimonio personale da quello ereditato.

Si noti che non è ammissibile una successione di debiti mortis causa a titolo particolare.

## LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

**Art 2740:** il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri -> responsabilità patrimoniale del debitore

**Creditori chirografari** = creditori non assistiti da nessuna causa legittima di prelazione

**Creditori privilegiati** = creditori assistiti da cause legittime di prelazione

**Art 2741:** concorso dei creditori e cause di prelazione -> I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione (privilegi, pegno e ipoteca)

**Principio della par condicio creditorum** -> applicabile solo ai creditori chirografari

-> efficacia limitata nella realtà tranne per il caso di fallimento dell'imprenditore commerciale in cui il pagamento dei creditori è affidato al curatore fallimentare che applica il criterio proporzionale

-> **Diritti reali** = hanno ad oggetto un bene, una *res*, a cui restano legati nonostante muti la titolarità

-> **Diritti reali di garanzia** = attribuiscono un diritto di sequela e un diritto di prelazione sul ricavato del bene sul quale insistono

-> **Garanzie reali** = la garanzia è rappresentata dal bene e lo segue attraverso tutte le sue vicende

-> **Garanzie personali** = un soggetto, il garante, si assume l'obbligo di garantire che, in caso d'inadempimento del debitore principale, si farà egli stesso carico di eseguire la prestazione

### Cause legittime di prelazione

-> Diritto ad esser preferiti rispetto ad altri creditori

-> Si tratta di limitazioni al principio della parità di trattamento

1. **Privilegi** = cause legittime di prelazioni accordate esclusivamente dal legislatore ad alcuni crediti

- **Privilegi generali** = riguardano tutti beni mobili del debitore

- > non sono opponibili a terzi

- > ex: lavoratore nei confronti dell'esecuzione forzata dei beni del datore

- **Privilegi speciali** = riguardano solo i determinati beni del debitore e sono riconosciuti dalla legge in base alla relazione che lega il credito al bene

- > comprendono il diritto di seguito (o di sequela) = in caso di alienazione dei beni il privilegio può esercitarsi anche nei confronti di terzi (come diritti reali di garanzia)

- \* eccezione per i beni acquistati secondo il possesso vale titolo (*Art 1153*)

- > ex: albergatore è assistito dal privilegio sulle cose mobili portate in albergo

2. **Pegno** = si può costituire su cose mobili, universalità di mobili o crediti attraverso un contratto che prevede la consegna del bene (= spossessamento)

- > si sottrae la materiale disponibilità del bene -> avviene una consegna del bene in questione

- > espropriazione = in caso di inadempimento il creditore può far vendere la cosa per mezzo di una procedura esecutiva e soddisfarsi sul ricavato con precedenza

3. **Ipoteca** = si può costituire su beni immobili, mobili registrati o diritti reali di godimento

- > la cosa rimane nella disponibilità del debitore poiché il diritto si costituisce attraverso due fasi:

1. Formazione del titolo che legittima il creditore (se non già formato)

2. Iscrizione dell'ipoteca nei pubblici registri (pubblicità costitutiva)

- > in relazione al titolo in forza del quale sorge l'ipoteca, si distingue:

1. ipoteca legale = è la legge che riconosce al creditore il diritto di iscrivere l'ipoteca

2. ipoteca giudiziale = il diritto di iscrivere l'ipoteca deriva da una sentenza di condanna

3. ipoteca volontaria = il diritto di iscrivere l'ipoteca è riconosciuto attraverso un contratto tra le parti che deve avere forma di atto pubblico o scrittura privata (pena nullità)

- > scioglimento della comunione: in seguito alla divisione è probabile che si debba compensare attraverso il versamento di conguagli

- > grado dell'ipoteca: ordine cronologico -> ogni ipoteca assume un grado ipotecario tale per cui l'ipoteca di grado precedente prevale su quella di grado successivo

- \* i creditori con grado superiore al primo hanno meno chances di essere soddisfatti interamente tranne se il valore del bene ipotecato non supera di gran lunga la somma dei crediti assistiti

- > in caso di inadempimento: espropriazione attraverso procedura esecutiva

- > ha effetto per 20 anni dopo i quali:

- può essere rinnovata prima della data di scadenza

- può esser riaccesa dopo la data di scadenza (il grado è stabilito dalla nuova data)

-> **caratteristiche comuni a pegno e ipoteca:**

- a. divieto del patto commissorio = è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno -> volontà legislativa di evitare un approfittamento del creditore e quindi un arricchimento a danno del debitore
  - \* non confondere con il diritto riconosciuto al creditore pignoratorio di chiedere al giudice l'assegnazione in pagamento del bene oggetto del fino fino a concorrenza del debito
  - \* il valore del bene oggetto di pegno o ipoteca è solitamente di valore superiore al credito affinché il creditore possa esser garantito da inflazione ed eventuali spese da sostenere in caso di vendita all'incanto (= asta) durante la quale il prezzo del bene viene sottostimato -> grazie al divieto del patto commissorio, però, questo aumento di prezzo non incide su un eventuale arricchimento ingiusto
- b. diritto di seguito (o sequela) = pegno e ipoteca sono opponibili ai terzi -> il creditore può soddisfarsi del bene anche se questo viene trasferito a soggetti terzi
- c. diritto di prelazione = il creditore garantito dal pegno ed ipoteca è preferito agli altri creditori chirografari in sede di distribuzione del ricavato -> mentre il titolare del diritto soddisfa per intero il suo credito, i creditori chirografari rimanenti devono dividersi quanto residua dell'esecuzione forzata
- d. accessorietà rispetto al credito = tali garanzie seguono le sorti del credito (si estinguono insieme). Qualora il credito per il quale sia stato costituito il pegno o l'ipoteca non sussiste, il diritto reale di garanzia è nullo -> sono sempre nulli pegno e ipoteca costituiti per credito inesistente
- e. possibilità di costituire tali garanzie su beni appartenenti a soggetti diversi dal debitore

-> **conflitti tra cause di prelazione** -> ordine gerarchico:

1. pegno
2. privilegi speciali immobiliari
3. ipoteca
  - \* il pegno prevale sul privilegio speciale mobiliare
  - \* il privilegio speciale mobiliare prevale sull'ipoteca

**Garanzie reali date dal debitore** = non generano un allargamento della garanzia patrimoniale

**Garanzie reali date da persona diversa dal debitore** = generano un ampliamento della garanzia patrimoniale visto che il creditore potrà far valere le sue ragioni sull'intero patrimonio del debitore e sul bene che il terzo ha dato in garanzia

Garanzie personali = non c'è un bene preferibilmente destinato a garantire il creditore il quale si può rifare su due interi patrimoni, quello del debitore e quello del garante

**Fideiussione** = contratto di garanzia personale attraverso il quale un soggetto (il fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore con tutti i suoi beni attuali e futuri

-> parti del contratto: fideiussore e creditore

\* il debitore principale può anche non esserne a conoscenza

-> principio di accessorietà = è connessa all'obbligazione principale e ne segue le sorti

-> fideiussore e debitore sono obbligati in solido verso il creditore garantito, il quale può richiedere il pagamento indifferentemente da uno dei due -> obbligato principale e fideiussore sono coobbligati in solido

-> **beneficio di preventiva escussione del debitore principale** = può esser pattuito dalle parti e indica come il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale

-> la solidarietà vale anche qualora ci siano più fideiussori = ognuno garantisce per l'intero

\* salvo sia stato pattuito il **beneficio della divisione**

-> **surrogazione legale** = il fideiussore che ha pagato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore principale -> esercita l'azione di regresso nei confronti del debitore per pretendere la somma pagata a cui vanno aggiunti gli interessi dal giorno del pagamento

**Fideiussione omnibus** = pratica bancaria nella quale il fideiussore presta la garanzia per tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso la banca

\* per le obbligazioni future è necessario stabilire l'importo massimo

**Contratto autonomo di garanzia** = contratto atipico nel quale viene inserita una clausola di "pagamento a prima richiesta" che consente al creditore di esigere dal fideiussore il pagamento immediato

-> il garante non può sollevare nei confronti della controparte quassia eccezione relativa al rapporto sottostante garantito -> si crea una relazione separata tra creditore e fideiussore

-> c'è perdita della caratteristica dell'accessorietà

-> qualora sia invalida l'obbligazione principale lo è anche la fideiussione e qualora l'obbligazione principale si estingua, succede lo stesso con la fideiussione

**Mandato di credito** (o lettera di credito) = contratto con cui un soggetto (mandante) attraverso una lettera di credito invita un soggetto (mandatario, solitamente una banca) a concedere un debito ad un terzo

-> il mandatario (banca) concede il credito a nome del terzo

-> il mandante assume gli obblighi del fideiussore ed è costretto ad intervenire in caso di inadempimento

## MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

-> l' Art 2740 indica come il debitore debba rispondere dell'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri ma concede a questo un'ampia autonomia -> resta libero di disporre dei propri beni come  
 -> se la libertà del debitore nella gestione del proprio patrimonio finisce con l'esplicitarsi nel compimento di atti che mettono in pericolo la consistenza dello stesso e quindi la garanzia dei creditori, questi possono sfruttare degli strumenti di conservazione di garanzia:

1. Azione surrogatoria
2. Azione revocatoria
3. Sequestro conservativo

**Azione surrogatoria (Art 2900)** = il creditore interviene al posto del debitore, esercitando azioni o diritti che quest'ultimo abbia omesso di esercitare -> il creditore si sostituisce al debitore qualora la sua inerzia metta in pericolo la consistenza del suo patrimonio.

-> affinché si possa applicare ci devono essere due aspetti fondamentali:

1. Inerzia del debitore rispetto all'esercizio di un'azione o di un diritto
2. L'eventus damni, ossia il pregiudizio oggettivo alle ragioni dei creditori

-> si tratta di un'ingerenza da parte del creditore nella vita giuridica del debitore

-> l'azione può essere esercitata anche se il credito sia sottoposto a condizione o a termine

-> l'azione finisce per avvantaggiare non solo il creditore solerte che abbia agito in surrogatoria, ma qualsiasi creditore

-> esistono casi specifici in cui non è possibile applicare la surrogatoria -> diritti e azioni di carattere non patrimoniale (ex disconoscimento paternità) -> tali azioni possono essere compiute solo da colui che a quell'azione è legittimato in base al proprio status

**Azione revocatoria (Art 2900)** = utilizzata in situazioni in cui il debitore compie atti dispositivi che pregiudicano le ragioni dei suoi creditori -> presupposto principale è che il debitore compia atti dispositivi tali per cui il suo patrimonio si assottigli scendendo al di sotto di una certa soglia non determinabile a priori

-> si tratta di una azione finalizzata a reprimere la frode del debitore in danno dei suoi creditori

-> affinché il creditore agisca in revocatoria è necessario ci siano specifiche condizioni:

- *eventus damni* = circostanza in cui l'atto posto in essere dal debitore arrechi pregiudizio alle ragioni dei creditori -> il patrimonio del debitore non è sufficiente garantire che in caso di inadempimento i creditori stessi potranno soddisfarsi coattivamente su di esso. Si tratta di una considerazione oggettiva fatta osservando la complessiva situazione debitoria del soggetto e mettendo la confronto con il complesso delle attività patrimoniali
- *consilium fraudis* = si tratta di un elemento soggettivo e presenta un contenuto variabile a seconda che l'atto dispositivo compiuto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito -> variano i soggetti che debbono aver preso parte al *consilium*, a seconda che detto atto sia a titolo gratuito o a titolo oneroso
  1. **Atto posteriore al sorgere del credito** (ex vendita dell'unico immobile posseduto)
    - > conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori
    - > il *consilium fraudis* va quindi inteso in termini di volontà di frodare i creditori ossia sottrarre il bene oggetto dell'atto dispositivo all'eventuali azioni esecutive degli stessi
      - \* titolo gratuito (donazione) = è sufficiente che il *consilium fraudis* sussista in capo al debitore -> è sufficiente che lo stato soggettivo sia accertato in capo al debitore disponente, e una volta dimostrato l'eventus damni si può affermare che la dimostrazione del *consilium fraudis* sia in re ipsa, discendendo quasi automaticamente dalla prova del presupposto obiettivo dell'azione
      - \* titolo oneroso (vendita) = il *consilium fraudis* deve essere accertato tanto in capo al debitore disponente quanto in capo al terzo acquirente. Al debitore si dovrà accertare l'intento di frodare le ragioni dei suoi creditori, al terzo sarà sufficiente accertare la sua conoscenza del fatto che il debitore stava ponendo in essere quell'atto dispositivo con l'intenzione di frodare i creditori. In caso contrario, l'atto non sarebbe revocabile: è comunque tutelato, dando il creditore, l'affidamento del terzo che fosse totalmente all'oscuro delle intenzioni fraudolente del debitore suo dante causa
        - \* La tutela dell'affidamento degli aventi causa a titolo oneroso in buona fede prevale sulla tutela del creditore che abbia impugnato l'atto con la revocatoria

### 2. **Atto anteriore al sorgere del credito**

-> il creditore che agisce in revocatoria dovrà dimostrare non il solo intento di frodare le ragioni dei creditori, ma che l'atto dispositivo impugnato era dolosamente preordinato a pregiudicare le ragioni

del credito = il creditore deve dimostrare che il debitore, prima ancora del sorgere dell'obbligazione, abbia reso in capiente il suo patrimonio in vista del futuro sorgere di essa

\* titolo gratuito = il *consilium fraudis* va accertato solo in capo al debitore disponente

\* titolo oneroso = il *consilium fraudis* va accertato in capo al debitore disponente e dovrà dimostrarsi la partecipazione dell'avente causa. Solitamente si tratta di una persona legata da vincoli familiari o di stretta amicizia al debitore

-> una volta esercitata l'azione revocatoria, il creditore potrà promuovere l'esecuzione forzata sul bene oggetto dell'atto revocato come se fosse ancora nel patrimonio del suo debitore

-> **inefficacia doppiamente relativa** (Art 2900) = individua gli effetti dell'azione revocatoria in termini di inefficacia dello stesso:

1. Con la sentenza di revoca il creditore è autorizzato ad agire in ex aequo TV s'aggreddendo un bene di proprietà di un terzo, ciò che costituisce un'evidente eccezione alla regola per cui il creditore può sottoporre esecuzione forzata unicamente beni del suo debitore
2. La sentenza giova soltanto al creditore che ha agito in giudizio in quanto i beni non rientrano nel patrimonio del debitore. Solo lui può agire in sede esecutiva sul bene oggetto dell'atto e non eventuali altri creditori

-> se l'atto dispositivo riguarda un bene che forma oggetto di un diritto reale (ex immobile ipotecato) non ha senso per il creditore ipotecario esercitare l'azione revocatoria, perché ne otterrebbe esattamente ciò che il diritto reale già gli consente di fare (= aggredire esecutivamente quel bene anche se trasferito al patrimonio di un terzo)

-> **opponibilità**: la sentenza di revoca non è opponibile ai terzi che abbiano acquistato in buona fede e a titolo oneroso -> se il terzo acquirente, prima della trascrizione della domanda giudiziale, avesse venduto il bene ulteriore acquirente di buona fede e tale atto fosse stato trascritto prima della trascrizione della domanda, l'acquisto sarebbe salvo.

**Art 2929 bis** -> prevede un particolare regime di inefficacia per alcuni atti, tra i quali l'alienazione a titolo gratuito compiuta dal debitore successivamente al sorgere del credito e avente per oggetto beni immobili o mobili registrati

- \* la norma prevede di procedere a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto stesso, a condizione che sia munito di titolo esecutivo e che trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole

**Sequestro conservativo** = il creditore che abbia fondato timore di perdere le garanzie del credito può richiedere il sequestro conservativo

-> finalità preventiva -> si interviene prima che il debitore depauperi il suo patrimonio

-> l'ammissibilità di tale strumento è subordinata alla ricorrenza di due presupposti:

1. *fumus boni iuris* = fondatezza delle ragioni del creditore e quindi del diritto di cui il creditore stesso domanda la protezione, fondatezza che viene accertata dal giudice in base a una condizione necessariamente sommaria
2. *periculum in mora* = rischio che nel periodo necessario per ottenere una pronuncia giudiziale o comunque con il trascorrere del tempo, il debitore possa impoverire il suo patrimonio in modo da lasciare il creditore privo della garanzia generica

## NEGOZIO GIURIDICO

### Negozi giuridici:

1. dichiarazione di volontà finalizzata a costituire, modificare o ad estinguere un rapporto giuridico
2. manifestazione di volontà, con cui un soggetto enuncia gli effetti che intende perseguire, ed alla quale l'ordinamento ricollega la capacità di produrre effetti giuridici in modo conforme rispetto al risultato voluto dal preferente

**Errore** = vizio della volontà che sia quando un soggetto si crea una falsa rappresentazione della realtà

**Fatto giuridico** = qualsiasi evento che presenta una qualche rilevanza sotto il profilo giuridico:

- **Fatti in senso stretto** = eventi naturali quali la nascita, la morte, il crollo di un edificio
  - **Atti umani** = atti consapevoli e volontari distinguibili in:
    - **Atti leciti**:
      - Atti materiali = consiste in una modificazione del mondo esterno avente rilievo giuridico
      - Atti giuridici = dichiarazioni:
        - Dichiarazioni di scienza = quelle con cui un soggetto asserisce o conferma che un certo evento si è verificato, informando altri di un fatto a lui noto (confessione di giudizio)
        - Dichiarazione di volontà = quelle con cui un soggetto normalmente dispone un certo assetto dei propri interessi -> attraverso il quale il profferente manifesta una decisione con cui provvede a regolare i propri interessi nel modo che desidera => negozio giuridico
    - **Atti illeciti**:
      - Penale
      - Civile
- => differenze: imputabilità, tipicità, finalità, età

- **Negozi inter vivos** = atti tra vivi (matrimonio, contratto...) che producono effetto fra gli stipulanti senza che occorra attendere la morte di essi
- **Negozi mortis causa** = nell'ordinamento l'unico è il testamento, destinato a regolare la successione ereditaria del suo autore
- **Atti patrimoniali** = destinati a regolare un assetto di interessi a contenuto patrimoniale (contratto)
- Atti non patrimoniali = destinati a regolare interessi di natura prevalentemente personale (diritto familiare)
- **Atti unilaterali** = costituito dalla dichiarazione di volontà di una sola parte la quale però può essere costituita da più soggetti (testamento, procura)
- **Atti plurilaterali** = costituito dalle dichiarazioni di volontà di due o più parti (contratto, matrimonio)  
parte = centro di interessi
- **Atti unipersonali** = dichiarazione rilasciata da un'unica persona (testamento)
- **Atti personalissimi** = possono essere compiuti unicamente dal diretto interessato -> tale dichiarazione non può essere resa nemmeno da un rappresentante (ex testamento o matrimonio)
- **Atti collegiali** = si hanno allorché la dichiarazione di volontà è riferibile a un gruppo di persone considerato nel suo insieme (assemblea condominiale o societaria)

In merito unicamente ai negozi unilaterali

- **Atti recettizi** = per produrre effetti devono essere portati a conoscenza di soggetti determinati -> la conoscenza da parte di alcuni soggetti e presupposto di efficacia di tali atti
- **Atti non recettizi** = producono effetti indipendentemente dal fatto che giungono a conoscenza di soggetti specifici

## AUTONOMIA NEGOZIALE E CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI

**Contratto** = accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. **I principi fondamentali sono:**

- B o plurilaterali ta del contratto
- Contenuto patrimoniale

**Autonomia negoziale** : (o autonomia contrattuale)

1. le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge -> libertà di autoregolarsi
  - \* se condizione illecita -> contratto nullo
  - \* se interessi usurari -> clausola nulla e nessun interesse dovuto
2. le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
  - > è possibile stipulare contratti atipici non espressamente disciplinati dalla legge
  - > limiti:
    - diritti reali di godimento -> non si possono creare diritti reali minori diversi
    - ambito societario -> non si possono costituire società diverse da quelle stabilite
    - regimi patrimoniali della famiglia -> stabiliti solo dal legislatore
    - ambito testamentario -> non si può disporre dei propri beni post mortem in modo diverso da quello stabilito

### Classificazione dei contratti

-> riguardo all'autonomia negoziale

- **Contratti atipici** = non rientrano in un dato tipo contrattuale disciplinata la legge ma la cui possibilità di stipulazione è riconosciuta (banqueting)
- **Contratti tipici** = previsti e disciplinati dalla legge (vendita, donazione, locazione)
  - => tutti i contratti, compresi quelli atipici, sono regolati dalla parte del codice civile che disciplina il contratto in generale. Laddove non vi sia una regola speciale, bisogna ricorrere alla regola dettata registratore per i contratti generali.
  - => laddove la lex specialis non vi sia, o sia lacunosa, bisogna fare ritorno alla lex generalis

-> riguardo al rapporto tra le prestazioni

- **Contratti a prestazioni corrispettive = sinallagmatici** = contratti la cui prestazione di una parte trova la sua ragion d'essere nella prestazione dell'altra. Il rapporto che lega le due prestazioni è detto **sinallagma** o **nesso di reciprocità**. Distinguibili in:
  - **Contratti commutativi** = le parti conoscono l'entità dei vantaggi e svantaggi sin dal momento della stipulazione e lo scambio non è correlato da un rischio normale (compravendita)
  - **Contratti aleatori** = lo scambio tra le prestazioni è caratterizzato da un rischio che rappresenta l'elemento essenziale (rendita vitalizia)
- **Contratti con prestazione a carico di una sola parte** = c'è solo una parte che si trova nella posizione esclusiva di debitore (deposito gratuito, donazione)

-> riguardo al sacrificio patrimoniale

- **Contratti a titolo oneroso** = ciascuna parte subisce un sacrificio per conseguire un vantaggio (compravendita)
- **Contratti a titolo gratuito** = una sola parte ottiene un vantaggio senza subire alcun sacrificio (donazione)
- **Contratti essenzialmente onerosi** = contratti nei quali l'onerosità elemento imprescindibile (vendita e locazione in quanto altrimenti sarebbero rispettivamente donazione e comodato)
- **Contratti essenzialmente gratuiti** = contratti dei quali la gratuità è l'essenza stessa della causa (donazione e comodato in quanto altrimenti si avrebbero rispettivamente vendita e locazione)
- **Contratti naturalmente gratuiti** = contratti per cui la gratuità è presunta (deposito) ma che le parti possono decidere di rendere onerosa

vendita <—> donazione  
locazione <—> comodato

=> è necessario precisare che:

contratto sinallagmatico => è necessariamente oneroso

contratto oneroso => non è necessariamente sinallagmatico (contratto di società)

-> riguardo al tempo di esecuzione

- **Contratti ad esecuzione istantanea** = contratti la cui esecuzione non si protrae nel tempo in quanto esauriscono gli effetti in un solo istante:
  - esecuzione immediata -> le prestazioni avvengono simultaneamente alla stipulazione e gli effetti si esauriscono all'atto di conclusione del contratto
  - esecuzione differita -> gli effetti sono differiti ad un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto (una o entrambe le prestazioni)
- **Contratti di durata** = contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo:
  - in modo continuo -> la prestazione di una delle parti avviene nel tempo con soluzione di continuità (contratto di somministrazione di energia elettrica)
  - ad intervalli periodici -> avviene ad intervalli periodici (contratto di controllo periodico della caldaia)

-> riguardo al perfezionamento del vincolo

- **Contratti consensuali** = si perfezionano con il consenso delle parti legittimamente manifestato (compravendita)
- **Contratti reali** = l'accordo tra le parti non è sufficiente in quanto occorre, oltre al consenso, anche la consegna del bene, consegna della res (pegno deposito)

-> riguardo alla forma

- **Contratti solenni** = per la loro validità è richiesta una forma specifica
- **Contratti non solenni** = per la loro validità non è richiesta una forma specifica

-> riguardo agli effetti

- **Contratti ad effetti reali** = producono come effetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, il trasferimento di un diritto non necessariamente reale. Se il trasferimento riguarda:
  - beni determinati -> si applica il principio consensualistico (O principio del consenso traslativo) per cui la titolarità del diritto si trasmette e si acquista per effetto del semplice consenso delle parti legittimamente manifestato -> si trasferisce anche il rischio del perimento del bene stesso
  - cose generiche -> la proprietà viene trasferita con l'individuazione:
    - se le parti sono presenti -> individuazione immediata
    - se la cosa deve essere trasportata:
      - l'individuazione avviene con la consegna del bene al vettore se è un soggetto diverso dal venditore -> se il bene si distrugge l'acquirente deve pagare il venditore e rivalersi sul vettore
      - l'individuazione avviene con la consegna del bene all'acquirente se il trasporto è effettuato dal venditore -> se il bene si distrugge il venditore deve consegnare un nuovo bene identico all'acquirente
  - massa di cose -> il trasferimento si produce simultaneamente al perfezionamento del contratto nonostante le cose debbano essere numerate, pesate o misurate
- **Contratti ad effetti obbligatori** = fanno sorgere solo obblighi tra le parti (locazione, lavoro) -> non sono destinati a produrre alcun effetto reale posticipato nel tempo
- **Vendita a effetti reali** = il trasferimento della proprietà avviene per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato -> l'effetto reale è quindi contestuale al perfezionamento del contratto
- **Vendita obbligatoria** = il trasferimento non si produce nel momento in cui il contratto è concluso ma in un futuro più o meno prossimo

\* non confondere i contratti reali con contratti ad effetti reali, in quanto i primi riguardano il perfezionamento del vincolo e quindi si considerano durante il momento di stipulazione del contratto, mentre i contratti ad effetti reali analizzano le conseguenze che un contratto già perfezionato produce

-> **contratti consensuali** -> valgono principio della cognizione e presunzione di conoscenza

-> **contratti reali** -> oltre al consenso occorre la *traditio* della cosa

## IL CONTRATTO: ELEMENTI E CARATTERISTICHE

Gli elementi del contratto si possono distinguere in due categorie:

1. Elementi essenziali -> costituiscono i requisiti necessari del contratto e la mancanza di essi determina la nullità (*Art 1418, comma 2*)
  - Oggetto
  - Causa
  - Forma *ab substantiam* -> prescritte dalla legge, pena nullità
  - Accordo delle parti
2. Elementi accidentali -> si tratta di clausole accessorie che le parti, in autonomia, sono libere di inserire:
  - Condizione
  - Termine
  - Onere

### I. ELEMENTI ESSENZIALI

#### Oggetto

-> con oggetto del contratto si intende sia la prestazione cui le parti sono obbligate, sia il bene che concretamente forma oggetto di tale prestazione

-> l'oggetto del contratto deve possedere alcune caratteristiche appena di nullità del contratto stesso:

1. Possibilità = un contratto è possibile quando è esistente od attuabile
  - \* l'impossibilità originaria determina la nullità del contratto -> non possiede la possibilità
  - \* l'impossibilità sopravvenuta genera conseguenze di effetti diversi
2. Liceità = un contratto è lecito se non è contrario a:
  - \* norme imperative: ex incarico di uccidere
  - \* ordine pubblico: ex vendita del voto elettorale
  - \* buon costume: ex patto con prostituta, patto in discorso
    - \* *Art 2035*: ciò che è stato spontaneamente prestato per effetto di un contratto nullo per contrarietà al buon costume non può formare -> nessuno può denunciare la propria turpitudine per ripetere quanto abbia spontaneamente pagato e chi ha eseguito una prestazione, per uno scopo che costituisce offesa al buon costume, non può ripetere quanto appagato
3. Determinatezza = l'oggetto deve essere determinato e tale individuazione può essere fatta dalle parti o da un terzo detto arbitratore (*arbitrium boni viri*)
  - \* qualora le parti non abbiano voluto rimettere al mero arbitrio un terzo, egli deve determinare la prestazione con equo apprezzamento-> se è iniqua o erronea può essere fatta dal giudice
  - \* Qualora le parti abbiano voluto rimettere al mero arbitrio del terzo, essa non può essere impugnata che provando la malafede dell'arbitratore; se mancando il terzo, le parti non si accordano, il contratto è nullo
4. Determinabilità = nel caso in cui le parti si riferiscano a un determinato parametro

#### Causa

-> funzione socio-economico del contratto -> giustificazione economico-giuridica della prestazione parti

-> causa = assetto di interessi che le parti intendono perseguire attraverso il contratto

-> causa ≠ motivi (=ragioni personali e individuali che inducono ad accettare un contratto)

-> astrattezza = ogni trasferimento di diritti e ogni assunzione di obblighi devono avere una causa, per questo l'astrattezza si configura come eccezione

-> meritevolezza = la causa deve esser meritevole di tutela:

- contratti tipici -> la meritevolezza è determinata dal legislatore
- Contratti atipici -> si rende necessaria una verifica in concreto

-> il contratto deve avere causa lecita, pena nullità

-> in mancanza di causa -> contratto nullo (acquisto di cosa propria, assicurazione contro i danni...)

-> la causa è illecita (*Art 1343*) quando è contraria:

- a norme imperative = è contraria a quelle norme scritte che non possono essere derogata dalle parti
  - > ex: nulla per illecita di causa la vendita con patto di riscatto stipulata per eludere il divieto del patto commissorio
- all'ordine pubblico = contrari a quei principi fondamentali, inderogabili e non necessariamente scritti (principi posti a tutela delle libertà fondamentali)
- al buon costume = contraria ai principi etici costituenti la morale corrente in determinato momento
  - \* è esclusa la ripetizione di ciò che è stato pagato
  - \* talvolta oggetto lecito ma combinazione crea cause illecite

**Forma**

-> elemento essenziale del contratto prescritta dalla legge sotto pena di nullità

-> qualsiasi atto avente rilevanza giuridica ha una forma propria

-> la forma scritta del contratto può assumere tre aspetti:

1. scrittura privata = scrittura sottoscritta dalle parti contraenti (costituzione o trasferimento di diritti reali)
2. atto pubblico = atto redatto da un pubblico ufficiale e sottoscritto dalle parti e dal pubblico ufficiale stesso (ex atto costitutivo di una società di capitali)
3. atto pubblico con testimoni = atto pubblico nel quale partecipano dei testimoni (ex donazione)
  - \* scrittura privata autenticata = forma intermedia tra atto pubblico e scrittura privata -> offre garanzie sul piano probatorio (ex richiesta per trascrizione dell'ipoteca)

-> può assumere:

1. **forma ad substantiam** -> forma richiesta per la validità dell'atto -> non può mancare pena nullità del contratto (ex prescritta per i contratti traslativi della proprietà immobiliare)

2. **forma ad probationem** -> forma richiesta ai fini della possibilità di provare l'esistenza in giudizio -> il contratto stipulato senza l'adozione della forma in questione è comunque perfettamente valido

-> **forma convenzionale**: le parti possono accordarsi per iscritto di adottare una determinata forma in relazione all'eventuale futura stipulazione. In mancanza di tale adozione ci sarà l'unità del contratto, salvo che risulti diversa volontà delle parti -> le parti rimangono libere di accordarsi diversamente sulla forma, ma devono farlo espressamente -> non è sufficiente concludere un contratto in forma diversa

-> libertà delle forme = laddove non sia richiesta alcuna forma, vige la libertà delle forme

**Accordo**

-> incontro di volontà tra proponente ed accettante

-> convergenza delle manifestazioni di volontà delle parti -> convergenza assoluta, altrimenti le parti non hanno superato la fase delle trattative -> può avvenire:

1. forma espressa = le parti manifestano verbalmente la loro volontà, oralmente o per iscritto
2. forma tacita = le parti esprimono la loro volontà per mezzo di condotte o comportamenti (frutto di convenzioni sociali o abitudini insorte tra le parti)

-> accordo nel tempo:

1. scambio simultaneo (o quasi) tra proposta e accettazione
2. scambio di proposta e accettazione non è contestuale, ma in tempi brevi e facilmente ricostruibile
3. scambio non distinguibile in quanto l'accordo è frutto di intense trattative

-> forma particolari di conclusione:

1. *Art 1327*: conclusione del contratto attraverso l'esecuzione della prestazione -> l'oblatore non è tenuto ad accettare in forma espressa, potendo dare inizio all'esecuzione della prestazione:
  - \* il contratto è concluso nel tempo nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione
  - \* L'accettante è tenuto ad avvisare il proponente, dovendo, in mancanza, risarcire l'eventuale danno causato con l'omissione dell'avviso
2. *Art 1333*: contratto con obbligazioni a carico del solo proponente -> il contratto si conclude per effetto del mancato rifiuto dell'oblatore e diviene irrevocabile nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario
  - \* il destinatario può rifiutare nel termine richiesto dalla natura dell'affare

-> tipologia di accordo:

1. accordo tra presenti = accordo stipulato tra persone che si trovano nel medesimo luogo -> al volta posteriori è difficile distinguere il momento di proposta e accettazione
2. accordo a distanza = le persone si trovano in luoghi diversi ed è possibile distinguere proposta e accettazione

**II. PROPOSTA E ACCETTAZIONE**

**Proposta** = dichiarazione che contenga tutti gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta -> in mancanza si ha invito a proporre

**Invito a proporre** = dichiarazione con cui una parte stimola l'altra a formulare una proposta

**Accettazione**

-> l'accettazione deve corrispondere esattamente alla proposta -> altrimenti si ha controproposta

\* Controproposta = accettazione difforme = nuovo contratto che deve essere accettato

-> deve pervenire al proponente tempestivamente entro il termine da quest'ultimo stabilito -> è accettabile un'accettazione tardiva ma con immediato avviso

termine di efficacia ≠ termine di irrevocabilità

-> la citazione deve essere formulata osservando una certa forma -> un'accettazione non rispettosa di tale requisito non è considerato efficace

### Tempo e luogo di conclusione

-> **principio della cognizione** -> *Art 1326*: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte

-> **presunzione di conoscenza** -> *Art 1335*: la proposta, l'accettazione, la revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario

-> ciò che conta non è la conoscenza in concreto dell'accettazione ma la **semplice conoscibilità** la quale si presume nel momento in cui la mail, lettera, ... giungono al destinatario -> è a carico del ricevente l'onere di provare l'impossibilità di averne avuto notizia (per mezzo di cause estranee alla volontà del destinatario)

-> ratio della regola:

- la regola è volta ad evitare certe condotte opportunistiche
- la regola è intesa a dare maggiori margini di certezza circa il tempo e il luogo di conclusione

### Revoca

• **Revoca dell'accettazione** (*Art 1328, comma 2*) -> l'accettazione può essere revocata purché tale revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione stessa -> la revoca dell'accettazione deve giungere all'indirizzo del destinatario prima che momento in cui il contratto possa dirsi perfezionato

\* il contratto è concluso -> revoca tardiva ed inidonea

• **Revoca della proposta** (*Art 1328, comma 1*) -> la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso -> la revoca della proposta deve giungere all'indirizzo del proponente prima che l'accettazione di quest'ultimo sia giunta all'indirizzo del proponente, con la conclusione del contratto

-> la proposta è irrevocabile se:

- **proposta ferma** -> *Art 1329* -> per volontà dello stesso proponente, egli si obbliga a tener ferma la proposta per un certo tempo (revoca non ha effetto) -> il proponente, in modo unilaterale, conferisce alla prima dichiarazione il carattere dell'irrevocabilità, privandosi della possibilità di revocarla per un certo periodo e rinunciando al potere di revoca  
termine nella proposta ferma ≠ termine di efficacia di una proposta
- **patto di opzione** -> *Art 1331* -> accordo delle parti in forza del quale una parte si vincola a tenere ferma la proposta, lasciando all'altra la facoltà di accettarla o meno. In questo caso si può prevedere anche il pagamento di una somma a favore della parte che si vincola (può essere a titolo oneroso)  
\* cedibile -> opzioni suscettibili di esser cedute e di circolare a titolo gratuito od oneroso

**Opzione** = quando, per effetto di un accordo, soggetto si impegna a tener ferma la proposta contrattuale, che assume così la qualità di proposta di evocabile e chi lo è a facoltà di accettare o meno

**Ipotesi di prelazione** = taluno si obbliga, nell'eventualità in cui si determinasse in futuro un contratto, a preferire uno o più soggetti nella scelta della controparte -> l'efficacia è subordinata alla decisione dell'obbligato di concludere il contratto di cui si tratta

\* il vincolo in cui consiste la prelazione, ben potendo essere unilaterale, può essere assunto a titolo oneroso o gratuito

**Contratto preliminare** = contratto con cui le parti si obbligano a stipulare, in futuro, il contratto che prende il nome di **contratto definitivo**

### Offerta al pubblico

-> *Art 1336* -> quando contiene gli estremi del contratto alla cui conclusione è diretta, equivale ad una proposta vera e propria salvo risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi

-> l'offerta al pubblico, rivolta a un numero indeterminato di soggetti, che contenga tutti gli elementi essenziali del contratto ha bisogno della semplice accettazione perché il negozio sia perfetto, dal momento che ha valore di proposta

-> duplice punto di vista in base agli usi:

- Qualora l'offerta venga equiparata alla proposta contrattuale, l'accettazione da parte di un soggetto qualunque comporta la conclusione del contratto
  - Se l'offerta non è considerata come proposta, l'eventuale dichiarazione di accettazione non determina il perfezionamento ma il semplice avvio di una trattativa o la formulazione di una proposta contrattuale
- > il semplice annuncio sul giornale se considerato offerta al pubblico non è altro che un semplice invito a proporre ma non è una proposta contrattuale

**Silenzio**

-> il silenzio dal punto di vista della conclusione del contratto non ha alcun valore tranne se:

1. le parti stesse, nel corso delle trattative, abbiano attribuito al silenzio valore di manifestazione della volontà di contrarre
2. viene attribuito al silenzio valore di rinnovo tacito

**Comportamenti concludenti** = comportamento il cui significato di manifestazione di volontà di contrarre è rintracciato attraverso la sua interpretazione secondo buona fede, di modo che, in presenza di un certo comportamento non convenzionale, non sia possibile attribuire adesso un significato diverso da quello di voler concludere un certo contratto -> casi in cui non vi è alcun bisogno di una dichiarazione di volontà espressa, dal momento che il comportamento ne prende il posto

**Lettere di intenti** = negozi preparatori alla stipulazione del contratto che comportano l'assunzione di obblighi tra le parti con conseguente risarcimento del danno in caso di violazione -> regolano il modus operandi circa la conduzione. Le parti possono accordarsi e stabilire:

- obblighi di riservatezza -> non divulgazione dell'esistenza delle trattative
- obblighi di segretezza -> non divulgazione delle informazioni apprese
- obblighi di esclusività -> non possibilità di aprire trattative finché è in corso quella attuale

**Minute** = scritture che servono a fissare l'accordo parzialmente raggiunto (non creano vincoli) -> vengono annotati per iscritto l'accordo raggiunto su alcuni punti oggetto di negoziazione, per continuare la trattativa su quelli non ancora definiti

**III. RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE**

**Fase delle trattative** = fase che precede la stipulazione del contratto e durante la quale le parti restano libere di decidere se vincolarsi o meno

-> è fondamentale la buona fede -> la violazione di una conduzione leale e corretta costituisce un illecito precontrattuale, fonte di risarcimento del danno (ex recesso tardivo)

-> *Art 1337* -> le trattative devono essere condotte secondo buona fede oggettiva: comportamento leale e corretto

-> *Art 1338* -> qualora una parte, conoscendo dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia all'altra parte, debba risarcire i danni che la controparte abbia subito per aver fatto affidamento nella validità del contratto

\* eccezione se l'invalidità deriva da norme imperative -> ignorantia legis non excusat

**Responsabilità precontrattuale** = forma di responsabilità contrattuale che dà diritto al risarcimento del solo interesse negativo (ex recesso ingiustificato, trattativa dilatoria al fine di ricercare occasioni migliori)

**Responsabilità contrattuale** = responsabilità da inadempimento = forma di responsabilità contrattuale che dà diritto al risarcimento del solo interesse positivo

- **Interesse positivo** = riconosciuto in caso di responsabilità contrattuale e consistente nel danno sofferto dal contraente per non aver ricevuto la prestazione -> ripristina totalmente il risultato che sarebbe avuto nel caso di esatto adempimento
- **Interesse negativo** = riconosciuto in caso di responsabilità precontrattuale

-> entrambi comprendono:

- **danno emergente** = esborsi sostenuti per la trattativa non è andata a buon fine
- **lucro cessante** (o mancato guadagno) = guadagno concreto che si sarebbe ottenuto con un altro contratto che è stato trascurato per portarmi avanti uno fallimentare  
risarcimento interesse positivo >>> risarcimento interesse negativo

**Responsabilità precontrattuale** -> obbligo di risarcire i danni causati da una condotta sleale

**Contratto preliminare** -> oltre al risarcimento vi è la possibilità di ricorrere al rimedio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo -> attraverso il contratto preliminare si è in obbligo di concludere in futuro un ulteriore contratto

#### **IV. CONTRATTO PRELIMINARE**

**Contratto preliminare** = contratto con il quale le parti si impegnano a stipulare in futuro un successivo contratto detto contratto definitivo

-> *Art 2932* -> l'obbligo di stipulare il contratto definito -> prevede la possibilità di chiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre: se una parte si rifiuta di stipulare il contratto definitivo possibile rivolgersi al giudice per chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (sentenza costitutiva)

Contratto preliminare ≠ contratto definitivo stipulato per mezzo di una scrittura privata e contenente l'accordo delle parti e di produrre il medesimo contratto nella forma dell'atto pubblico

-> ragioni di utilizzo:

- Le parti potrebbero essere già d'accordo su tutti gli elementi essenziali e sul volete pervenire al perfezionamento dell'accordo, ma non volersi impegnare subito al fine di compiere altri accertamenti
- > il preliminare consente le parti di "bloccare" l'affare, così da poter compiere più tranquillamente le operazioni necessarie per procedere all'acquisto

#### **Forma**

-> la forma del contratto definitivo è un elemento variabile

-> *Art 1351* -> impone che il contratto preliminare rivesta la stessa forma di quello definitivo -> la forma del preliminare varia appunto relazione a quella necessaria per il futuro contratto definitivo

-> lo scioglimento consensuale del contratto preliminare richiede la stessa forma richiesta per la sua stipulazione

#### **Effetti**

-> gli effetti del preliminare sono sempre effetti obbligatori, vincolando le parti alla stipulazione di un successivo contratto

-> nel caso di inadempimento del preliminare da parte di una delle parti (= illegittimo rifiuto di stipulare il contratto definitivo) l'ordinamento presta uno strumento di tutela -> *Art 2932* -> possibilità di chiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre: se una parte si rifiuta di stipulare il contratto definitivo possibile rivolgersi al giudice per chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (sentenza costitutiva)

#### **Esecuzione e trascrizione**

-> inadempimento del preliminare = inadempimento dell'obbligazione -> implica il risarcimento

-> generalmente non opponibile terzi in quanto contratto d'effetti obbligatori

\* grazie alla trascrizione del preliminare (*Art 2645-bis*), i terzi non possono opporre alle parti eventuali iscrizioni e trascrizioni successive

\* La trascrizione del negozio in questione ha efficacia limitata nel tempo -> ci sono costi di transazione

-> il preliminare di donazione e il preliminare avente ad oggetto una liberalità sono nulli

#### **Recesso**

-> *Art 1372* -> una volta concluso, il contratto ha "forza di legge tra le parti" -> il vincolo contrattuale non può essere sciolto se non per volontà delle parti (casi di mutuo consenso) o nei casi previsti dalla legge

-> nessuna delle parti può decidere di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale, a meno che:

- sia previsto un diritto di recesso che tragga origine da un accordo -> recesso convenzionale
- ci sia un'espressa previsione legislativa -> recesso legale

**Disdetta** = dichiarazione con la quale una parte impedisce la tacita rinnovazione di un rapporto di durata

## V. ELEMENTI ACCIDENTALI

### 1. Condizione

-> elemento accidentale che serve ad introdurre nel regolamento contrattuale il motivo di una o di entrambe le parti, attribuendogli rilevanza giuridica nell'ambito del regolamento contrattuale

-> definita come evento futuro e incerto, cui le parti subordinano l'efficacia del contratto -> evento futuro e incerto dal quale o fino al quale si produrranno gli effetti del contratto

-> negozi tipici condizionati:

- **vendita a prova** = contratto che si presume sottoposto alla condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata
- **vendita con patto di riscatto** → ipotesi tipica di compravendita sottoposta a condizione risolutiva

-> **atti legittimi** = atti che non sopportano condizioni: matrimonio, accettazione o rinuncia dell'eredità, riconoscimento di un figlio...

-> può essere:

1. **condizione sospensiva** = sospende gli effetti -> il contratto viene concluso, ma comincerà a produrre i suoi effetti se ed in quanto si verifichi il fatto dedotto in condizione

2. **condizione risolutiva** = il contratto inizia immediatamente a produrre i suoi effetti e cesserà di produrli retroattivamente se ed in quanto si verifichi il fatto dedotto in condizione

\* la scelta fra stipulare un contratto sottoposto a una condizione risolutiva o sospensiva dipende dagli interessi delle parti e da come intendono regolare il proprio assetto di interessi per merito del contratto

\* anche che se la condizione è tradizionalmente definita "evento futuro e incerto cui le parti subordinano l'efficacia del negozio" è possibile dedurre in condizione un fatto passato, purché nessuna delle parti ne sia a conoscenza -> non necessariamente la "futurità" del fatto dedotto in condizione deve essere obbiettiva, bastando che tale fatto sia futuro e incerto nella prospettiva soggettiva delle parti del contratto (ex piano regolatore futuro)

1. **condizione casuale** = se il fatto dedotto è puramente casuale o dipende esclusivamente dalla volontà di un terzo non influenzabile dalle parti ("se euro e dollaro tornano alla parità monetaria...")

2. **condizione potestativa** = dipende dalla volontà delle parti o da una di esse ("se mi trasferirò all'estero")

3. **condizione mista** = in parte potestativa ed in parte casuale ("se mi sposerò")

4. **condizione meramente potestativa** = dipende dalla mera volontà di una delle parti, dal capriccio

-> Art 1355 il contratto con condizione meramente potestativa è nullo se:

- la condizione è sospensiva

- dipenda:

- a. dalla mera volontà dell'alienante in caso di trasferimento di diritti -> ex: ti venderò quel quadro, se vorrò

- b. dalla mera volontà del debitore in caso di assunzione di obblighi -> ex: ti pagherò, se vorrò

-> condizione potestativa -> dipende dalla volontà di una delle parti e tale scelta comporta un sacrificio o una conseguenza non trascurabile per la parte che effettua la scelta ("se mi trasferirò")

-> condizione meramente potestativa -> dipende dalla volontà di una delle due parti ma non comporta conseguenze di rilievo per la parte che la effettua se non influire sulla produzione degli

effetti del contratto.

1. **condizione illecita** = contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (condizione di uccidere, sposare, convertire in un'altra religione) -> la condizione illecita rende nullo l'intero contratto trasmettendo l'illiceità alla causa

2. **condizione impossibile** = determina conseguenze diverse a seconda che la stessa condizione sia sospensiva o risolutiva:

1. se sospensiva -> contratto nullo -> originariamente destinato a non produrre mai effetti

2. se risolutiva -> condizione non apposta -> contratto viene considerato come se non fosse sottoposto a condizione, ricevendo un trattamento giuridico diverso rispetto al contratto condizionato

\* impossibilità può essere:

- \* fisica = discendente da leggi fisiche: "andare a piedi sulla luna"

- \* giuridica = dettata da norme di diritto: "se sposo mia sorella..."

- \* con impossibilità della condizione ci si riferisce all'impossibilità originaria e non all'impossibilità sopravvenuta -> in questo caso, si ha un mancato avveramento della condizione e non l'ipotesi di condizione impossibile
- \* si hanno ipotesi diverse nel caso in cui la condizione sia originariamente possibile e in un secondo tempo diventi impossibile -> l'impossibilità sopravvenuta dell'avveramento della condizione consente alle parti di conoscere in anticipo la sorte degli effetti del negozio, diversa dall'impossibilità originaria della condizione, in presenza della quale si parla di condizione impossibile in senso proprio.

-> **pendenza della condizione** = periodo che va dal momento della stipulazione del contratto al momento in cui la condizione può dirsi avverata, essendosi verificato l'evento dedotto in condizione o essendo scaduto il limite temporale previsto per l'avveramento:

- condizione sospensiva -> titolari di un diritto condizionato
- condizione risolutiva -> titolari di un'aspettativa

Entrambe le parti saranno sempre tenute a comportarsi secondo buona fede e nel caso in cui non lo facciano, la controparte può richiedere al giudice di compiere atti conservativi (forma di tutela)

\* le parti possono generalmente rispondere delle situazioni giuridiche di cui sono titolari (sia il diritto convenzionato che dell'aspettativa)

-> **finzione dell'avveramento della condizione (Art 1359)** = la condizione non può essere usata da una delle parti come "facile scusa" per mandare a monte un affare considerato non più conveniente

- la condizione che non si è avverata si finge comunque avverata, frustrando qualsiasi tentativo di pilotare in malafede l'efficacia del contratto, e sanzionando la parte che in tal caso ha agito
- una volta che la condizione è avverata, realmente o fittiziamente, o mancata la condizione, gli effetti del negozio o della risoluzione retroagiscono al tempo della conclusione del contratto e sono opponibili a terzi, salvo che per volontà delle parti o per la natura del rapporto, detti effetti debbano essere riportati a un momento diverso
  - \* eccezione -> caso della condizione risolutiva apposta a un contratto di durata, ad esecuzione continuata o periodica, in cui l'avveramento non ha effetto con riguardo alle prestazioni già eseguite
    - retroattività = regola generale, salvo una diversa volontà delle parti
    - irretroattività = diviene regola generale se il contratto è di durata e non ad esecuzione istantanea
  - \* l'avvenimento della condizione, inoltre, è normalmente opponibile ai terzi, salvo le norme che regolano la circolazione dei beni mobili ed immobili tutelando l'affidamento ai terzi

## 2. Termine

-> elemento accidentale inteso come termine di efficacia = quel fatto futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) si fanno dipendere gli effetti del contratto

-> differenza fondamentale tra condizione e termine (non ammesso da taluni atti definiti legittimi o da altri che invece ammettono la condizione):

1. mentre la condizione ha ad oggetto un fatto futuro e incerto, il termine è futuro ma certo -> per distinguere termine da condizione si analizza la certezza o meno dell'evento dedotto
2. gli effetti del termine non sono mai retroattivi, dal momento che la previsione di esso nel contratto è volta proprio a delimitare il periodo di efficacia del contratto

-> si ha:

- **termine determinato** = termine rappresentato da una data e sia dunque certus quando
- **termine indeterminato** = il fatto a cui esso fa riferimento sia incertus quando (come la morte di un soggetto)

-> è molto frequente che le parti prevedano in un contratto un termine iniziale e uno finale, delimitando con precisione il periodo di efficacia del contratto stesso.

-> termine inteso come elemento accidentale del contratto ≠ termine di adempimento in materia di obbligazioni e contratti (= tempo concesso al debitore per mettersi in condizione di adempiere, e che rende inesigibile la prestazione per tutta la durata di esso)

\* il contratto produce i propri effetti entro l'arco temporale delimitato dai suoi termini d'efficacia e all'interno di esso possono essere previsti termini per l'esecuzione delle prestazioni, detti di termini di adempimento.

## 3. Modo o onere

-> elemento accidentale del contratto che può essere apposto come clausola accessoria ai soli negozi a titolo gratuito (disposizioni testamentarie, donazioni o comodato)

-> peso imposto al beneficiario di un'attribuzione o di una prestazione a tenere un certo comportamento, che genera obbligazioni di fare, di non fare o di dare -> restringe la "liberalità" imponendole un peso.

- > **impossibilità e illiceità** = l'onere impossibile o illecito è da considerarsi come non apposto un'impossibilità sopravvenuta -> libera il beneficiario onorato, data l'accidentalità della clausola
- > **accessorietà** = trattandosi di una clausola accessoria, anche laddove la legge richieda l'atto pubblico per la liberalità, non è necessaria l'adozione della stessa forma anche per l'onere (perfettamente valido se è contenuto in una semplice scrittura privata)
- > **adempimento** = generalmente il beneficiario è obbligato nei limiti del proprio arricchimento e nei limiti del valore del bene ricevuto ad adempiere all'onere ( chiunque abbia interesse può farne richiesta al giudice dimostrando un concreto e legittimo interesse)
  - \* in mancanza di un beneficiario specificatamente indicato dal disponente, chiunque dimostri di avervi interesse potrà chiedere l'adempimento dell'onere
  - \* se l'onorato non adempie nemmeno dopo la richiesta dell'interessato, la risoluzione della liberalità è possibile soltanto qualora sia stata espressamente prevista dal disponente, mentre discende dai principi generali il risarcimento dei danni da parte dell'onorato inadempiente.
- > **onere e condizione**
  - condizione = sospende gli effetti ma non obbliga
  - modo = non sospende gli effetti ma obbliga

## CLAUSOLA PENALE

- > clausola con cui le parti al momento della stipulazione del contratto, convengono che, in caso di ritardo nell'adempimento o di inadempimento da parte di uno dei contraenti, sorga l'obbligo di versare una determinata somma di denaro o di effettuare un'altra prestazione a titolo di penale.
- > **effetto di predeterminare** il risarcimento del danno alla prestazione promessa, dovuta indipendentemente dalla prova del danno stesso -> le parti predeterminano l'ammontare del risarcimento senza che venga provata l'effettiva entità del danno subito -> **effetto di limitare** il risarcimento del danno (salvo che le parti abbiano espressamente previsto il risarcimento del danno ulteriore)
- > **divieto di cumulo** = nel caso di inadempimento assoluto il creditore non può domandare la prestazione principale + la penale (solo se prevista per il semplice ritardo)
- > **manifesta eccessività** = nel caso di penale manifestamente eccessiva il giudice può diminuirla equamente, tenendo conto dell'interesse che il creditore aveva all'esatto adempimento
  - \* il giudice può anche ridurre la penale in caso di adempimento parziale
- > **contratti consumatore** -> la clausola penale non deve essere vessatoria
  - \* vessatorietà della clausola in questione è presunta fino a prova contraria, soltanto laddove l'importo sia manifestamente eccessivo -> se inserita nei contratti dei consumatori la clausola penale è perfettamente valida, se il relativo importo sia manifestamente eccessivo essa si presume vessatoria ed è colpita da nullità, ferma restando la validità del contratto.
  - \* la manifesta eccessività della penale comporta:
    - riduzione del giudice -> nel caso di soggetti di pari forza economica e contrattuale
    - nullità -> nel caso di contratti le comporta che il relativo ammontare possa essere ridotto dal giudice secondo equità, nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori

## ACCONTI E CAPARRE

**Acconto** = anticipo del pagamento sul prezzo dovuto da una parte all'altra, all'atto della stipulazione del contratto -> principio di adempimento

-> funzioni:

1. sottolinea la serietà dell'impegno assunto a garanzia dell'interesse della controparte all'atto della stipula del contratto preliminare o prima della stipulazione di un contratto
2. non risarcitoria -> in caso di mancata conclusione del contratto, va restituito alla parte che lo ha versato

**Caparra confirmatoria** = somma di denaro o quantità di altre cose fungibili consegnate da una parte all'altra durante la stipula del contratto. Viene gestita nel seguente modo:

- in caso di adempimento -> deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta a titolo di acconto
  - in caso di inadempimento:
    - della parte che ha dato -> l'altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra
    - della parte che ha ricevuto -> l'altra parte può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra data
- > chi è adempiente può sempre pretendere l'esecuzione o la risoluzione del contratto nei modi ordinari stabiliti dalla legge (salvo il risarcimento del danno)

**Caparra penitenziale** = rappresenta il corrispettivo per il recesso, ossia la somma che le parti versano per assicurarsi il diritto potestativo di recedere dal contratto perdendo la somma versata (non chiamato in causa da chi pretende l'esecuzione del contratto)

**Recesso:**

-> *Art 1372* -> una volta concluso, il contratto ha "forza di legge tra le parti" -> il vincolo contrattuale non può essere sciolto se non per volontà delle parti (casi di mutuo consenso) o nei casi previsti dalla legge

-> analisi in merito alla:

- caparra confirmatoria -> diritto che sorge solo in capo alla parte non inadempiente per effetto dell'inadempimento dell'altra -> caparra = via d'uscita alternativa dal rapporto
- caparra penitenziale -> diritto di potersi sottrarre dal contratto al "prezzo" della caparra

-> può avvenire:

- nei casi previsti dalla legge
- per **mutuo consenso**
- per **recesso unilaterale**:
  - **recesso convenzionale** = previsto dalle parti per riconoscere il diritto di recesso ad una di esse, chi lo subisce ottiene:
    - caparra penitenziale = somma versata al momento della conclusione del contratto
    - multa penitenziale = somma versata al momento dell'esercizio del recesso
  - **recesso legale** = è la legge ad attribuire ad una o di entrambe le parti il diritto di recedere dal contratto:
    - nei contratti di durata a tempo indeterminato (esercitabile da entrambe le parti con preavviso)
    - in modo asimmetrico:
      - Contratto di lavoro a tempo indeterminato:
        - dipendente ha recesso libero (dimissioni)
        - datore può farlo solo se ricorrono determinate condizioni
      - Codice del consumo prevede in favore del consumatore lo ius peonitendi (14 gg) in caso di acquisti avvenuti al di fuori dei locale commerciali

**Disdetta** = dichiarazione con la quale una parte impedisce la tacita rinnovazione di un rapporto di durata

**Mutuo dissenso** = accordo contrattuale (contratto) con cui le parti sciolgono un precedente contratto estinguendolo con efficacia retroattiva -> come tutti i negozi risolutivi deve avere la stessa forma del contratto che si vuole sciogliere

## RAPPRESENTANZA VOLONTARIA

-> istituto in cui un soggetto (il rappresentante) ha il potere, attribuitogli dalla legge o dall'interessato, di compiere una certa attività giuridica in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato) con effetti direttamente nella sfera giuridica del secondo

**Nuncius** = colui che trasmette un'altrui dichiarazione di volontà, fungendo appunto da mezzo di trasmissione: egli esplica la medesima funzione che potrebbe svolgere una lettera o il telefono

**Rappresentante** = partecipa all'atto, e contribuisce a formarlo, con una volontà propria, non essendo semplicemente un soggetto che trasmette una dichiarazione altrui.

-> fonti:

- **rappresentanza legale** = l'individuo è individuato direttamente dalla legge o nominato dal giudice (minori o interdetti)
- **rappresentanza volontaria** = può essere:
  - **rappresentanza diretta** -> il rappresentante agisce in nome (spendita del nome del rappresentato) e per conto del rappresentato (= nell'interesse) in forza di **procura**
  - **rappresentanza indiretta** (o interposizione gestoria) -> il rappresentante agisce per conto del rappresentato (= nell'interesse) ma in nome proprio, in genere in forza della stipula di un contratto di **mandato senza rappresentanza**

-> anche gli effetti che si producono nei due casi sono diversi:

- gli effetti dell'atto compiuto con la spendita del nome del rappresentante si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato
- gli effetti dell'atto dell'atto compiuto si producono nella sfera giuridica del rappresentante, il quale poi dovrà provvedere a ritrasferire gli effetti stessi in capo al soggetto per conto del quale egli agito

Agire in nome altrui = dichiarare espressamente ai terzi, con i quali si entra in contatto in ragione dell'atto da concludere, che non si agisce in prima persona, ma come rappresentante di un altro determinato soggetto

Agire per conto altrui = agire nell'interesse di altri, in certi termini e nei limiti della legge

**Procura** = atto unilaterale recettizio attributivo del potere di agire in nome del rappresentato

**Mandato** = contratto bilaterale per mezzo del quale un soggetto si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro (nel suo interesse). Può essere:

- senza rappresentanza = il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante
- con rappresentanza = il mandatario compie gli atti in nome e per conto del mandante (se al contratto si aggiunge la procura)

### Mandato vs Rappresentanza:

-> mandato = genera un obbligo contrattuale di compiere atti giuridici per conto del mandante

-> rappresentanza = genera il potere di compiere atti "in sostituzione" -> tale potere trova fonte nella procura

### Procura

-> può essere:

- **generale** = il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di compiere qualunque tipo di atto
- **speciale** = il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di compiere uno specifico atto

-> può accompagnarsi o non accompagnarsi a un contratto -> può appoggiarsi ad esempio su un contratto di mandato, contratto di lavoro subordinato o anche rapporti di amicizia

-> riguarda i rapporti esterni fra il rappresentante e i terzi

-> deve rivestire la stessa forma richiesta per l'atto che il rappresentante deve compiere (forma per relationem)

-> non può rivestire alcuna forma vincolata, potendo addirittura essere tacita (ex: colui che viene assunto come commesso alla procura tacita a vendere la merce presente in negozio)

-> può contenere espressa indicazione di un limite: di valore (ex procura a vendere per un prezzo non inferiore a), di natura di beni (ex: procura conferita per il suo acquisto di immobili)

- \* importante distinguere i limiti da istruzioni, che rimangono interne al rapporto rappresentante-rappresentato (la violazione di queste non pregiudica l'efficacia dell'attività giuridica)
- \* tutto ciò che è qualificabile come limite della procura è opponibile ai terzi con cui il rappresentante viene in contatto, a differenza delle istruzioni

-> i rapporti interessati dalla presenza di una procura possono essere >1 e coesistono su diversi livelli:

- 1) profilo esterno: riguarda i rapporti con i terzi
- 2) profilo interno: riguarda i rapporti fra rappresentato e rappresentante
  - \* è fondamentale tener distinto il rapporto sottostante la procura dalla procura stessa: il primo riguarda i rapporti interni, mentre la seconda è destinata ad operare all'esterno ed è possibile intendere una miriade di rapporti interni

-> il terzo ha diritto di chiedere il rappresentante che giustifichi i suoi poteri esibendo la procura scritta

-> il rappresentante, quando cessano i poteri, è tenuto a restituire la presentato il documento giustificativo degli stessi

#### -> **capacità del rappresentante**

- il rappresentante può avere la semplice capacità naturale, da valutarsi in base alla natura il contenuto del contratto
- il rappresentato invece deve avere la capacità di agire, atteso che in capo a lui si produrranno gli effetti dell'atto compiuto rappresentante

-> **rappresentanza senza potere** -> nel caso in cui un soggetto agisca come rappresentante senza avere alcun potere o eccedendo i poteri conferitogli

- il *falsus procurator*, rappresentante senza potere, è tenuto a risarcire i danni che il terzo abbia sofferto per aver confidato nell'esistenza dei poteri di rappresentanza e validità del contratto
- in entrambi i casi il contratto stipulato non produce effetto -> contratto inefficace
  - > può intervenire una **ratifica** con effetto *ex tunc* da parte del rappresentato = dichiarazione con cui il rappresentato afferma di approvare il contenuto del contratto stipulato dal rappresentante senza poteri -> tratta di una sorta di "procura successiva", la quale interviene a sanare il difetto di potere di rappresentanza del falsus procurator
    - intervenuta la ratifica, il contratto produce retroattivamente i suoi effetti fin dal momento della stipulazione da parte del rappresentante senza poteri
    - può intervenire anche dopo molto tempo -> il terzo, che ha concluso con il falsus procurator un contratto privo di qualsiasi effetto, può "sollecitare" il falso rappresentato ad esprimersi nel senso della ratifica assegnandoli un termine pena la negazione e la mancata produzione dei suoi effetti

#### -> **revoca della procura**

- è onere del rappresentato portare a conoscenza dei terzi che il potere rappresentativo è stato revocato o ridotto -> in mancanza la revoca / notifica non è loro opponibile salva la prova che essi ne fossero a conoscenza al momento della conclusione del contratto (vedi rappresentanza apparente)
- il rappresentante revocato ha il dovere giuridico di non agire nei confronti dei terzi spendendo il nome del rappresentato (*Art 1377 c* impone alle parti di condurre le trattative secondo lealtà e correttezza)

#### -> **rappresentanza apparente:**

- Il contratto è efficace se:
  - apparenza di poteri rappresentativi (il rappresentato non ha portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi la loro revoca / modifica)
  - sua imputabilità alla negligenza del rappresentato
  - buona fede del terzo

#### -> **conflitto di interessi** (*Art 1374*)

- il rappresentante, oltre che portatore dell'interesse rappresentato, è anche portatore di interessi propri
- in tal caso il contratto è annullabile dal rappresentato che dimostri:
  1. il conflitto di interessi (= semplice sospetto), non il concreto pregiudizio
  2. il conflitto di interessi fosse conosciuto o conoscibile dal terzo con l'ordinaria diligenza
- tipica ipotesi del conflitto di interessi è il **contratto con se stesso** (*Art 1395*) = negozio che il rappresentante, in nome e per conto del rappresentato, conclude con la propria stessa persona
  - il conflitto di interessi in tal caso si presume -> contratto annullabile -> tranne se:
    1. non vi sia stata specifica autorizzazione
    2. il contenuto del negozio è stato determinato in modo tale da escludere la possibilità di conflitto (vendita bene a prezzo imposto)

## IL CONTRATTO E I TERZI

*Art 1372* -> il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge

*Art 1372, comma 2* -> il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, esterni al negozio, se non nei casi previsti dalla legge

-> l'importanza di tale disposizione deriva dal fatto che:

1. sancisce l'effetto immediato e imprescindibile che scaturisce dall'accordo contrattuale, ossia la nascita di un vincolo che, in linea di massima, è irretrattabile
2. riafferma, seppur con una clausola di riserva, il brocardo "*Res inter alios acta tertiis nec nocet nec prodest*" -> **principio della relatività degli effetti del contratto** = di fronte ai terzi il contratto è del tutto inefficace poiché:
  - manca il loro accordo -> il contratto sancisce un vincolo esclusivamente tra i soggetti le cui volontà si sono incontrate, ai quali è data la libertà di disporre soltanto del proprio patrimonio
  - l'altrui sfera giuridico - economica è intangibile senza previo consenso
    - \* disciplina dell' *Art 1333* dedicata al contratto con obbligazione del solo proponente -> la proposta diretta a concludere un contratto, da cui derivano obbligazioni solo per il proponente, è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi; in mancanza di tale rifiuto, il contratto è concluso e irrevocabile.

-> **opponibilità** = il fatto che il contratto non produce effetti rispetto a terzi non vuol dire che non sia a loro opponibile -> dal momento che a seguito della conclusione di un contratto possono sorgere conflitti tra contraenti e terzi -> ciò accade nei casi in cui l'acquisto di un diritto in base a un contratto sia contestato da un terzo, il quale pretenda di potersi avvalere di un titolo incompatibile con il contratto stesso

\* simili conflitti si situano all'interno di vicende circolatorie: i contratti in questione sono sempre traslativi

- Plurime alienazione dallo stesso dante causa -> poiché l'immissione nel possesso non è condizione per il perfezionamento del contratto traslativo, il disponente può a seguito di un contratto concluderne un altro -> Il principio da applicare sarebbe quello cronologico, cosicché prevarrebbe chi ha acquistato per primo in base a un atto di data certa -> ma la legge risolve le controversie secondo un diverso criterio:
  - beni mobili -> l'opponibilità dell'acquisto deriva dall'aver conseguito per primo e in buona fede il possesso del bene
  - beni immobili -> l'opponibilità deriva dall'aver trascritto per primo il proprio titolo nei pubblici registri immobiliari, indipendentemente dallo stato di buona o di mala fede e dal conseguimento del possesso
- Acquisto a non domino -> laddove il conflitto sorge tra il vero titolare del diritto e chi acquista quest'ultimo mediante contratto concluso con il non dominus (ex ladro che aliena la cosa rubata)
  - beni mobili -> il conflitto è risolto dalla legge mediante la regola "possesso vale titolo" per garantire rapidità e certezza
  - beni immobili -> la compresenza di un titolo astrattamente idoneo, la buona fede dell'acquirente e il possesso da parte sua non determina l'acquisto immediato della proprietà in capo a lui. Solo se segue la trascrizione del titolo nei pubblici registri, l'acquirente a non domino potrà maturare l'usucapione nei termini abbreviati.

-> Una situazione di acquisto a non domino può anche sopravvenire dopo la stipulazione del contratto. Ciò si verifica quando l'alienante, che si credeva dominus, risulti, in seguito, non dominus, come nel caso in cui il contratto con il quale il venditore di una cosa l'aveva a sua volta acquistata, venga annullato

- \* regola fondamentale degli acquisti a titolo derivativo -> l'invalidità del primo contratto si ripercuota sull'efficacia del secondo
- \* la situazione è simile a quella vista prima ma qui il secondo venditore poteva vantare un titolo di acquisto, in base al quale egli era dominus.

- Contratti ad effetti obbligatori -> tra i contratti a effetti puramente obbligatori non si pongono, di regola, problemi di opponibilità: l'assunzione di un'obbligazione non può dare luogo a conflitti tra titoli (potrebbe verificarsi due obbligazioni di fare da parte dello stesso obbligato, si vengano a sovrapporre, sicché uno dei due creditori soccomberà all'altro temporaneamente parlando, ma non si verifica opponibilità)
    - > il conflitto si pone quando gli effetti finali della fattispecie obbligatoria sono strettamente connessi a una res (ex proprietario di un appartamento che stipula due contratti di locazione contemporaneamente). Questi conflitti vengono risolti:
      - disposizione generale -> *Art 1380* dedicato al conflitto tra più diritti personali di godimento -> viene risolto assegnando la prevalenza al contraente che per primo ha conseguito il godimento della cosa plurilocata
        - \* se nessuno ha conseguito il godimento, è preferito quello che vanta il titolo con data anteriore
        - \* la legge mira a tutelare il conseguito godimento e, solo in mancanza, il criterio cronologico
      - disposizione particolare -> la disposizione precedente fa salve le norme relative agli effetti della trascrizione (solo nei casi di locazione superiore ai nove anni)
  - Contratto per persona da nominare -> *Art 1401* prevede la possibilità che, all'atto della stipulazione del contratto, una parte si riservi la facoltà di nominare successivamente un soggetto, il quale subentrerà nei diritti e negli obblighi che nascono da quello stesso contratto -> è possibile prevedere una sostituzione
    - \* termine ordinario per la dichiarazione di nomina = 3 giorni dalla stipulazione del contratto (le parti possono derogarlo -> solitamente quello stabilito per la stipulazione del contratto definitivo)
    - \* la dichiarazione deve essere accompagnata dall'accettazione del terzo -> ciò non è necessario se sussiste una procura rilasciata anteriormente al contratto (in tal caso sufficiente a renderla idonea)
    - \* la dichiarazione deve avere la stessa forma del contratto -> se per il contratto è richiesta una determinata forma di pubblicità, anche la dichiarazione di nomina deve essere resa pubblica nello stesso modo e con l'indicazione della relativa accettazione da parte del terzo o della procura
    - \* in mancanza della nomina del terzo entro i termini -> effetti del contratto solo tra i contraenti originari
    - \* effetti retroattivi -> qualora la dichiarazione di nomina del terzo venga effettuata, il contratto produrrà i suoi effetti fra uno dei contraenti originari e il terzo che sia stato nominato in maniera retroattiva, come se il terzo subentrato avesse stipulato il contratto in prima persona
    - \* ratio -> utilizzato nei casi in cui la sostituzione di un soggetto con un altro non comporta cambiamenti rilevanti per il contraente originario
    - \* può essere utile nel caso di mandato senza rappresentanza
- > contratto per persona da nominare = un soggetto si riserva la facoltà di nominarne un altro che subentri ex tunc nella sua posizione attraverso una dichiarazione accompagnata dall'accettazione del terzo
- > cessione del contratto = si ha la sostituzione di un soggetto a un altro nella posizione contrattuale ma per effetto di un negozio trilaterale, che deve coinvolgere anche il contraente ceduto -> la cessione del contratto è subordinata al consenso del contraente ceduto
- Contratto a favore di terzi -> particolare negozio che prevede che i contraenti possono attribuire i diritti del contratto tra loro stipulato a un beneficiario terzo, che di quel contratto non è parte
    - > requisito per la validità del contratto: interesse dello stipulante a procurare il beneficio al terzo
    - > esempio classico -> assicurazione sulla vita:
      - *stipulante* = colui che intende attribuire un determinato diritto al terzo
      - *promittente* = la parte che effettua o che si obbliga ad effettuare la prestazione nei confronti del terzo
      - *terzo beneficiario* = terzo che acquista il diritto nei confronti del promittente
        - \* il terzo acquista il diritto dal momento della stipulazione
        - \* il terzo acquista il diritto senza bisogno di un'espressa accettazione ma lo stipulante conserva la facoltà di mutare avviso finché la prestazione non sia stata eseguita o accettata (
        - \* il terzo può rifiutare
        - \* la dichiarazione del terzo di voler profittare dell'attribuzione, ha il solo effetto di precludere allo stipulante la possibilità di cambiare idea
  - Cessione del contratto -> nei contratti a prestazioni corrispettive (non ancora eseguite) ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, purché le relative prestazioni non siano ancora state eseguite e l'altra parte vi acconsenta
    - \* negozio con cui il cedente trasferisce la propria posizione contrattuale ad un cessionario
    - \* il contraente ceduto deve dare il proprio consenso alla cessione (struttura trilaterale) a meno che il ceduto non abbia dato preventiva autorizzazione alla cessione

\* nel caso della cessione del mero credito generalmente il consenso non è necessario, essendo tendenzialmente indifferente per un soggetto il fatto di dover pagare a un creditore o a un altro

-> rapporti tra i soggetti:

1. rapporti ceduto - cessionario -> il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni basate sul contratto che forma oggetto della cessione (es nullità)
2. rapporti cedente - ceduto -> il cedente è liberato, di regola, dalle sue obbligazioni verso il ceduto dal momento in cui il ceduto consente alla cessione o da quello della notifica della cessione (in caso di preventiva autorizzazione)
3. rapporti cedente - cessionario -> il cedente, di regola, è tenuto a garantire la validità del contratto ceduto (e non anche l'adempimento del ceduto, a meno che non abbia assunto pattiziamente la grana dell'adempimento come fideiussore )

-> cessione del credito -> si ha struttura bilaterale dell'accordo cedente/cessionario e non occorre il consenso (alla cessione) del debitore ceduto

- Subcontratto -> contratto con il quale il contraente di un precedente contratto (che non subisce alcuna variazione), "riversa" su un nuovo contraente, in tutto o in parte, i rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto originario, stipulando un nuovo contratto

## LA SIMULAZIONE

-> Situazione di divergenza tra dichiarazione contrattuale e reale volontà delle parti

-> Ratio = il diritto ammette questa 'finzione' che ha spesso finalità fraudolenta ma non sempre (ex: vendita simulata che dissimula una donazione per frodare i creditori; simulazione 'relativa' del prezzo per frodare il fisco; vendita simulata che dissimula una donazione per non creare dissapori in famiglia)

- \* le stesse norme per i contratti simulati tra più parti si hanno nel caso di contratti unilaterali recettizi come una procura o una promessa al pubblico
- la simulazione può avere ad oggetto anche il matrimonio ma le regole applicabili sono profondamente diverse da quelle dettate in maniera contrattuale.
- la simulazione non è mai prevista nei contratti testamentari (non ha senso l'atto di ultima volontà simulato)
- **Simulazione assoluta** = le parti stipulano un contratto, ma in realtà non vogliono porre in essere alcun negozio (ex simula compravendita ma il simulato alienante non intende vendere il bene)
- **Simulazione relativa** = le parti stipulano un contratto, ma in realtà vogliono gli effetti di un contratto diverso (ex si pone in essere una compravendita ma in realtà si vuole realizzare una donazione)

### I. Struttura

#### • Simulazione assoluta

-> si hanno:

- **Contratto simulato** = che viene posto in essere, ma di cui le parti non vogliono gli effetti
- **Accordo simulatorio** = indica che le parti non vogliono modificare i loro rapporti (emerge da una controindicazione)

#### • Simulazione relativa

-> si hanno:

- **Contratto simulato** = che viene posto in essere, ma di cui le parti non vogliono gli effetti
- **Accordo simulatorio** = indica che le parti non vogliono modificare i loro rapporti (emerge da una controindicazione)
- **Contratto dissimulato** = contiene la reale volontà della parti e degli effetti voluti

-> può riguardare:

- **Natura** del contratto -> ex: si fa apparire vendita ciò che è donazione
- **Elemento** del contratto -> ex: si fa apparire il prezzo x, ma in realtà è stato pagato x+...
- **Soggetti** del contratto -> interposizione fittizia di persone -> ex: simulo una donazione a favore di un soggetto ma in realtà voglio che ne benefici un altro

### II. Effetti tra le parti

- Simulazione assoluta = produce effetto tra le parti solo ciò che esse hanno realmente voluto
- Simulazione relativa = per effetto dell'accordo simulatorio (contenuto nella controindicazione) sarà il contratto dissimulato a produrre effetti tra le parti purché tale contratto contenga i requisiti:
  - a. di sostanza -> possieda tutti i requisiti che la legge richiede ai fini della sua validità (illecita, ...)
  - b. di forma -> i requisiti di forma del negozio dissimulato sussistano in quello simulato -> è sufficiente che quest'ultimo rispetti le prescrizioni formali relative al contratto realmente voluto dalle parti

### III. Effetti rispetto ai terzi

-> terzi **pregiudicati** dalla simulazione:

- a. Creditori chirografari del simulato alienante -> potranno esercitare un'azione di simulazione assoluta per dimostrare che di fatto il bene è stato fittiziamente venduto ed a partire ancora loro debitore. Qualora non fossero in grado di dimostrare la simulata vendita, i creditori potranno esercitare un'azione revocatoria per far dichiarare l'efficacia e loro confronti le azioni del bene con cui il debitore ha depauperato il suo patrimonio -> i creditori mirano a far valere le loro ragioni sui beni che fittiziamente o effettivamente uscito dal patrimonio del loro debitore
- b. Legittimari del simulato alienante -> attraverso un'azione di simulazione relativa, possono dimostrare che il bene non è stato venduto, ma donato, così da poter esercitare l'azione di riduzione per lesione di legittima sulla donazione camuffata da vendita
- c. Aventi causa del simulato alienante -> possono opporre la simulazione al simulato acquirente per far prevalere la realtà sull'apparenza ed ottenere il bene simulato mente venduto

-> terzi **non pregiudicati** dalla simulazione:

- a. Aventi causa dal simulato acquirente
- b. Creditori, assistiti da garanzia reale, il simulato acquirente
- c. Creditori, assistiti di garanzia reale, del simulato alienante
- d. Creditori chirografari del simulato acquirente

#### IV. Tutele

-> *Art 1401* -> sancisce che:

- i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quando essa pregiudica i loro diritti
- le parti del negozio simulato, gli aventi causa dal simulato alienante e i creditori chirografari del simulato alienante **non** possono opporre la simulazione a chi abbia acquistato (a titolo gratuito o a titolo oneroso), in buona fede, diritti dal simulato acquirente se costui ha trascritto il proprio acquisto **prima** della trascrizione della domanda di simulazione da parte di coloro che hanno interesse a far prevalere la realtà sull'apparenza

#### V. Conflitti

1. Conflitto tra le parti del negozio simulato e creditori chirografari del simulato acquirente

-> prevale il creditore chirografario del simulato acquirente se in buona fede ha iniziato l'esecuzione trascrivendo il pignoramento prima della trascrizione della domanda di simulazione proposta dalle parti

2. Conflitto tra creditori del simulato alienante e creditori del simulato acquirente

-> prevalgono i creditori del simulato alienante se il loro credito è sorto anteriormente al compimento del negozio simulato (indipendentemente da quando è sorto il credito dei secondi), a meno che non si tratti di beni immobili o mobili registrati; in tal caso prevarrà:

- Il creditore del simulato acquirente che abbia trascritto il pignoramento per primo
- I creditori del simulato di Dante che abbia trascritto la domanda di simulazione per primo

#### VI. Prova di simulazione

-> la prova di simulazione può essere data con mezzi diversi a seconda che la simulazione sia fatta valere dalle parti o dai terzi

1. fatta valere dai terzi -> è ammissibile ogni mezzo di prova e vengono molto usate le presunzioni in quanto è quasi praticamente impossibile procurarsi delle prove documentali della simulazione, normalmente contenute nella controdeklarazione che è tenuta segreta e gelosamente custodita.
2. fatta valere dalle parti -> possono provare la simulazione con ogni mezzo solo se diretta a dimostrare che il contratto dissimulato era illecito; diversamente, di regola, devono provarla documentalmente

## INVALIDITA' DEL CONTRATTO

**Contratto atto** (accordo) = fatto storico, ossia l'accordo delle parti, che rappresenta il profilo statico e genetico del contratto

**Contratto rapporto** (tra i contraenti) = rapporto che nasce dal contratto atto, cioè la relazione che si crea tra i contraenti nella fase di esecuzione del loro accordo: rappresenta il profilo dinamico del contratto, successivo alla stipulazione dello stesso

**Difetti originari** = danno luogo all'invalidità del contratto atto e riguardano:

- Uno degli elementi essenziali del contratto -> **nullità**
- La volontà dei contraenti -> **annullabilità**

**Difetti genetici o funzionali** = generano un cappotto squilibrato o perturbano lo svolgimento del rapporto nato equilibrato e portano alla **rescissione** o alla **risoluzione**

**Validità del contratto:**

- Nullità => i difetti originari della nullità concernono interessi superiori e indisponibili: la nullità è prevista per ragioni di coerenza del sistema nel suo complesso. Ha funzione sanzionatoria, costituendo la reazione dell'ordinamento ad accadimenti che non possono essere tollerati. È insanabile
- Annullabilità => è un rimedio posto a tutela di interessi individuali e disponibili, per loro natura. Ha una funzione di protezione degli interessi del singolo contraente. Potrebbe essere sanato.

**Azioni di nullità:**

1. Assolute -> chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità
2. Mai prescrivibili
3. Sentenza dichiarativa

**Azioni di annullamento:**

1. Relative -> l'azione può essere proposta solo da colui nel cui interesse l'annullabilità è prevista
2. Prescrivibili entro 5 anni
3. Sentenza costitutiva

-> **Effetti del negozio:**

- **Nulla** => non produce alcun effetto, è come se non fosse mai esistito. È opponibile ai terzi aventi causa dal titolare apparente: per la regola fondamentale degli acquisti a titolo derivativo se viene meno il titolo del dante causa, viene meno anche quello dell'avente causa.
- **Annullabile** => produce i propri effetti fino all'eventuale sentenza di annullamento. Nel regolare gli effetti dell'annullamento nei confronti di terzi si stabilisce che esso, dove non dipenda da incapacità legale (in questo caso il trattamento è equiparato a quello della nullità) non pregiudica i diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi in buona fede (sono fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento). Nel caso in cui il contratto annullabile fosse stato trascritto nei pubblici registri, anche la domanda dell'annullamento è soggetta a trascrizione:
  - Domanda di annullamento per incapacità legale
  - Domanda di annullamento per causa diversa -> se la domanda è trascritta:
    - dopo 5 anni (3 anni per i mobili) dalla trascrizione del contratto impugnato, la sentenza non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda
    - prima dei 5 anni (3 per i mobili) dalla trascrizione del contratto impugnato, sono comunque fatti salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso.

-> **Legittimazione attiva dell'azione:**

- Contratti nulli => legittimato a far dichiarare la nullità del contratto è chiunque dimostri di avere un interesse alla declaratoria di nullità, che comunque il giudice può addirittura rilevare d'ufficio.
- Contratti annullabili => i legittimati attivi all'azione di annullamento sono individuati dalla legge: si tratta di colui nel cui interesse è prevista l'annullabilità e che, quindi, la legge ha inteso proteggere

PUBBLICITA' SANANTE

**-> Prescrizione dell'azione:**

- Contratti nulli -> l'azione di nullità è imprescrittibile
- Contratti annullabili -> l'azione di annullamento si prescrive in 5 anni, decorrenti da momenti diversi a seconda dei casi e non necessariamente dalla conclusione del contratto.

**-> Natura della pronuncia giudiziale:**

- Contratti nulli -> quella che dichiara la nullità ha natura dichiarativa, limitandosi a prendere atto dell'invalidità del negozio
- Contratti annullabili: la sentenza che pronuncia l'annullamento ha natura costitutiva in quanto modifica una situazione giuridica preesistente.

**-> Sanabilità:**

- Contratti nulli -> è insanabile -> non può essere equiparata alla convalida del negozio annullabile la figura della conversione del negozio nullo, che consente di salvare il contratto dall'invalidità. Si tratta di casi rari in cui il contratto nullo può convertirsi in un contratto diverso e valido, purché ne presenti i requisiti
- Contratti annullabili -> può essere sanato per mezzo di una convalida espressa o tacita.
  - Convalida espressa -> dichiarazione negoziale con la quale il contraente nel cui interesse è prevista l'annullabilità, conoscendone la causa, dichiara di voler sanare il contratto annullabile
  - Convalida tacita -> nei casi in cui la parte in favore della quale è prevista l'annullabilità, conoscendone la causa a, esegue spontaneamente il contratto

**Validità** = le dichiarazioni negoziali dei privati hanno forza giuridica in quanto rientrano nei limiti e rispondano ai requisiti stabiliti dall'ordinamento; se questi limiti sono violati o inosservati, se il procedimento formativo della volontà individuale è affetto da vizio, la sanzione è l'invalidità

**Efficacia** = concreta idoneità del negozio a produrre effetti cui è preordinato (i negozi giuridici sono atti autonomi mediante quali i privati mirano a conseguire determinati risultati concreti che vengono realizzati solo se il negozio è efficace)

Un contratto può essere:

- Valido ed efficace = se un contratto presenta requisiti prescritti dalla legge
- Nullo ed inefficace = se il contratto è affetto da gravi difetti riguardanti i suoi elementi essenziali
- Valido ma inefficace = se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva o termine iniziale
- Nullo ma efficace = il contratto è annullabile fino alla sentenza di annullamento

**Differenze:**

1. Azioni di nullità:
  1. E di regola assoluta: chiunque vi abbia interesse può far valere l'unità, anche il giudice d'ufficio
  2. Non si prescrive mai
  3. La sentenza dichiarativa -> la nullità e conseguenze del fatto previsto
2. Azioni di annullamento:
  1. L'annullabilità è relativa: può essere proposta solo da colui che è nell'interesse
  2. Si prescrive in cinque anni -> l'eccezione è imprescrittibile: perché altrimenti il contraente contro il quale annullamento può essere fatto valere potrebbe attendere il compiersi della prescrizione di agire, per l'adempimento
  3. La sentenza è costitutiva

**1. Nullità:**

1. Tutti gli interessi superiori e indisponibili -> funzione sanzionatoria
2. Il negozio nullo è insanabile
3. Il negozio nullo non produce effetti
4. La nullità, di regola, è opponibile ai terzi aventi causa dal titolare apparente

**2. Annullabilità:**

1. Tutela interessi particolari dei privati: individuali disponibili -> funzione di tutela
2. Il negozio non annullabile è sanabile mediante la convalida
3. Il negozio annullabile produce effetti fino alla sentenza di annullamento
4. L'annullamento è di regola opponibile ai terzi aventi causa (escluse cause di incapacità legale)

**Pubblicità sanante** = ricorre qualora la domanda di nullità o di annullamento per incapacità legale, sia stata trascritta dopo 5 anni dalla trascrizione dell'atto impugnato. In questo caso la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualsiasi titolo dai terzi in buona fede.

## NULLITÀ

Il contratto è nullo quando:

1. Contrarietà a norme imperative -> nullità virtuale -> il contratto è nullo anche se la norma violata non prevede espressamente come sanzione la nullità del contratto (salvo diverse disposizioni)
2. Per previsione espressa di legge -> nullità testuale -> Patti commissari, divieti di comprare, nullità patti successori
3. Per la mancanza di elementi essenziali del contratto -> nullità strutturali:
  1. Manca l'accordo -> comportano l'inesistenza più che la nullità -> contratto concluso per scopo didattico, per scherzo, nei casi di violenza fisica, con un bambino di pochi anni
  2. Manca l'oggetto -> oppure non hai requisiti stabiliti in forza del quale l'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
  3. Manca la causa -> ex: assicurazione di un bene contro il furto dopo che è stato rubato
  4. Manca la forma -> È richiesta la forma ad substantiam
4. Per illiceità degli elementi essenziali del contratto -> nullità strutturali:
  1. Illiceità dell'oggetto
  2. Illiceità della causa
5. Frode alla legge -> utilizzo di uno strumento lecito per l'aggiramento di un divieto al fine di raggiungere lo scopo vietato dalla norma imperativa
6. Illiceità del motivo comune -> entrambi concordano nel stipulare contratti che sanno non essere validi
7. Ulteriori cause stabilite dalla legge -> nullità testuale -> *Art 1401*
  1. Condizione sospensiva o risolutiva illecita oppure condizione sospensiva impossibile
  2. Condizioni meramente potestative -> alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata alla mera volontà dell'alienante o rispettivamente del debitore
  3. Patto Commissorio E ogni contratto che miri ad eludere il divieto di tale (vendita con patto di riscatto)
  4. Donazione di beni futuri

-> **Nullità parziale** -> riguardando singole clausole del contratto:

- se le clausole sono imposte dalla legge -> alla clausola nulla si sostituisce di diritto quella necessitata
- Se non vi siano norme imperative che dispongono la sostituzione delle clausole nulle -> la nullità della singola clausola provoca inevitabilmente la nullità dell'intero contratto, se risulta che le parti non lo avrebbero concluso ugualmente senza il contenuto invalido.

## ANNULLABILITÀ

-> casi espressamente previsti dal legislatore nel caso in cui:

1. Incapacità legale -> è sufficiente dimostrare che il soggetto, nel momento in cui ha compiuto l'atto, si trovasse in una situazione di incapacità legale (minore, interdetto, minore emancipato, inabilitato, soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno)
2. Incapacità naturale -> È importante distinguere tra:
  1. Annullamento di atti unilaterali -> è sufficiente che l'atto abbia comportato per l'incapace un grave pregiudizio
  2. Annullamento di contratti -> occorre dimostrare la malafede della controparte che approfitta dello stato di incapacità
  3. Annullamento di donazioni -> è sufficiente la sola incapacità naturale del donante
3. Difetto di autorizzazione dei rappresentanti legali -> atti compiuti dal rappresentante senza rispetto delle norme che richiedono l'autorizzazione giudiziale
  - \* eccezione: minore che abbia occultato con raggiiri la sua minore età (falsificando il documento di entità) -> contratto non annullabile *Art 1426*
4. Conflitto di interessi del rappresentante -> presunto in caso di contratto con se stesso
5. Vizi del consenso:
  1. Errore
  2. Violenza morale
  3. Dolore

1. **ERRORE** = falsa rappresentazione della realtà che concorre a determinare la volontà del soggetto

-> può essere:

- errore vizio-> incide sulla formazione della volontà
- errore ostativo -> errore nella manifestazione della volontà

-> per determinare l'annullabilità l'errore deve essere

1. essenziale -> per essere tale deve essere determinante del consenso e deve cadere su uno dei quattro punti indicati tassativamente:
  1. Natura o oggetto
  2. Identità e qualità dell'oggetto della prestazione
  3. Identità e qualità dell'altro contraente
  4. Errore di diritto -> che rappresenti la ragione unica o principale del contratto
2. riconoscibile (dall'altro contraente) -> quando, in relazione alle circostanze, una persona di normale diligenza, avrebbe potuto rilevarlo (altrimenti prevale la tutela dell'affidamento)

-> altri errori da analizzare:

- errore sul valore -> non ha rilevanza
- errore sul motivo -> non è generalmente rilevante tranne per la donazione -> è annullabile se il motivo risulta dall'atto di donazione e sia il solo che abbia determinato il donante a compiere la liberalità
- errore di calcolo -> comporta una rettifica, ma non l'annullamento

2. **VIOLENZA** = minaccia di un male ingiusto e notevole volta a estorcere il consenso (se c'è, è viziato)

-> male ingiusto = lesione di un interesse giuridicamente protetto che può concernere:

- la persona o i beni del minacciato
- la persona o i beni del coniuge, dei figli, gli ascendenti

\* sempre causa di annullamento anche se proveniente da un terzo

-> minaccia di far valere un diritto:

- ingiusta = quando il minacciante persegue un risultato diverso da quello che il diritto è volto a garantire
- non ingiusta = quando non è diretta a conseguire vantaggi ingiusti

-> tale minaccia deve essere di entità tale da fare impressione su una persona sensata (nel valutare idoneità della minaccia a impressionare si dovrà tener conto della condizione della persona minacciata)

-> non rileva:

- il mero timore = paura di un male, non minacciato
- il timore reverenziale = soggezione verso una data persona

3. **DOLO** = si fa riferimento al dolo contrattuale come vizio della volontà, diverso dal dolo inteso come elemento psicologico dell'illecito -> ha natura oggettiva e consiste nel raggirò usato da un soggetto al fine di carpire l'altrui volontà contrattuale.

-> non è necessario un comportamento attivo, ma basta la mera reticenza, il silenzio, la menzogna

-> è distinguibile:

1. Dolo determinante del consenso -> senza il dolo il contratto non sarebbe stato concluso -> il contratto è annullabile
  2. Dolo incidente sul consenso -> senza il dolo il contratto sarebbe stato concluso, ma a condizioni diverse -> il contratto è valido ma il contraente in malafede risponde dei danni -> la mera sussistenza del raggirò fonda la presunzione per cui il negozio sarebbe stato concluso a condizioni più favorevoli
- > È del tutto irrilevante il dolus bonus consistente in quelle esaltazione pubblicitaria che sono normalmente tollerate nella pratica degli affari

-> è importante distinguere:

- Dolo proveniente da un terzo -> il contratto è annullabile solo se la controparte di chi è stato ingannato non ha conoscenza e ne ha tratto vantaggio
- Violenza proveniente da un terzo -> il contratto è annullabile in ogni caso, cioè anche se l'altra parte regnare della violenza (la violenza non ammette diminuzioni di protezione poiché presenta un maggior grado di antiggiuridicità rispetto al dolo)

-> l'annullamento protegge la volontà viziata fino a dove non prevale la tutela dell'affidamento, ossia fino a dove le esigenze di protezione della violenza non vengono meno in nome del principio di autoresponsabilità che grava su chi esterno dichiarazioni di volontà:

- Prevale la tutela della volontà:
  - Se la violenza proviene da un terzo
  - Se il dolo è determinante
  - Se l'errore riconoscibile

- Prevale la tutela dell'affidamento:
  - Se l'errore è sui motivi
  - Se l'errore non è essenziale o riconoscibile
  - Se il dolo proviene da un terzo e non lo si sa

## **RESCISSIONE**

Se vi è un vizio nel contratto, i rimedi che il codice civile appresta sono due:

- 1) Rescissione -> se il contratto ha un vizio genetico -> riguarda il contratto-atto
- 2) Risoluzione -> se il contratto ha un vizio funzionale -> riguarda il contratto-rapporto

**Rescissione** = si applica se il contratto ha un vizio genetico del sinallagma = l'equilibrio configurato dalle parti non può essere accettato dall'ordinamento

-> il giudice ha il potere di operare una valutazione in merito all'equilibrio, quindi se è equo o meno. Si tratta dell'unico caso in cui il giudice può intervenire e valutare lo scambio delle prestazioni in quanto il contratto è fondato su una situazione patologica -> in quanto una parte era in uno stato di pericolo o bisogno e quindi di debolezza

-> ratio: proteggere la parte che si trovava in una situazione particolarmente delicata, e che potrebbe essere stata costretta dalle circostanze a concludere un contratto viziato, perché caratterizzato da un forte squilibrio tra le prestazioni a svantaggio di una parte

-> contratto aleatorio: è ammissibile la rescissione solo se ad esempio una compagnia assicurativa, approfittando dello stato di bisogno, abbia preteso dal medesimo un premio fortemente elevato

- \* ciò non vuol dire che la realizzazione del rischio non può in alcun caso costituire il motivo della domanda di rescissione o la causa della rescissione stessa

-> la rescissione può essere evitata se la parte, che ha approfittato dello stato di debolezza dell'altra al momento della conclusione del contratto, offra spontaneamente di ricondurre ad equità lo scambio

-> rispetto ai terzi non pregiudica i diritti acquistati da costoro, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione

-> qualora il contratto di cui si domanda la rescissione è soggetto a trascrizione nei pubblici registri, anche la domanda di rescissione deve essere trascritta -> rende possibile l'opponibilità a tutti coloro i quali abbiano trascritto o iscritto un atto, avente ad oggetto lo stesso bene dopo la trascrizione della domanda

-> la rilevanza dello squilibrio economico tra le prestazioni è eccezionale e può avvenire:

- in stato di pericolo
- in stato di bisogno

=> in entrambi i casi il termine di prescrizione è di 1 anno dalla conclusione del contratto

### **Contratto concluso in stato di pericolo**

*Art 1401* -> contratto è rescindibile se concluso a condizioni inique (non indicazioni precise del limite di sproporzione):

- per la necessità di salvare se stessi o altri (non vale per le cose)
- dal pericolo attuale
- noto alla controparte
- di un danno grave alla persona

-> è importante differenziare:

- Stato di pericolo (*Art 1447*) -> non importa se auto procurato o evitabile
- Stato di necessità (*Art 2045*) -> causa di giustificazione del fatto dannoso -> la necessità non deve essere auto procurata o evitabile

-> a seconda delle circostanze, il giudice può:

- assegnare un equo compenso alla parte per l'opera prestata, almeno per coprire i costi sopportati
- sanzionare la posizione della parte che si è avvantaggiata della situazione di pericolo

### **Contratto concluso in stato di bisogno**

*Art 1448* -> il contratto è rescindibile se concluso:

- con sproporzione *ultra dimidium* -> una prestazione deve valere il doppio dell'altra -> la lesione va accertata con riferimento al momento della conclusione del contratto e deve perdurare fino alla proposizione della domanda
- per lo stato di bisogno della parte danneggiata -> difficoltà economica, anche transitoria, che incida sulla libera determinazione del contraente

- di cui l'altra parte abbia approfittato -> non si richiede un comportamento attivo, basta mala fede soggettiva
- > la sentenza che accoglie la domanda è costitutiva, privando il contratto della sua efficacia  
-> effetti tra le parti: liberazione dall'obbligo di adempiere le prestazioni dovute e la restituzione delle prestazioni eseguite (effetto retroattivo)  
-> effetti verso i terzi: l'azione non pregiudica i diritti acquistati dei terzi (buona fede o mala fede, titolo oneroso o gratuito) purché gli atti relativi sono stati trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale di rescissione

## **RISOLUZIONE**

Risoluzione = scioglimento del vincolo e cessazione dell'effetti -> difetto funzionale del sinallagma contrattuale

-> può avvenire per:

- Inadempimento (Art 1453)
- Impossibilità sopravvenuta (Art 1463)
- Eccessiva onerosità sopravvenuta (Art 1467)

-> effetto tra le parti: retroattivo, se la parte inadempiente ha già ricevuto la prestazione, dovrà restituirla (ex: nel caso di un c. traslativo, l'alienante ha diritto alla restituzione della res come se l'alienazione non fosse mai avvenuta)

-> la regola non riguarda i contratti di durata: "l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite"

-> effetto verso i terzi: non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (in buona o mala fede, a titolo gratuito o oneroso) prima della risoluzione (ex: se prima della risoluzione della vendita, il compratore ha venduto a sua volta a un terzo la res), fatti salvi gli effetti della trascrizione (cioè se la domanda di risoluzione è stata trascritta, la sentenza che accoglie la domanda è opponibile ai terzi che, successivamente alla trascrizione, abbiano acquistato diritti sull'immobile oggetto del contratto risolto e abbiano trascritto)

-> sentenza costitutiva

### **I. Risoluzione per inadempimento**

-> l'inadempimento può essere (solo contratti a prestazioni corrispettive):

1. di scarsa importanza = inesatto adempimento -> si può domandare il risarcimento del danno e l'adempimento, ma non la risoluzione
2. di non scarsa importanza -> il contraente può compiere:
  1. Scelta reversibile -> di chiedere l'adempimento (manutenzione del contratto) e il risarcimento del danno (= l'adempimento è ancora possibile e quindi il risarcimento si versa in caso di semplice ritardo; la parte non inadempiente potrà pretendere sia l'esecuzione la prestazione originaria sia risarcimento del danno da ritardo)
  2. Scelta irreversibile -> può richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (= qualora il creditore non intende più restare vincolato dal contratto il risarcimento quel diritto non si aggiunge il diritto nascente dal contratto, ma si sostituisce a quello sicché non potrà essere commisurato al semplice ritardo ma il pregiudizio che il contraente ha subito per non aver ricevuto la prestazione promessa)

-> perché scegliere la risoluzione del contratto:

- a. Se la parte non inadempiente non ha ancora eseguito la prestazione -> l'interesse alla risoluzione può derivare dalla sfiducia verso la capacità o la volontà della controparte di dare esecuzione al contratto; dal bisogno di procurarsi altrove la prestazione non ottenuta; dal desiderio di liberarsi di un affare che ormai non si considera più conveniente....
- b. Se la parte non inadempiente ha eseguire la prestazione a suo carico -> l'interesse alla risoluzione può derivare dalla preoccupazione di perdere la prestazione già eseguita senza ottenere la controprestazione, con conseguente interesse a recuperare in natura quanto è già stato dato

-> prova dell'inadempimento:

- th meno recente -> l'attore deve provare il contratto da cui nasce l'obbligazione adempiuta È l'inadempimento dell'obbligazione (in quanto presupposto dell'effetto risolutivo)
- th recente -> l'attore, sia che agisca per l'adempimento sia che agisca per la risoluzione, deve provare solo il contratto; spetterà al debitore provare di aver adempiuto

-> il diritto alla risoluzione del contratto si esercita:

- In via giudiziale -> chiedendola al giudice con domanda giudiziale (sentenza costitutiva)
- In via extragiudiziale -> con le risoluzioni di diritto = fattispecie in cui la risoluzione consegue non da una pronuncia del giudice, ma da un evento differente che è direttamente collegato ad un effetto risolutorio:

- **Diffida ad adempiere** (Art 1454)
- **Clausola risolutiva espressa** (Art 1456)
- **Termine essenziale** (Art 1457)

1. **Diffida ad adempiere** = il presupposto è l'inadempimento di non scarsa importanza e tale atto deve contenere:

1. Intimazione ad adempiere
2. Assegnazione di un congruo termine per adempiere (non meno di 15 giorni)
3. Avviso che, decorso il termine, tale contratto si intenderà risolto

-> eventuale sentenza: sentenza dichiarativa

2. **Clausola risolutiva espressa** = con essa le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi risolto quando una determinata obbligazione non si adempita

-> la risoluzione non si produrrà automaticamente ma solo a seguito della dichiarazione (diritto potestativo) da parte che ha diritto di scegliere tra manutenzione risoluzione del contratto

-> le parti predeterminano ex ante l'importanza della dell'inadempimento, superando la necessità della sua valutazione giudiziale

-> eventuale intervento del giudice per risolvere eventuali controversie insorte

-> eventuale sentenza solo dichiarativa (limitandosi ad accettare che la risoluzione è già intervenuta)

3. **Termine essenziale** = termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita per non diventare inutile per il creditore

-> opera automaticamente

-> per essere di un termine essenziale non occorre che le parti lo abbiano espressamente qualificato come tale: un adempimento tardivo non realizza l'interesse del creditore quando inutile, indifferente o addirittura dannoso

-> differenze:

- Clausola risolutiva espressa -> le parti predeterminano ex ante l'importanza dell'inadempimento. La risoluzione si verifica solo quando la parte interessata dichiara che intende avvalersi di tale clausola

- Termine essenziale -> la risoluzione opera automaticamente (senza bisogno di dichiarazione), ma la parte non inadempiente, se ancora interessata all'adempimenti tardivo può, mentre 3 giorni dalla scadenza del termine inosservato, dichiarare di prendere l'esecuzione

-> **eccezioni d'inadempimento** -> forma di autotutela a disposizione della parte che non abbia ancora adempiuto la sua prestazione:

- Quando termini diversi sono previsti per l'adempimento delle prestazioni, la parte tenuta da empire successivamente può legittimamente rifiutare di eseguire la prestazione delle dovuta qualora l'altra parte non abbia ancora eseguito la propria

- Qualora la prestazione debba essere ancora eseguite contestualmente ciascuna parte può rifiutare di adempiere la propria sarà altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria

- \* non basta l'inadempimento della controparte a giustificare il rifiuto della prestazione: occorre che il rifiuto sia conforme a buona fede oggettiva, perciò se la prestazione adempiuta è di chi è importanza, inadempimento di una parte non può giustificare il proprio

-> **mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti** -> forma di autotutela assicurata contro il pericolo di inadempimento: ciascun contraente ha facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se, successivamente al perfezionamento del contratto, le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione

- \* se viene prestata idonea garanzia, la sospensione alcuna giustificazione, cessando il pericolo che la prestazione non sia conseguita

- \* esercitabile anche quando la controparte debba eseguire la propria prestazione un secondo momento

## II. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta

### 1. Impossibilità totale

-> obbligazione si estingue, il debitore è liberato e il contratto si risolve

-> nei contratti a prestazioni corrispettive essa fa venir meno la giustificazione del diritto alla contra prestazione e dal luogo alla risoluzione ipso iure e: la parte liberata non può pretendere la controprestazione e, se la già ricevuta, deve restituirla

- \* si parla di prestazione caratteristica del contratto, non della prestazione di dare una somma di danaro

-> nei contratti traslativi:

\* se il perimento non imputabile della cosa avviene dopo il passaggio della proprietà, e l'acquirente che deve sopportare il rischio dovendo ugualmente a corrispondere la controprestazione a prescindere dalla consegna del bene -> no risoluzione del contratto

\* Prima dell'individuazione -> il perimento non imputabile della cosa non è ammissibile atteso

\* Dopo l'individuazione -> l'acquirente deve sopportare il rischio dovendo ugualmente a corrispondere la controprestazione, prescindere dalla funzione del bene

## 2. Impossibilità parziale

-> obbligazione non si estingue, il debitore è liberato della sola parte della prestazione divenuta impossibile

-> il debitore deve eseguire la parte rimasta possibile, ma la controparte può domandare la riduzione della sua controprestazione, oppure può recedere dal contratto quando non abbia interesse ad adempimento parziale

## 3. Impossibilità temporanea

-> finché perdura, libera il debitore dalla responsabilità per il ritardo nell'adempimento

-> l'obbligazione si estingue quando essa perdura fino a che il debitore non può più essere ritenuto obbligato eseguire la prestazione o il creditore non ha più interesse a riceverla -> estinto l'obbligazione, il contratto si scioglie

-> quando tra il momento della stipulazione del contratto e quello della sua esecuzione intercorre un certo periodo di tempo, può accadere che si verificano eventi tali da modificare l'originaria valutazione dell'una dell'altra parte -> qualora i fatti sopravvenuti siano straordinari e imprevedibili e rendono la prestazione di una delle parti eccessivamente onerosa, determinando un sacrificio proporzionato di una parte a vantaggio dell'altra

## III. Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

-> nel contratto a prestazioni corrispettive messo questo tipo di risoluzione le seguenti condizioni:

1. si tratti di contratti ad esecuzione continua o periodica o di contratti ad esecuzione differita
2. l'onerosità sia eccessiva e riguardi la prestazione non ancora adempiuta
3. l'onerosità eccessiva derivi da eventi straordinari e imprevedibili
4. l'onerosità della prestazione superi l'Alia normale del contratto e deve essere sopravvenuta rispetto alla conclusione di tale

-> non opera ipso iure: deve essere chiesta giudizialmente dalla parte onerata dall'aggravio economico

-> Art 1468 -> non opera nei contratti con obbligazioni di una sola parte -> in caso di sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione, la parte onerata potrà chiedere solo la riduzione del contratto

-> analogamente a quanto previsto dall'Art 1450 la parte contro cui è domandata la risoluzione potrà evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto fino a ricondurre il rapporto tra le prestazioni entro i limiti dell'Alia a normale del contratto

-> non si applica ai contratti aleatori in cui l'*an* e il *quantum* delle prestazioni delle parti sono incerti, sicché le parti si sottopongono il rischio dei futuri accadimenti

-> ex: la rendita vitalizia è un contratto consensuale a carattere corrispettivo che consiste nel corrispondere, da parte il vitalizzante, al vitaliziato una somma di denaro periodica per tutta la durata della sua vita

\* a differenza della rendita perpetua, a carattere corrispettivo, l'alea è rappresentata dall'incertezza circa la durata della vita del vita iniziato

\* la mancanza dell'alea produce la nullità del contratto

## Mutuo dissenso

-> Art 1321 -> "il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale"

-> Art 1322 -> "il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto per mutuo consenso"

-> mutuo dissenso = accordo contrattuale con cui le parti sciolgono un precedente contratto estinguendolo con efficacia retroattiva -> negozio uguale e contrario a quello che ha dato vita al contratto che si intende sciogliere

\* come tutti i negozi risolutivi, il mutuo dissenso deve avere la stessa forma del contratto che si vuole sciogliere

\* è esclusa la possibilità di effettuare un mutuo dissenso parziale

## INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Criteria di interpretazione e loro gerarchia. Criteri soggettivi

-> interpretazione del contratto -> Capo IV disciplina del contratto in generale -> 10 articoli (Artt 1362-1371)

-> due sezioni:

1. interpretazione oggettiva
2. interpretazione soggettiva

-> attività interpretativa si basa sempre su dati oggettivi e non solo sulla volontà psicologica dei contraenti: da questo punto di vista l'interpretazione è, dunque, sempre oggettiva

-> i criteri fissati:

1. mirano ad accertare in via diretta e immediata il senso e la portata dell'accordo
2. mirano a ricostruire il senso dell'operazione economica alla luce di regole esclusivamente normative

-> criteri di interpretazione soggettiva -> alla base dell'interpretazione letterale, globale e sistematica

-> criteri di interpretazione oggettiva -> sussidiari rispetto a quelli soggettivi -> è stata definita una gradualità secondo cui può farsi ricorso a quelli oggettivi solo qualora quelli soggettivi risultino inappagati

-> fra i due gruppi l'elemento comune è la buona fede

### Criteri soggettivi:

1. Intenzione dei contraenti (Art 1362) -> "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale. per fare ciò è importante valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto"
2. Interpretazione complessiva delle clausole (Art 1363) -> "le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto"
3. Espressioni generali (Art 1364) -> "per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare" (si devono sempre tener conto gli interessi che le parti intendono realizzare)
4. Indicazioni esemplificative (Art 1365) -> "quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi casi non espressi, i quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto"

### Criteri oggettivi:

1. Interpretazione di buona fede (Art 1366) -> "il contratto deve essere interpretato secondo buona fede oggettiva"
2. Conservazione del contratto (Art 1367) -> "nel dubbio, il contratto le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno"
3. Pratiche generali interpretative (Art 1368) -> "le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso"
4. Espressioni con più sensi (Art 1369) -> "le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intesa nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto"
5. Interpretazione contro l'autore della clausola (Art 1370) -> "le clausole inserite nelle condizioni generali di un contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro"
6. Regole finali (Art 1371) -> "qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo con temperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso"

# I CONTRATTI DEL CONSUMATORE

Il codice del consumo

-> *Art 1321* -> ultima disposizione codicistica dedicata al contratto in generale, dedicato ai contratti del consumatore

-> il codice del consumo costituisce oggi un corpus di norme, solo in parte di natura privatistica, volte alla tutela del consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, artigianale, commerciale, o più genericamente professionale da lui svolta).

-> si compone di 6 parti:

1. Disposizioni Generali (*Artt 1-3*)
2. Educazione ed informazione del cons. in termini di pubblicità e pratiche commerciali (*Artt 4-32*)
3. Rapporto di consumo, che rappresenta la parte più densa di questo codice, in quanto diretta disciplinante del contratto e quella di cui ci occupiamo noi (*Artt 33 - 102*)
4. Sicurezza e qualità (*Artt 103- 135*)
5. Associazioni dei consumatori e all'accesso alla giustizia (*Artt 136-141*)
6. Disposizioni finali (*Artt 142-216*)

-> nell' *Art 2*, codice del consumo, vengono sanciti i diritti fondamentali alla tutela del consumatore, ovvero:

- Tutela alla salute
- Qualità e sicurezza di prodotti e servizi
- Adeguata informazione e corretta pubblicità
- Esercizio di pratiche commerciali seguendo i principi di buona fede, correttezza e lealtà
- Educazione al consumo
- Correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali
- Promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli
- Erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza

-> La III sezione, la più importante, si compone a sua volta di 5 titoli:

1. Contratti del consumatore in generale
2. Esercizio dell'attività commerciale
3. Modalità contrattuali
4. Singoli contratti
5. Erogazione servizi pubblici

## Clausole vessatorie

-> *Art 35 cod consum* -> regole di forma e contenuto del contratto del consumatore

\* ove le clausole proposte per iscritto non siano chiare, è applicabile la regola dell'interpretazione *contra stipulatorem*, ossia a favore del consumatore

-> **clausole vessatorie** = clausola che, malgrado la buona fede, determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti da un contratto:

1. Escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore derivante da un fatto o un'omissione del professionista
2. Escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti di quest'ultimo in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo
3. Prevedere un impegno definitivo del consumatore allorchè l'esecuzione della prestazione del professionista sia subordinata a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà (condizione meramente potestativa)
4. Consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore ove quest'ultimo non concluda il contratto o receda da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta ove sia quest'ultimo a non concludere il contratto o a recedere.
5. Imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro d'importo manifestamente eccessivo a titolo di risarcimento, penale, ecc.
6. Riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la possibilità di recedere al contratto, nonché a consentire al professionista di trattenere (anche solo parzialmente) la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute quando sia il professionista a recedere dal contratto
7. Consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza senza un ragionevole preavviso (salvo il caso di giusta causa).
8. Prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che questi non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto
9. Consentire al professionista la modifica unilaterale delle clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso
10. Stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione
11. Limitare o escludere la possibilità di inadempimento da parte del consumatore
12. Consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo
13. Sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi.
14. Stabilire come sede del foro competente sulle controversie una località di quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

-> il giudizio di vessatorietà delle clausole deve essere svolto tenendo conto della natura del bene o servizio offerto come oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del contratto stesso o di un altro collegato o da cui dipende

-> esistono clausole esenti dal giudizio di vessatorietà:

1. quelle determinanti le prestazioni principali del contratto, a condizione che queste siano individuate in modo chiaro e comprensibile
2. Quelle riproducenti disposizioni di legge, o che siano comunque riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli stati membri dell'UE o la stessa unione.

-> conseguenze della vessatorietà -> **nullità di protezione** -> figura di invalidità particolare che garantisce, a fronte della nullità delle clausole vessatorie, la validità del contratto nelle sue altre parti

\* non è chiaro però se si tratta specificatamente di una nullità relativa, cioè se l'accertamento può essere richiesto solo dal consumatore, poiché questa agisce solo negli interessi dei quest'ultimo

\* la disposizione stabilisce che questa nullità, comunque, "può essere rilevata d'ufficio dal giudice".

## CONTRATTI TIPICI

### Δ VENDITA E PERMUTA

**Permuta** = contratto con cui si verifica il reciproco trasferimento da un contraente all'altro della proprietà di una cosa o di un altro diritto.

**Vendita** = contratto sinallagmatico che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo.

-> Prezzo -> costituisce l'oggetto del contratto insieme con la cosa venduta

\* può anche essere stabilito da un terzo o addirittura dal giudice su richiesta delle parti

-> Obblighi delle parti -> dal contratto di vendita sorgono obblighi a carico delle parti:

1. il compratore ha l'obbligo di pagare il prezzo e di sostenere le spese relative alla stipulazione del contratto
2. il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa venduta (la consegna della cosa avviene allorché la proprietà è già passata in capo al compratore, a differenza di quanto accade per i contratti reali)
  - \* se il venditore ha venduto al compratore una cosa che non era di sua proprietà, e non ha fatto acquistare al compratore tale diritto dopo la conclusione del contratto, quest'ultimo può chiedere la risoluzione del contratto

-> Garanzia per l'evizione -> il venditore è gravato dall'obbligo di garantire il compratore dall'evizione, la quale ricorre quando un terzo fa valere un diritto di proprietà o un altro diritto reale sul bene venduto, sottraendolo al compratore

1. il venditore dovrà risarcire il danno patito dal consumatore e dovrà corrispondere al compratore le spese sostenute per il contratto
2. al venditore e al compratore rimane la facoltà di limitare o anche di escludere la garanzia per evizione -> in tal caso il venditore sarà unicamente tenuto alla restituzione del prezzo pagato e al rimborso delle spese.

-> Garanzia per i vizi -> il venditore è tenuto a garantire al compratore che il bene venduto sia esente da vizi. In questo modo protegge l'acquirente dai vizi materiali della cosa, che la rendono inadatta all'utilizzo o che ne riducono il valore

- se i vizi erano facilmente riconoscibili (non occulti) il venditore non è tenuto a prestare la garanzia a meno che non avesse dichiarato che la cosa era esente da vizi
- in presenza di vizi occulti il compratore gode di due strumenti di tutela verso il venditore: può domandare la risoluzione del contratto (caso in cui il venditore dovrà restituire il prezzo e rimborsare le spese della vendita) oppure la riduzione del prezzo
- la garanzia per i vizi occulti può essere esclusa o limitata per volontà delle parti, a meno che il venditore non fosse conoscenza dei vizi della cosa
- la garanzia per i vizi è soggetta a termini brevi sia per quanto riguarda la decadenza che per la prescrizione. Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta e l'azione di prescrizione può essere eseguita in un anno dalla consegna del bene

-> Patti aggiunti -> possono essere inseriti diversi patti:

1. Patto di riscatto -> clausola per cui il venditore può riacquistare la proprietà della cosa venduta, restituendo il prezzo pagato dall'acquirente
  - Non può essere stabilito un prezzo superiore a quello iniziale
  - Si tratta di una condizione potestativa perché l'evento futuro e incerto dipende dal volere del venditore
  - Il termine massimo per il riscatto è di 2 anni nella vendita di beni mobili e 5 per i beni immobili
  - Se il patto di riscatto è stato trascritto nei registri pubblici può essere opposto a tutti. Il venditore originario può ottenere la restituzione della cosa da terzi, anche se l'acquirente l'ha a sua volta alienata
2. Patto di riservato dominio -> patto che stabilisce che il compratore acquisti la proprietà della cosa solamente con il pagamento dell'ultima rata, assumendosi i rischi fino al momento della consegna
  - l'inadempimento del compratore determina la risoluzione del contratto e il venditore restituisce le rate riscosse. Se l'acquirente ha colpa deve risarcire il danno al venditore
3. Patto di prelazione

## Δ LOCAZIONE

**Locazione** = contratto con cui una parte (locatore) si obbliga a concedere in godimento all'altra parte (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile, materiale o immateriale, dietro corrispettivo per un certo periodo di tempo.

-> Obblighi delle parti:

1. Locatore è tenuto a:
  - alla consegna della cosa al conduttore senza vizi
  - al mantenimento della cosa in buono stato
  - a difendere il conduttore dalle pretese o dalle molestie di terzi
2. Locatario è tenuto a:
  - versare il canone nei termini e secondo le modalità stabilite
  - servirsi della cosa secondo l'uso stabilito in contratto
  - restituire la cosa nello stato medesimo in cui la ricevuta

-> Durata -> fissata dalle parti:

- Se la locazione è a tempo determinato è successa alla scadenza stabilita dalle parti senza che sia necessaria la disdetta
- Se la locazione senza determinazione convenzionale sarà necessaria la disdetta, altrimenti la locazione si rinnova tacitamente
- La durata non può essere inferiore ad una giornata né superiore ai 30 anni
- La locazione >9 anni deve essere trascritta
  - se il proprietario aliena la cosa locata, il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, che deve quindi rispettarlo
  - vi è l'obbligo della forma scritta ad substantiam e si distinguono due tipologie contrattuali:
    - a. Contratti ordinari -> hanno una durata stabilita dal legislatore in 4 anni, con rinnovo automatico per altri 4 anni -> le parti sono libere di determinare il canone
    - b. Contratti alternativi -> alla scadenza non sia un rinnovo ma una proroga biennale

## Δ AFFITTO

**Affitto** = locazione che ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile  
bene produttivo = se fornisce delle utilità che si possono materializzare in beni autonomi (azienda)

-> Durata -> viene generalmente individuata dalle parti

-> Obblighi delle parti:

- Concedente (o affittante) :
  - tenuto alla consegna del bene produttivo ivi compresi eventuali accessori.
- Affittuario:
  - deve pagare il canone secondo le modalità stabilite con il contratto
  - non può subaffittare il bene senza il consenso del concedente

-> Scioglimento dell'affitto -> in caso di:

- vendita della cosa produttiva
- interdizione o inabilitazione dell'affittuario (ma non in caso di morte)
- insolvenza dell'affittuario

## Δ LEASING

-> tre tipologie:

1. **Leasing finanziario** = contratto con cui un soggetto (finanziatore) acquista il bene che l'utilizzatore gli indica o che sceglie direttamente presso il produttore (fornitore) e lo concede in godimento all'utilizzatore, dietro il pagamento periodico di un corrispettivo, consentendogli anche di esercitare la facoltà di acquistare il bene alla scadenza del contratto
  - > le parti sono:
    - concedente finanziatore -> necessariamente una banca o un intermediario finanziario iscritto
    - utilizzatore
    - fornitore del bene
2. **Leasing operativo** = contratto con cui una parte (concedente) concede all'altra (utilizzatore) il godimento di un bene strumentale per un tempo determinato dietro il pagamento di un corrispettivo. A differenza del leasing finanziario (schema trilaterale) il leasing operativo è un'operazione bilaterale.
  - > le parti sono:
    - concedente
    - utilizzatore
3. **Leasing immobiliare abitativo** = contratto con cui la banca o un intermediario finanziario iscritto all'albo acquista o fa costruire un immobile secondo le volontà espresse dall'utilizzatore, concedendoglielo in godimento per un certo periodo di tempo dietro il pagamento di un corrispettivo determinato.

## Δ DEPOSITO

**Deposito** = contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

-> Caratteristiche:

- contratto reale (si conclude con la consegna del bene)
- contratto che può avere ad oggetto solo cose mobili o infungibili, in quanto il depositario è tenuto alla restituzione della cosa -> altrimenti è definito irregolare
- contratto naturalmente gratuito

-> Obblighi delle parti:

1. Depositario:
  - non può servirsi della cosa che custodisce né darla in deposito ad altri
  - è tenuto a custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e a restituirla quando il depositante ne faccia richiesta
2. Depositante:
  - è tenuto a rimborsare al depositario le spese del medesimo sostenute per la custodia del bene

## Δ COMODATO

**Comodato** = contratto con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo, o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta

-> Caratteristiche:

- contratto è gratuito
- contratto reale

-> Obblighi -> unicamente a carico del comodatario, il quale:

- è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza ordinaria
- non può servirsi della cosa per un uso diverso da quello prestabilito
- è tenuto a restituire la cosa al momento indicato nel contratto. In caso di sua morte, il comodante può esigere immediatamente la restituzione della cosa.

## Δ MUTUO

**Mutuo** = contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, con conseguente obbligo in capo a quest'ultima, di restituire altrettante cose della stessa specie e quantità

-> Caratteristiche:

- contratto reale
- contratto ad effetti reali -> realizza il trasferimento della proprietà della cosa consegnata dal mutuante al mutuatario

-> Obblighi -> esclusivamente a carico del mutuatario, il quale:

- è tenuto alla restituzione della somma mutuata

-> Il contratto di mutuo si presume oneroso

-> È nulla la clausola che prevede interessi usurari

-> Mutuo di scopo -> non si tratta di un mutuo perché non è un contratto reale bensì è un contratto consensuale -> i si perfeziona per effetto dell'incontro tra proposta e accettazione.

## Δ CONTRATTI BANCARI

**Contratti bancari** = contratti in cui le banche ricevono del denaro da parte di alcuni soggetti e lo trasmettono ad altri soggetti -> diversi tipologie:

1. **Deposito bancario** -> di due tipi:

1. Deposito di denaro = contratto bancario per effetto del quale il depositario (banca) acquista la proprietà del denaro che il depositante le deposita con l'obbligo di restituire alla scadenza del termine convenuto o su richiesta del depositante la stessa somma.

- la banca può rilasciare al cliente un libretto di deposito a risparmio su cui si annotano i versamenti e i prelievi effettuati:

- libretto di deposito al portatore -> somma depositata può essere riscossa da chiunque possieda il libretto
- libretto di deposito nominativo -> somma depositata può essere riscossa solo dal proprietario di tale libretto

2. Deposito di titoli = contratto con cui la banca, a fronte di un compenso, custodisce titoli, esige l'interessi o i dividendi, cura le riscossioni per conto del depositante. Le somme riscosse dalla banca devono essere accreditate al depositante

2. **Cassette di sicurezza** = contratto bancario con cui si affidano in custodia alla banca dei beni per conservarli in un posto sicuro

- la banca mette a disposizione una cassetta metallica in cui il depositante può riporre denaro o altri oggetti preziosi
- la cassetta può essere aperta solo con il concorso sia della banca sia del cliente
- il contenuto della cassetta è segreto alla banca

3. **Apertura di credito** = contratto con cui la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato:

- a tempo determinato -> la banca non può recedere dal contratto se non per giusta causa
- a tempo indeterminato -> il diritto di recesso è accordato a ciascuna delle parti al contratto (preavviso di 15 giorni)

4. **Anticipazione bancaria** = contratto con cui una banca pone a disposizione di un soggetto una somma di denaro proporzionata a una garanzia reale su titoli o merci costituita in suo favore:

- il pegno può essere regolare (se la banca non può disporre delle cose ricevute) o irregolare (contrario)
- se il cliente restituisce prima della scadenza una parte della somma concessa, avrà diritto di ritirare una parte proporzionale dei beni dati in garanzia

5. **Sconto bancario** = contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione

6. **Conto corrente di corrispondenza** = contratto in cui il cliente incarica la banca di compiere per suo conto una serie di operazioni bancarie.

## Δ ASSICURAZIONE

**Assicurazione** = contratto con il quale una parte (assicuratore) dietro pagamento di una somma di denaro (premio) si obbliga a tenere indenne l'assicurato del danno adesso prodotto da un sinistro

-> Caratteristiche:

- contratto aleatorio, siccome non via certezza che il danno si verificherà
- richiede la forma scritta ad probationem
- il documento rilasciato dall'assicuratore è definito polizza

-> Due tipologie:

1. Assicurazione contro i danni = copre il rischio per sinistri che determinano la perdita di un cespite patrimoniale attualmente esistente o di un profitto sperato
  - l'alienazione del bene assicurato non determina lo scioglimento del contratto di assicurazione
  - forma particolare è l'assicurazione contro la responsabilità civile, contratto con cui l'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze patrimoniali di un fatto illecito (assicurazione RC auto)
2. Assicurazione sulla vita = contratto con cui l'assicuratore si obbliga di pagare un capitale o una rendita se si verifica un certo evento connesso con la vita umana
  - l'alienazione del bene assicurato non determina lo scioglimento del contratto di assicurazione
  - si distinguono:
    - Assicurazione per il caso di morte -> ricorre se l'erogazione del capitale o della rendita e conseguente alla morte dell'assicurato o di un terzo (a meno che l'assicurato o il terzo non si siano suicidati entro 2 anni dalla stipulazione)
    - Assicurazione per il caso di vita -> pagamento di un capitale o di una rendita nell'ipotesi in cui l'assicurato un terzo sia ancora in vita dopo un certo numero di anni dalla stipulazione
    - Assicurazione mista: mista

## Δ MANDATO

**Mandato** = contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere per conto dell'altra (mandante) uno o più atti giuridici.

-> Caratteristiche:

- il mandato può essere con rappresentanza (se il mandatario agisce in nome e per conto del mandante) o senza rappresentanza (se il mandatario in nome proprio, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi)
- senza il consenso del mandante, il mandatario non può farsi sostituire
- il mandato si estingue con la morte, interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario
- il mandato può essere sempre oggetto di revoca, che può essere espressa o tacita
- Il mandato si presume oneroso, ma può essere ovviamente gratuito se deciso

-> Estinzione del mandato:

- per scadenza del termine
- per il compimento dell'affare
- per rinuncia da parte del mandatario

-> Obblighi:

1. Mandatario:
  - eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia
  - deve rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato
  - deve comunicare al mandante senza ritardo l'avvenuta esecuzione del mandato
  - deve rendere conto al mandante del proprio operato
2. Obblighi del mandante:
  - somministrare al mandatario i mezzi necessari per eseguire il mandato
  - rimborsare al mandatario le sue anticipazioni
  - corrispondere al mandatario gli interessi legali, nonché il compenso che gli spetta

-> Caso speciale -> il mandante, mentre ancora in vita, conferisce al mandatario un incarico che dovrà essere eseguito dopo la morte del mandante.

## Δ MEDIAZIONE E AGENZIA

### Mediazione

- > il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza
- > il mediatore ha diritto a ricevere un compenso, solo nel caso in cui le parti abbiano concluso l'affare grazie all'intervento del mediatore
- > la mediazione è riservata solamente a coloro i quali sono iscritti in appositi albi

**Agenzia** = contratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (proponente) la conclusione dei contratti, dietro il pagamento di un corrispettivo

- > l'agente deve essere iscritto in un apposito albo
- > il proponente non si può avvalere contemporaneamente di più agenti
- > l'agente ha diritto di percepire la provvigione anche se l'affare è concluso direttamente dal proponente, oppure nel caso in cui la mancata conclusione dipende da quest'ultimo

## FIDEIUSSIONE

**Fideiussione** = contratto con il quale una parte (fideiussore), obbligandosi personalmente verso l'altra (il creditore), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui

- > Negozio accessorio rispetto al rapporto principale, ossia quello tra creditore e debitore principale
- > Obblighi delle parti:
  - fideiussore -> assume l'obbligo di eseguire personalmente la prestazione non eseguita dal debitore
  - creditore -> può richiedere l'adempimento indifferentemente ad entrambi
    - \* il fideiussore può essere richiesto di adempiere solamente a seguito dell'infruttuosa escussione del debitore principale
    - \* il fideiussore che paga il debito altrui al creditore, subentra nella posizione creditoria: quindi, potrà domandare al debitore principale la restituzione di quanto pagato mediante l'azione di regresso

## Δ APPALTO, SOMMINISTRAZIONE, TRASPORTO

**Appalto** = contratto con il quale una parte (appaltatore) assume il compimento di un'opera o di un servizio dietro un corrispettivo in denaro pagato dall'altra parte (committente)

-> Caratteristiche:

- può essere privato o pubblico a seconda che l'opera sia privata o pubblica
- garanzia per i vizi a carico dell'appaltatore -> è necessario che il committente denunci i vizi all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta dei medesimi (prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera)
  - se la presenza di vizi è accertata il committente ha diritto:
    - all'eliminazione dei vizi a cura e spese dell'appaltatore
    - alla diminuzione del prezzo

-> In caso di edifici vi è una particolare forma di garanzia di durata decennale solo se:

- vi sia stata la rovina
- si sia verificato un pericolo di rovina
  - \* la denuncia di vizi all'appaltatore deve essere fatta entro un anno

**Somministrazione** = contratto con cui una parte si obbliga a eseguire a favore dell'altra prestazioni continuative o periodiche di cose, dietro il pagamento di un corrispettivo

**Trasporto** = contratto in cui un soggetto (vettore) si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, dietro il pagamento di un corrispettivo

-> il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore e della perdita o dell'avaria delle cose che del viaggiatore, a meno che non riesca a provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e fornendo la prova che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito, per forza maggiore o per l'intervento di un terzo

## Δ TRANSAZIONE

**Transazione** = contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o evitano una lite futura

-> possono costituire oggetto di transazione solamente diritti disponibili

-> è richiesta la forma scritta:

- ad probationem
- ad substantiam -> se la lite è per oggetto diritti reali immobiliari.

## Δ DONAZIONE

Donazione = contratto con il quale, per spirito di libertà, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un proprio diritto, o assumendo verso di esso un'obbligazione

-> Caratteristiche:

- la donazione non è un atto unilaterale poiché è necessaria anche l'accettazione del donatario
- è un negozio a titolo gratuito
- non è previsto donare beni futuri
- non possono fare donazioni:
  - chi non ha la piena capacità di disporre dei propri beni
  - chi è incapace di intendere o di volere (l'inabilitato)
- negozio solenne -> deve essere stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni -> pena la nullità
- il contratto è soggetto a un'imposta -> le donazioni indirette: vendita mista a donazione, in cui il prezzo deciso dalle parti è molto inferiore ai valori di mercato
- donatario può essere anche chi sia soltanto concepito o chi non sia stato neppure concepito.

-> Tipi di donazione:

1. Donazione remuneratoria -> quando il donante intende ripagare un soggetto per i benefici del medesimo prestato in suo favore
2. Donazione in riguardo di matrimonio o obnoziale -> il donante dona a favore di uno o di entrambi i coniugi o dei figli nati o nati dei medesimi. La donazione non richiede l'accettazione degli sposi
3. Donazione modale: è previsto a carico del donatario un onere

-> Revoca -> può verificarsi in due ipotesi:

1. in caso di ingratitudine del donatario
2. in caso di sopravvivenza di figli del donante

## OBBLIGAZIONI CHE NASCONO DALLA LEGGE O DA ATTI UNILATERALI

-> le più importanti fonti dell'obbligazioni, oltre al contratto e al fatto illecito, sono:

- Promesse unilaterali
- Gestione di affari altrui
- Ripetizione dell'indebitito
- Arricchimento senza causa

### PROMESSE UNILATERALI

-> non producono effetti fuori dei casi ammessi dalla legge -> vige il principio della tipicità

-> ipotesi di promesse unilaterali:

1. **Promessa di pagamento** = promessa di pagare un debito già esistente e non uno nuovo
  - > possono essere:
    - pure = ove non contengono alcuna menzione del rapporto fondamentale
    - titolate = ove contengano l'indicazione del rapporto fondamentale al quale si ricollega alla posizione debitoria riconosciuto
2. **Ricognizione del debito** = riconoscere che sia un debito nei confronti un altro soggetto
  - \* sono disciplinate nello stesso modo -> effetti: semplificare la prova del credito -> non il creditore a dover provare l'esistenza del credito, ma sarà il debitore a dover provare l'inesistenza del credito
  - > se non riesce si presume l'esistenza del credito
3. **Promessa al pubblico** = consiste nella promessa di una prestazione a favore di un soggetto che ponga in essere una certa attività (ricompensa per trovare il cane)
  - > vincolante indipendentemente dall'accettazione, non appena resa pubblica
  - > effetti -> il promettente è vincolato alla promessa non appena questa viene resa pubblica
  - > revoca -> la promessa può essere revocata, ma la revoca produce effetti solo qualora avvenga per giusta causa
    - \* la revoca non produce effetti se la situazione prevista nella promessa si è già verificata
  - > durata -> poiché la promessa non può essere efficace per un tempo indefinito, la durata massima di un anno, se il termine non è stato apposto o non risulta dalla sua natura o scopo

**Promessa al pubblico** -> negozio nel laterale, fonte autonoma di obbligazioni, senza necessità della formazione di un contratto

**Offerta al pubblico** -> proposte in interam personam, che non genera obbligazioni, ma è diretta a concludere un contratto, sicché occorre l'accettazione perché diventi vincolante

### GESTIONE DI AFFARI ALTRUI

Gestione di affari altrui = ricorre quando taluno, senza esserne in alcun modo obbligato, spontaneamente e volontariamente assume la gestione di un'attività per conto altrui, quando il diretto interessato si trovi nell'impossibilità di provvedere da sé

-> Presupposti:

- l'interessato si deve trovare nell'impossibilità di provvedere da te
- il gestore deve essere conscio che agisce per l'altrui interesse
- non deve esserci un divieto posto dall'interessato

-> Obblighi del gestore:

- deve portare a termine l'opera finché l'interessato non sia in grado di provvedervi autonomamente
- deve utilmente iniziare la gestione, ma non ha l'obbligo di garantire che il risultato della stessa sia positivo per l'interessato
- come per le obbligazioni che gravano sul mandatario, il gestore:
  - se ha assunto le obbligazioni per conto e per nome dell'interessato, dovrà adempiere direttamente gli obblighi assunti al gestore
  - se invece il gestore ha assunto l'obbligazione in nome proprio, l'interessato dovrà tenere indenne il gestore dalle spese da lui sopportate.

-> Obblighi dell'interessato:

- rimborsare al gestore tutte le spese necessarie che nel suo interesse siano state compiute

## RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

Ripetizione dell'indebito = restituzione di ciò che è stato prestato senza che fosse dovuto

-> distinzione tra:

1. Indebito oggettivo -> caso in cui taluno effettua un pagamento in totale assenza di qualsiasi debito
2. Indebito soggettivo -> che si suddivide in:
  1. Indebito soggettivo ex parte debitoris -> caso in cui taluno paghi un debito altrui, credendo di pagare un debito proprio. Ciò però deve avvenire in base a un errore scusabile e non per mancata diligenza
  2. Indebito soggettivo ex parte creditoris -> caso in cui qualcuno paghi un debito esistente a chi creda essere il proprio creditore, mentre quest'ultimo non lo è. In base alla valenza dell' *Art 1189* il debitore è o non è libero dal debito

-> ipotesi di irripetibilità dell'indebito:

- se è stata spontaneamente adempiuta un'obbligazione naturale
- se lo scopo della prestazione eseguita dal debitore è contrario al buon costume

-> se la prestazione ha avuto ad oggetto un bene che sia stato successivamente alienato in buona fede dal creditore, costui sarà tenuto a restituire solo il corrispettivo che ha conseguito dall'alienazione di buona fede

## ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

**Arricchimento senza causa** = chiunque si sia arricchito, senza una giusta causa, in pregiudizio di un altro soggetto, sia tenuto a indennizzare quest'ultimo

-> Carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa -> detta azione trova applicazione solo se l'ordinamento non trova altri rimedi a tutela del soggetto che abbia subito un impoverimento

-> Effetti -> qualora l'arricchimento di un soggetto abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura a colui che ha agito in giudizio. Altrimenti colui che si è arricchito è tenuto ad indennizzare l'altra parte della relativa diminuzione patrimoniale, nei limiti del proprio arricchimento.

## TITOLI DI CREDITO

**Titoli di credito** = documenti che contengono una promessa unilaterale o un ordine di pagamento

-> Caratteristiche:

- Incorporazione -> il titolo di credito è un documento nel quale il diritto di credito è incorporato
- Autonomia -> il diritto è incorporato nel titolo e risulta del tutto autonomo rispetto alla vicenda che abbia dato origine al titolo stesso (il debitore non potrà opporre al possessore del titolo le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre al proprio creditore originario)
- Letterarietà -> il possessore del titolo posizione solo e unicamente ciò che risulti dal titolo medesimo
- Astrattezza -> alcuni titoli non viene in alcun modo menzionato il rapporto fondamentale, che quindi il rilevante nei confronti del possessore

-> distinzione a seconda del modo di circolazione:

- titoli al portatore -> si trasferiscono mediante la semplice consegna materiale del titolo medesimo (moneta)
- titoli all'ordine -> titoli per il cui trasferimento è necessaria la consegna materiale del titolo stesso e la girata
  - \* girata = ordine di eseguire la prestazione a favore di colui al quale il titolo viene trasferito (se non ci sono indicazioni: "in bianco")
- titoli nominativi -> risultano intestati a un determinato soggetto e l'intestazione non è solo contenuta nel titolo di credito, ma anche in un registro dell'emittente (azioni di società non quotate)
  - \* il titolo nominativo può anche circolare mediante girata, purché sia piena e autenticata da un notaio. Questa modalità di trasferimento produce effetti solo tra le parti, deve quindi essere annotata nel registro dell'emittente

-> Regime delle eccezioni opponibili -> non è lo stesso rispetto a quello della cessione del credito. Vi sono due categorie di eccezioni opponibili al titolare:

1. Eccezioni reali -> si possono opporre qualsiasi possessore del titolo (riguardano il contesto letterale del titolo, o la falsità della sottoscrizione del titolo stesso)
2. Eccezioni personali -> possono essere opposte solo a uno specifico possessore (non riguardano il contenuto del titolo di credito ma i rapporti tra debitore e possessore)

- > Titoli rappresentativi di merci -> attribuiscono al possessore del titolo il diritto a pretendere la consegna delle merci che siano nel titolo specificato oppure la possibilità di disporre di esse, trasferendo anche il titolo ad altri soggetti
- > Ammortamento -> procedura utilizzata per ottenere un nuovo titolo con il medesimo contenuto se venga perduto, rubato o distrutto
- > Distinzione da:
  - Documenti di legittimazione = identificano l'avente diritto a una prestazione (biglietto)
  - Titoli impropri = consentono il trasferimento del diritto senza ricorrere alle forme della cessione del credito.

## LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

-> anche detta responsabilità extraccontrattuale, civile o aquiliana

-> disciplinata dall'Art 2043, per cui qualsiasi fatto doloso o colposo, che causi ad altri un danno ingiusto, obbliga chi l'ha commesso a risarcirne le conseguenze dannose.

-> funzioni:

1. Funzione riparatoria = cerca di porre rimedio al mancato rispetto di una norma nei confronti del danneggiato
2. Funzione preventiva -> la presenza di una conseguenza sfavorevoli induce i cittadini a rispettare la norma
3. Funzione sanzionatoria -> ritornato in vigore grazie alla figura anglosassone dei *punitive damages* ("danni punitivi") -> risarcimento avente funzione deterrente e punitiva: infatti il danneggiante viene condannato ad un pagamento in aggiunta rispetto a quello atto a compensare il danneggiato
  - Funzione deterrente = che ha il potere, o lo scopo, di trattenere o distogliere dal compiere un'azione illecita o dannosa
  - Funzione punitiva = consiste nel determinare delle conseguenze sfavorevoli a carico di chi non rispetta/infrange la norma

-> prescrizione del diritto al risarcimento: 5 anni dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato

-> analisi di elementi oggettivi e soggettivi:

1. Elementi oggettivi: condotta dannosa, ingiustizia del danno, nesso di causalità (che deve legare il fatto illecito al danno)
2. Elementi soggettivi: il dolo, la colpa e l'imputabilità

-> Condotta omissiva = consiste nel mancato compimento di un'azione possibile da parte del soggetto che ha l'obbligo giuridico di compierla

\* responsabilità per omissione costituisce l'eccezione -> se l'ordinamento vieta in generale di causare ad altri un danno ingiusto come un comportamento attivo, raramente obbliga a tenere un comportamento attivo per evitare che altri subisca un danno (obbligo di assistenza in caso di incidente stradale)

-> Responsabilità civile vs responsabilità contrattuale:

- risarcimento:
  - resp civile -> il risarcimento copre in ogni caso tutti i danni provocati dal fatto illecito, ossia sia quelli prevedibili che quelli imprevedibili
  - resp contrattuale -> il risarcimento è limitato ai danni prevedibili al tempo in cui è sorta l'obbligazione
- adempimento:
  - resp civile -> il danneggiato deve provare, oltre alla condotta illecita e all'evento dannoso, il nesso di causalità elemento soggettivo del dolo o della colpa
  - resp contrattuale -> il debitore che non adempie una prestazione, grava su di esso la prova che tale inadempimento è conseguenza dell'impossibilità della prestazione dovuta a una causa a lui non imputabile

-> Atipicità del fatto illecito -> il legislatore ha lasciato aperta la possibilità che nuovi comportamenti si configurino come illeciti

Un danno di per sé non è né giusto né ingiusto: spetta all'ordinamento qualificarlo.

-> per valutare se un danno sia giusto o meno, si è soliti ricorrere all'utilizzo di diversi principi, tra cui quello della valutazione comparativa degli interessi in conflitto

-> viene considerato risarcibile solo il danno ingiusto = danno contrario al diritto e non giustificato dal diritto

-> Cause di giustificazione:

- non è responsabile colui che cagiona il danno per legittima difesa di sé o altrui:
  - a condizione che la difesa sia stata proporzionata all'offesa
  - è necessario che l'attività difensiva venga svolta nel momento in cui il pericolo è attuale
- quando vi è lo stato di necessità, ricorrente quando qualcuno abbia cagionato ad altrui un danno ingiusto per salvare se stesso o qualcun altro dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (propria o altrui) -> è previsto che al danneggiato non venga risarcito il danno, ma una semplice indennità.

-> Colpevolezza-> elemento psicologico del fatto illecito é individuato nel dolo e nella colpa

- Dolo = causazione del danno con previsione, coscienza e volontà
- Colpa = comportamento caratterizzato da negligenza, inesperienza, imprudenza, o inosservanza di leggi, regolamenti o ordini dell'autorità

-> Imputabilità:

- criterio dell'imputabilità -> risponde del fatto illecito chi è imputabile, e cioè chi causa un danno ingiusto essendo in possesso della capacità di intendere e di volere
  - \* a meno che l'incapacità naturale derivi dalla sua stessa colpa (ubriaco, non invece malattie)
- se l'incapace è imputabile -> a risponderne è il soggetto che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto
- se il danneggiato non può ricevere un risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza (ex poiché non vi è alcun sorvegliante o poiché questi non ha sufficienti mezzi patrimoniali) il legislatore ha previsto che l'autore del danno possa essere condannato a un'equa indennità
- se il danno è cagionato da un minore capace di intendere e di volere -> i genitori ed il tutore (anche precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte) sono responsabili del fatto illecito cagionato dei minori, a meno che queste persone provino di non aver potuto impedire il fatto
  - \* Si parla di responsabilità per fatto altrui o indiretta: i genitori rispondono del comportamento dei figli sempre

-> Nesso di causalità -> necessario ai fini della risarcibilità -> il danno ingiusto deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito

- per stabilire il rapporto di causalità bisogna fare riferimento alla causalità di fatto, per verificare se il fatto illecito sia stato condicio sine qua non del danno. Se è così, allora si ha il rapporto di causalità
- se il rapporto di causalità individua il soggetto responsabile, il concetto di causalità giuridica serve a individuare i danni risarcibili, cioè solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito

-> Valutazione del danno -> il danno risarcibile è rappresentato da:

- danno emergente -> danno direttamente causato in termini di perdita subita dal danneggiato
- lucro cessante -> costituito dal mancato guadagno conseguente al fatto illecito del terzo.

-> Forme di risarcimento:

1. Risarcimento in forma specifica -> rimedio consistente nell'ottenere dal giudice un provvedimento che riconduce esattamente la situazione a come era prima che il fatto illecito avesse luogo
2. Risarcimento per equivalente -> se non è possibile la prima, allora il giudice dispone un risarcimento per equivalente, che consiste per il danneggiante nel pagamento di una somma di denaro che traduce il danno stesso in termini monetari

-> Concorso di responsabilità nella causa azione del danno-> se un evento dannoso deriva dalla sommatoria di più fatti illeciti imputabili a soggetti diversi, o di un solo illecito imputabile a più soggetti congiuntamente

- \* Se il fatto dannoso è imputabile a più soggetti, questi sono obbligati in via solidale al risarcimento del danno (colui che ha pagato agisce in regresso nei confronti dei condebitori)

-> Responsabilità oggettiva -> strumento sviluppatosi soprattutto nell'ambito dell'attività d'impresa (I rischi vengono sopportati da chi esercita le attività stesse)

- responsabilità basata solo sul nesso di causalità -> non occorre dimostrare elemento soggettivo
- vige il principio per cui chiunque trae un utile da qualcosa deve risponderne di eventuali danni da ciò prodotti
- Ipotesi di responsabilità oggettiva:
  - Esercizio attività pericolose (*Art 2050*)
  - Danno cagionato da cose in custodia (*Art 2051*)
  - Danno cagionato da animali (*Art 2052*)
  - Rovina di edificio (*Art 2053*)
  - Circolazione di veicoli (*Art 2054*)
  - Danno da prodotto difettoso (*Art 2051 e Art 114 Cod consumo*)

-> responsabilità del datore di lavoro

- ipotesi di responsabilità oggettiva pura e anche indiretta (slegata dalla colpa del datore)
- il datore di lavoro si avvantaggia dell'opera prestata dai propri dipendenti, ma è chiamato a risarcire i danni che l'attività di costoro abbia eventualmente causato a terzi
- il datore di lavoro, una volta risarcito il danno alla vittima dell'illecito, può esercitare l'azione di regresso nei confronti del lavoratore
- il datore di lavoro risponde del danno del fatto illecito causato dai propri dipendenti solo se esso è avvenuto nell'esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti: sono incluse anche l'attività prestata in via straordinaria e l'eccesso di zero.

-> responsabilità dell'esercente di attività pericolose (Art 2050)

- una volta accertato che una certa attività è pericolosa, ne consegue che tutti i danni che dal suo esercizio siano derivati a terzi devono essere risarciti dall'esercente, salvo che questi riesca a provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarli

-> danno cagionato da cose in custodia (Art 2051)

- il custode è il soggetto che trae utilità dalla cosa o dall'animale, e quindi, non il semplice detentore, bensì il possessore, e quindi colui che è chiamato a rispondere del danno cagionato dalla cosa o dall'animale (anche fuggito o smarrito). Il danno, infatti, deve essere cagionato senza un diretto intervento dell'uomo, altrimenti si tratta di un ordinario caso di responsabilità civile
- si tratta di nuovo di una responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa:
  - il solo limite è il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile ed inevitabile che elimina la responsabilità del custode
  - da assimilare al caso fortuito, è il fatto esclusivo del terzo, ossia l'ipotesi in cui il danno cagionato dalla cosa o dall'animale sia dovuto a una condotta posta in essere in via esclusiva da un terzo.

-> Danno cagionato da minore incapace di intendere e di volere (Art 2048)

In caso di danno cagionato da minore incapace di intendere e di volere, il risarcimento è sempre a carico dei genitori che rispondono per culpa in educando. Se il fatto dannoso accade quando il figlio è affidato all'insegnante, la responsabilità dei genitori concorre con quella dell'insegnante (culpa in vigilando). Se l'insegnante è in grado di fornire la prova liberatoria, ossia che non c'è stata omissione di vigilanza dato che il fatto è avvenuto in modo repentino, in tal caso i genitori saranno tenuti a risarcire completamente il danno. Anche lo stesso minore può essere richiamato a risarcire il danno, se sussiste il caso di imputabilità, quindi se ha un ingente patrimonio.

-> rovina di edifici (Art 2053)

- il proprietario di un edificio o di altra costruzione risponde dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che esso non è dovuta a vizio di costruzione o a difetto di manutenzione dell'immobile: dei danni derivanti da tali vizi il proprietario risponde sempre. Evidente che il proprietario, una volta risarcito il danno, azione nei confronti di chi, ha dato luogo al vizio o al difetto
  - la prova liberatoria è assimilabile al caso fortuito, ossia la verifica di un evento imprevedibile e inevitabile che ha causato la rovina dell'edificio

-> circolazione di veicoli (Art 2054)

- danni conseguenti alla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie
  - il conducente è tenuto a risarcire i danni causati a cose e/o persone, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarli
  - nel caso di scontro tra veicoli si presume che ciascun conducente abbia concorso in ugual misura a produrre il danno
  - il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
  - è a carico di tutti i soggetti precedentemente indicati la responsabilità per i danni conseguenti a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione del veicolo
  - prescrizione del risarcimento del danno: 2 anni

-> danno da prodotto difettoso (*Art 2051 e Art 114 Cod consumo*)

- Professionista = persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario
- Produttore = fabbricante del bene o fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo
- Prodotto = qualsiasi prodotto destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo. Prodotto è ogni bene mobile, anche se è incorporato in altro bene mobile o immobile
  
- la norma generale è che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Il prodotto si dice difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere oppure se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie
- in caso di danno da prodotto difettoso, il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso causale tra difetto e danno
- è onere del produttore provare i fatti che possono escludere la sua responsabilità. La responsabilità è esclusa:
  - se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione
  - se il difetto non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione
  - se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica imperativa
  - se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, quando il prodotto è stato messo in circolazione, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso
  - se il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto
- in caso di pluralità di responsabili, tutti sono obbligati in solido al risarcimento e colui che risarcisce diritto di regresso contro gli altri
- è risarcibile il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso
- attivamente legittimati sono:
  - chi ha acquistato il prodotto difettoso o chi (anche non proprietario) ne ha fatto uso sulla base di un rapporto contrattuale
  - I bystanders: coloro che, non usando il prodotto difettoso, sono rimasti così coinvolti nell'incidente
- la responsabilità del produttore è inderogabile
- prescrizione del diritto al risarcimento: 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno
- il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di 10 anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nell'Unione Europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

## Ingiustizia del danno

-> elementi dell'illecito aquiliano:

### 1. Elementi oggettivi:

#### 1. Fatto materiale

1. Condotta -> comportamento commissivo o omissivo (nel caso in cui vi sia una norma specifica che impone un obbligo di condotta in capo al soggetto)
2. Danno ingiusto -> la lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento
3. Nesso causale -> distinto in:
  1. Causalità materiale -> nesso causale condotta / evento lesivo per accertare se una certa lesione è stata causata da una certa condotta -> criterio del condicio sine qua non
  2. Causalità giuridica -> nesso causale evento lesivo/ conseguenze dannose per selezionare, una volta accertata la responsabilità, le conseguenze dannose attribuibili alla condotta -> saranno risarcibili solo i danni che
    - Si siano conseguenza immediata e diretta
    - Non siano evitabili in base ad ordinare diligenza
    - Siano prevedibili e imprevedibili

#### 2. Antigiusuridicità -> ingiustizia del danno -> coerentemente con il passaggio da un'impostazione sanzionatoria un'impostazione riparatoria della responsabilità civile ciò che rileva non è tanto l'esistenza della condotta riprovevole, bensì l'esistenza di una condotta che lede ingiustificatamente un interesse altrui protetto l'ordinamento. solo il danno ingiusto è risarcibile:

1. Contra ius -> È ingiusto il danno che consiste la lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela e quindi procedo all'ordinamento (diritti assoluti e quindi reali della personalità poiché si fanno valere erga omnes). Selezione del danno ingiusto:
  - Lesione di diritti assoluti
  - Lesione di diritti relativi
  - Lesione di interessi protetti anche se non come diritti soggettivi (interessi legittimi)
  - Lesione del possesso

#### 2. Danno non iure -> danno non giustificato dal diritto

-> cause di giustificazione:

- legittima difesa -> requisiti:
  - pericolo attuale inevitabile
  - Offesa ingiusta la persona al suo patrimonio
  - difesa diretta a far venir meno l'aggressione purché sia proporzionata all'offesa
- stato di necessità -> requisiti:
  - pericolo attuale
  - offesa grave alla persona
  - pericolo non volontariamente causato

### 2. Elementi soggettivi:

1. Colpevolezza -> l'atto, per essere illecito, oltreché antigiusuridico, deve essere colpevole: mentre l'antigiusuridicità qualifica oggettivamente l'atto come lesivo di un interesse protetto, la colpevolezza qualifica psicologicamente il comportamento del soggetto che lo ha compiuto. può assumere diversi livelli di intensità:
  1. Dolo = atto illecito dannoso quando chi lo ha commesso agito con coscienza e volontà di cagionarlo
  2. Colpa = atto illecito è colposo quando è stato commesso per negligenza, imprudenza...
2. Imputabilità -> È imputabile che è la capacità di intendere (valore sociale e morale dell'atto che compie) e di volere (Di volerlo compiere) al momento del fatto

## IL DANNO ALLA PERSONA

valutare il danno alla persona ≠ ricercare il valore dell'uomo

valutare il danno alla persona = stimare le conseguenze pregiudizievoli della lesione in ogni aspetto della vita attiva della persona

### Danno alla persona:

-> comprende tutti i danni, patrimoniali e non, che sono cagionati ad un essere umano (danno alla salute, danno biologico, danno esistenziale, danno morale, danno non patrimoniale, danno patrimoniale, ecc.).  
Qualsiasi danno che faccia capo ad un soggetto, di qualsiasi tipo o entità, è inquadrabile in tale categoria.

Definizioni:

**Danno patrimoniale** = lesione di un interesse patrimoniale, sia come diminuzione del patrimonio ("danno emergente"), sia come mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. "lucro cessante")

**Danno non patrimoniale** = violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito e include tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente (sofferenza interiore, l'invalidità fisica...)

-> all'interno del danno non patrimoniale sono osservabili:

- **danno biologico** = lesione dell'integrità fisica o psichica di una persona (danno alla salute di un individuo)
- **danno morale** = turbamento transitorio dello stato d'animo derivante da atto illecito, ovvero corrisponde al prezzo del dolore -> sofferenza intima cagionata a qualcuno a seguito della commissione di un illecito

-> differenze tra danno patrimoniale e non patrimoniale:

- il danno patrimoniale si riferisce a beni che hanno un valore economicamente determinabile in quanto sono acquistabili, cedibili, ecc.
- il danno non patrimoniale riguarda i diritti della persona costituzionalmente garantiti, come ad esempio la salute

-> per lungo tempo, nella qualificazione del danno alla persona, è prevalsa la tesi che attribuiva rilievo esclusivo ai riflessi di carattere patrimoniale -> ai fini del calcolo del risarcimento gli elementi da considerare erano: reddito, età, gravità della lesione. Tale figura ha subito nei decenni un progressivo cambiamento, partendo da un'ottica patrimoniale (erano considerati eccezionali i risarcimenti per i danni non calcolabili dal punto di vista economico) ad un'ottica non patrimoniale, per cui qualsiasi tipo di lesione, qualunque sia la sua natura, deve essere risarcita.

-> anni '70

- danno patrimoniale (*Art 2043*): sempre risarcibile, ma solo in caso di comprovata perdita patrimoniale
- danno morale = danno non patrimoniale (*Art 2059*): risarcibile solo in caso di reato

-> anni '90

- danno patrimoniale (*ex Art 2043*): risarcibile in caso di comprovata perdita patrimoniale
- danno non patrimoniale o morale (*Art 2059*): risarcibile solo in caso di reato
- danno alla salute (considerato da alcuni danno patrimoniale, da altri non), risarcibile in ogni caso, indipendentemente dalla sua patrimonialità o meno, grazie all'applicazione diretta dell' *Art 32 Cost*

-> dagli anni:

- figura del danno esistenziale -> danno non patrimoniale definibile come la perdita della facoltà di godersi la vita, o come "il disagio arrecato all'esistenza e al benessere della vita quotidiana"
- danno patrimoniale (*ex Art 2043*): risarcibile sempre
- danno non patrimoniale o morale (*Art 2059*): risarcibile solo in caso di reato
- danno alla salute: risarcibile in ogni caso, indipendentemente dalla sua patrimonialità o meno, per l'applicazione diretta dell' *Art 32 Cost*

-> dopo il 2008:

1. la Suprema Corte stabilisce che il danno non patrimoniale è privo di sottocategorie e che le espressioni "morale", "biologico", "esistenziale"... assolverebbero a una funzione meramente descrittiva. In sostanza il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale che non può essere divisa in sottocategorie
2. l' *Art 2059* limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge: primaria, secondaria, costituzionale o comunitaria, e persino i principi fondamentali dell'ordinamento

-> per cui:

- danno patrimoniale (*Art 2043*): risarcibile sempre
- danno non patrimoniale (*Art 2059*): risarcibile in sede civile nei casi previsti dalla legge

## IMPRENDITORE, AZIENDA E SOCIETÀ

**Imprenditore** = è qualificato come imprenditore il soggetto che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Da tale qualifica dipende l'applicabilità di una pluralità di norme:

- l'obbligo dell'imprenditore di iscriversi al registro delle imprese
- l'obbligo dell'imprenditore di tenere le scritture contabili
- la sottoposizione dell'imprenditore insolvente al fallimento e alle altre procedure concorsuali
- pluralità di norme tributarie
- norme "di settore" -> dirette a disciplinare quelle attività di impresa (come le banche, le assicurazioni, i trasporti) che necessitano di una particolare disciplina.

-> non è detto sia una persona fisica -> ex fondazioni, società ecc -> in questi casi si ha un'attività di impresa e tutti i soggetti sono considerati imprenditori, ma con una rilevante

-> soggetto che esercita una data attività qualificata da determinate caratteristiche:

- professionalità: vale a dire la non occasionalità
- economicità: in quanto si deve trattare di un'attività organizzata secondo criteri strettamente economici e diretta a remunerare i costi con i ricavi
- organizzazione: lo svolgimento dell'attività d'impresa presuppone la capacità dell'imprenditore di combinare i fattori della produzione in modo da poter collocare con successo sul mercato il proprio prodotto o i propri servizi.

l'imprenditore -> soggetto

l'impresa -> attività

l'azienda -> un bene

**Società** = unico modo per organizzare un'attività economica allo scopo di distribuire gli utili che da essa rinvergono -> è possibile costituire un solo tipo di società compreso tra quelli che la legge mette a disposizione, non essendo possibile costituire società atipiche

- Società di persone -> caratterizzata dal fatto che di regola, i soci rispondono solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni gravanti sulla società, qualora essa non abbia i mezzi sufficienti per adempiere. Sono costituite per attività economiche di ridotta dimensione
- Società di capitali -> caratterizzata dal fatto che delle obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio sociale. Sono strutturate per l'esercizio di attività economiche e di dimensioni più rilevanti e sono caratterizzate da un'organizzazione più complessa
- Società per azioni -> società nella quale il capitale sociale è oggetto di una negoziazione talmente frequente da dar luogo a un vero e proprio mercato dove vengono continuamente rilevate le quotazioni, ossia i prezzi di compravendita -> si parla di società quotate- Proprio perché le azioni di questa società sono oggetto di frequente negoziazione sono utilizzate come forma di investimento da parte di risparmiatori o investitori, la legge dedica alle società quotate un consistente regolamento
- Società cooperative -> invece, sono bensì strutturate come le società di capitali, ma differiscono da esse per il fatto che, mentre nelle società di capitali vige il principio secondo cui le decisioni sono prese a maggioranza, nelle cooperative ogni socio ha un solo voto.

Se l'attività economica esercitata produce un utile, nelle società di capitali può essere distribuito ai soci, mentre nelle società cooperative si utilizza per effettuare i cosiddetti "ristorni" (azioni economiche a vantaggio del cooperatore)

## IL DIRITTO DI FAMIGLIA

Il diritto di famiglia, secondo alcuni, è il diritto della crisi di famiglia. Il momento in cui gli interessi patrimoniali prendono prepotentemente il sopravvento, anche nella famiglia, è il momento della crisi

### Evoluzione storica

Partendo dal 1942, quando nel Cod Civile il diritto di famiglia presentava una forte impronta autoritaria molto vicina agli antichi schemi del diritto romano e il marito era il capo della famiglia cui tutti i membri erano completamente sottomessi, negli anni ha assunto un nuovo modello basato sulla parità dei coniugi. La vera rivoluzione, però, si ebbe nel 1975 quando il legislatore, riformando il diritto di famiglia, ha sostituito quasi tutte le vecchie norme, delineando un nuovo modello di famiglia basato anche sulla parità dei coniugi a livello economico (dopo il 1975 sono venute altre piccole riforme come l'affidamento condiviso dei figli o la legge sulle unioni civili).

### Diritti e doveri dei coniugi

#### *Art 143*

1. regola i diritti e i doveri nelle relazioni tra i coniugi -> l'incipit afferma "con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri" -> piano di perfetta parità  
Tra i doveri abbiamo:
  - **obbligo di coabitazione**: i coniugi devono vivere sotto lo stesso tetto. Va interpretato con buon senso, per cui i coniugi devono vivere sotto lo stesso tetto, salvo che sussistano giustificate ragioni per cui uno dei due debba assentarsi dalla casa familiare
  - **obbligo di fedeltà**: la fedeltà non deve essere intesa in termini di mera esclusività sessuale ma come un dovere di reciproca dedizione
  - **obbligo di assistenza morale**: intesa come appoggio, aiuto, sostegno morale virgola che può esplicitarsi in tante forme
  - **obbligo di assistenza materiale**: intesa come l'aiuto che i coniugi devono prestarsi reciprocamente nella vita quotidiana
2. "entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia" -> attraverso la riforma del 1975, il lavoro casalingo è sullo stesso piano dell'attività lavorativa investendolo di piena dignità.

-> in caso di inadempimento dei doveri coniugali, l'ordinamento non prevede alcun rimedio specifico. È possibile chiedere il risarcimento del danno solo in casi veramente estremi, ossia quando si verifica una lesione della dignità del coniuge. Si tratta di obblighi incoercibili -> se non spontaneamente adempiuti, non c'è modo di ottenerne un'esecuzione forzata.

### Indirizzo della vita familiare

*Art 144* -> "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato." -> le decisioni relative alla famiglia sono prese sempre di comune accordo, come la residenza, nell'interesse dell'unità familiare

### Rapporto genitori - figli

*Art 147* -> disciplina i rapporti verticali (genitori-figli): "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni."

*Art 315 bis* -> introdotto con la riforma della filiazione nel 2012, stabilisce a sua volta i diritti e doveri del figlio, disponendo che:

- ha diritto a crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, non solo con i genitori
- il minore che abbia compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano-> diritto affermato da diverse convenzioni internazionali che riconoscono i diritti del fanciullo
- ha il diritto ad essere mantenuto dalla famiglia finché convive con essa -> tale obbligo non cessa automaticamente al compimento del 18o anno di età
- ha l'obbligo di rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, le proprie sostanze al proprio reddito finché convive con essa

### Responsabilità genitoriale

-> anticamente -> patria potestà

-> prima del 2012 -> potestà genitoriale -> il termine potestà era legato a una concezione del rapporto tra genitori e figli fondato sulla soggezione di questi all'autorità dei primi

-> oggi -> responsabilità genitoriale -> esigenza di riconoscere il figlio minore in una posizione attiva all'interno del rapporto -> "responsabilità" include posizioni di potere, diritto e dovere

-> rientra la rappresentanza legale dei figli minori -> i genitori amministrano i beni dei figli e possono compiere tutti gli atti necessari, agendo da soli per gli atti di ordinaria amministrazione, e da un giudice tutelare per quelli di straordinaria amministrazione

-> rientra anche l'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli, che finisce per giovare all'intero nucleo familiare

### Accordi e disaccordi

-> rapporti orizzontali -> relazione tra coniugi -> gli adulti dispongono di tutti gli strumenti necessari per risolvere il conflitto tra di loro

- *Art 145* -> "in caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi, e per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia"
  - il giudice tenta una conciliazione per riportare l'accordo tra i coniugi
  - il giudice decide la questione, con un provvedimento inoppugnabile, solo qualora sia richiesto espressamente e congiuntamente dei coniugi se la fase di mediazione non abbia dato buon esito
  - deve essere sentito il minore ultra sedicenne se la decisione riguarda non esclusivamente il minore, ma la famiglia nel suo complesso

-> rapporti verticali -> decisioni riguardanti i figli -> le decisioni vanno prese in tempi relativamente rapidi e nell'esclusivo interesse dei minori

- *Art 316* -> "entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio."
  - il giudice inizialmente ascolta le parti
  - qualora non si sia trovato un punto di incontro, attribuisce il potere di decisione al coniuge che intende adottare la decisione che il giudice reputa migliore nell'interesse del figlio

### Regime patrimoniale della famiglia

regime patrimoniale della famiglia = effetto che il matrimonio ha sulla situazione patrimoniale degli sposi

-> il regime patrimoniale legale che si applica in mancanza di diversa convenzione tra coniugi e quello della comunione dei beni

-> in alternativa i coniugi possono accordarsi diversamente e preferire:

- separazione dei beni
- comunione convenzionale
- fondo patrimoniale

-> è necessario che siano stipulate tramite atto pubblico in presenza di un notaio e di due testimoni

\* tranne nel caso in cui il regime alternativo sia adottato in occasione della celebrazione del matrimonio in cui non è necessaria la presenza di notaio

-> il regime patrimoniale è sempre conoscibile dai terzi, essendo oggetto di pubblicità nei registri dello stato civile

## Comunione dei beni

-> basata sulla condivisione dei beni acquistati da ciascun coniuge dopo la celebrazione del matrimonio diventando beni in comunione

-> *Art 177* -> stabilisce che rientra nella comunione legale i beni:

- acquistati dopo il matrimonio, anche se non congiuntamente
- frutti e proventi non spesi nel corso della vita matrimoniale -> redditi da capitale o dal lavoro che sono comuni se risultano non consumati al tempo in cui la comunione si scioglie -> comunione del residuo (è in comunione il risparmio proveniente dal reddito, allorché la comunione si scioglie: ecco perché si parla di comunione del residuo -> affinché i redditi rimangano personali e necessario che permangano sottoforma di denaro liquido)
- relativamente alle aziende:
  - se l'azienda gestita da entrambi i coniugi è costituita dopo il matrimonio, allora costituisce bene della comunione
  - se l'azienda sia gestita da entrambi i coniugi, ma costituita da uno solo di essi in data anteriore al matrimonio, oggetto della comunione non sarà l'azienda, ma solamente gli utili e gli incrementi
- beni personali:
  - beni acquistati dei coniugi prima del matrimonio -> restano di titolarità esclusiva del coniuge
  - beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di successione o donazione, salvo che il donante abbia inteso attribuirli in proprietà ad entrambi i coniugi (tale ipotesi eccezionale deve essere espressamente prevista)
  - beni di uso strettamente personale (nonostante sia difficile stabilire quali siano)
  - beni che servono per l'esercizio della professione, a meno che non siano destinati ad essere impiegati in un'azienda facente parte della comunione
  - beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno del singolo coniuge
  - beni acquistati dal coniuge con la cessione, ovvero con lo scambio di altri beni personali
    - \* la legge prevede che sono esclusi dalla comunione i beni che vengono sostituiti all'interno del patrimonio del singolo coniuge ad altri beni personali del medesimo.
  - beni immobili e beni mobili registrati -> la verifica della titolarità del bene è basata sulle trascrizioni nei pubblici registri
  - beni mobili -> in mancanza di prova contraria, il bene mobile si presumerà comune

-> la comunione legale ha anche l'effetto di riunire tutti i beni oggetto di comunione in un complesso unitario, dotato di un certo grado di autonomia rispetto ai patrimoni personali dei coniugi

-> **debiti:**

- debito assunti nell'interesse della famiglia dei coniugi -> qualora i beni della comunione non fossero di valore sufficiente, i creditori potranno soddisfarsi sui beni personali di ciascun coniuge ma solo per la metà del credito (*Art 190*) -> all'altra metà del credito risponderà l'altro coniuge (in modo che il debito sia distribuito in egual misura)
    - \* eccezione: se il debito è della comunione, ma il creditore agisce nei confronti del coniuge che ha contratto l'obbligazione, il coniuge contraente risponderà in toto dell'obbligazione assunta
  - debiti personali -> i creditori devono in primo luogo aggredire il patrimonio dei beni personali del coniuge, dove questo non fosse sufficiente, in via sussidiaria, si potrà agire sui beni comuni
    - \* il creditore personale del coniuge può aggredire i beni della comunione solo per la metà degli stessi
  - rimborsi e restituzioni -> *Art 192* -> ciascun coniuge è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni familiari. Ciascun coniuge può anche richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate per quello comune
- > amministrazione del patrimonio comune
- Amministrazione ordinaria -> ciascuno dei coniugi può compiere validamente da solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio comune
  - Amministrazione straordinaria -> è sempre necessario il consenso di entrambi i coniugi. Se l'atto avviene senza il consenso dell'altro coniuge:
    - Beni mobili -> l'atto compiuto dal coniuge senza il consenso dell'altro è valido ed efficace, l'acquisto di tale bene ad opera del terzo è salvo. Vi sarà solamente una responsabilità del coniuge contraente che dovrà restituire alla comunione la cosa stessa o corrispondere il controvalore del bene
    - Beni immobili o mobili registrati -> l'atto è efficace, ma annullabile e l'acquisto del terzo non è fatto salvo. Ciò perché i beni immobili sono trascritti e la legge non tutela l'ignoranza del terzo acquirente che non controlla (prima di acquistare il bene) se la vendita è voluta da entrambi i coniugi -> contratto annullabile entro un anno dalla trascrizione per volontà dell'altro coniuge non consenziente.

**Comunione convenzionale** = comunione che, per effetto di specifica volontà dei coniugi, comprende in tutto o in parte, anche i beni acquistati dai medesimi prima di contrarre matrimonio

**Regime della separazione dei beni** = ciascuno dei coniugi rimane proprietario dei beni di sua titolarità, e ciascuno conserva l'amministrazione esclusiva degli stessi

-> nel caso in cui sussista un dissidio tra i coniugi circa la proprietà di un bene, è ammesso nei confronti dell'altro, ogni mezzo di prova per affermarne la titolarità

-> in caso di dubbio circa la titolarità di un bene, esso si presume comune

**Fondo patrimoniale** = non rappresenta un regime alternativo ma si appone un vincolo di destinazione sui beni immobili, beni mobili registrati o su titoli di credito, al fine di far fronte ai bisogni della famiglia

-> l'effetto del fondo patrimoniale è quello di costruire un patrimonio autonomo che può essere costituito sia da un singolo coniuge, sia da entrambi i coniugi e sia da un terzo con la necessaria accettazione dei coniugi

-> non è possibile costituire un fondo patrimoniale a beneficio dei bisogni di una famiglia di fatto

**Famiglia di fatto** = locuzione utilizzata per designare le famiglie o le coppie che, pur non essendo unite in matrimonio, sono legate da un vincolo affettivo stabile

-> Art 76 del 2016 -> regola la convivenza di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso -> i diritti spettanti al convivente sono stati equiparati dalla giurisprudenza a quelli spettanti al coniuge

### Unioni civili

-> destinate ad unire solo soggetti dello stesso sesso in quanto il matrimonio è riservato solo alle coppie eterosessuali

-> la disciplina è ricalcata sostanzialmente su quella prevista dal matrimonio -> regime patrimoniale legale e comunione dei beni

-> diritti e doveri -> sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti dal matrimonio (non è previsto l'obbligo di fedeltà)

-> non può essere sciolta.

### Convivenze

-> possono essere:

- registrate -> mediante una dichiarazione dei conviventi reso all'anagrafe civile del comune di residenza in cui si dichiara di coabitare nella stessa casa
  - sottoscritta davanti all'ufficiale dell'anagrafe oppure inviata al comune via fax o per mail
  - i dichiaranti acquistano lo status di conviventi, potendo ottenere il certificato di stato di famiglia che attesta legalmente la loro convivenza
  - provata in re ipsa -> attestata dalla dichiarazione resa dai conviventi presso l'anagrafe
  - sorgono in capo ai conviventi i diritti di assistenza materiale, morale e di visita in caso di malattia del partner
  - se nascono figli -> si applica la disciplina dei figli nati entro il matrimonio
  - dal punto di vista patrimoniale -> non vi sono gli obblighi di contribuzione obbligatoria cui sono tenuti i coniugi
- non registrate -> va positivamente dimostrata al fine di godere di tutele giurisprudenziali

-> possono aversi sia per coppie omosessuali che eterosessuali (sia registrate che non)

### Danno endofamiliare

-> definito come il danno, patrimoniale e non patrimoniale, che deriva da comportamenti e condotte posti in essere da un familiare nei confronti di un altro familiare

-> il risarcimento del danno da fatto illecito in ambito familiare deve essere riservato a casi limite, cioè quelle fattispecie in cui uno dei partner assuma comportamenti fortemente lesivi (non piccoli screzi o semplici difficoltà)

### Separazione personale dei coniugi

-> istituto che non determina lo scioglimento del vincolo coniugale, ma allenta tale vincolo

-> il rapporto tra i coniugi viene modificato e ridotto al minimo ed è un passaggio obbligatorio per arrivare al divorzio

-> può essere ottenuta solamente attraverso un provvedimento giudiziale e va tenuta distinta dalla separazione di fatto che è l'interruzione della convivenza tra i coniugi

-> si può avere:

- separazione consensuale -> si attua per effetto dell'accordo dei coniugi che deve avere ad oggetto non solo la volontà di separarsi, ma deve anche disciplinare i rapporti patrimoniali dei coniugi, e l'affidamento della prole. Il ruolo del giudice è quello di tentare la conciliazione tra i separandi e successivamente esercitare un controllo sul contenuto dell'accordo, accertando che le statuizioni non siano contrarie all'interesse della prole e modificare eventuali iniquità. Una volta che il tribunale ha emesso il decreto di omologazione, i coniugi sono legalmente separati
- separazione giudiziale -> si ha un contenzioso nell'ambito del quale uno dei due coniugi chiede la separazione al giudice, citando l'altro in giudizio e lamentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Si ottiene all'esito di un giudizio nell'ambito del quale si espongono i motivi che inducono il coniuge a non proseguire la relazione. Non è più necessario, per ottenere la separazione, dimostrare la colpa dell'altro coniuge

-> addebito della separazione -> in tal caso la colpa del processo ha rilevanza -> ciò si verifica quando uno dei due coniugi è stato gravemente offeso per violazione, da parte dell'altro, dei doveri di fedeltà, assistenza e collaborazione. Si può chiedere al giudice che la separazione sia addebitata all'altro coniuge in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti del matrimonio. Il coniuge a cui viene addebitata la separazione:

- non può chiedere il mantenimento, ma solo un assegno alimentare se si dimostra il proprio stato di bisogno
- perde diritti successori.

-> affidamento dei figli -> regola generale è quella dell'affidamento condiviso dei figli. Sarà poi il tribunale a decidere i tempi del collocamento

Affidamento = ripartizione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il giudice può decidere anche di non affidare i figli a nessuno dei genitori

Collocamento = l'individuazione da parte del giudice del luogo di residenza del minore e dei tempi di frequentazione di ciascun genitore. Solitamente si fa in modo che vi sia una frequentazione abbastanza equilibrata con tutti e due genitori

Mantenimento = se vi è un coniuge economicamente debole è previsto un assegno di mantenimento a cui l'altro coniuge è tenuto in suo favore. Il tribunale decide la misura dell'assegno per il mantenimento dei figli quando questi sono collocati presso il coniuge più debole. Se entrambi i coniugi producono un reddito equiparabile, l'assegno di mantenimento avrà un importo esiguo o sarà nullo. Tutto ciò che riguarda gli assegni di mantenimento o il periodo di collocamento può essere suscettibile di modifiche in qualsiasi momento

-> effetti della separazione: cessano tutti gli obblighi nascenti dal vincolo di coniugio, per effetto della separazione

-> per i rapporti patrimoniali:

- si scioglie la comunione legale
- il coniuge che non dispone di mezzi economici o di lavoro sufficienti per mantenersi può chiedere al giudice un assegno di mantenimento (salvo separazione con addebito)
- il coniuge conserva i diritti successori (salvo separazione con addebito)

-> riconciliazione -> si verifica quando il rapporto coniugale riprende vita nella sua totalità e la separazione viene meno:

- riconciliazione espressa -> se i coniugi rendono apposita dichiarazione attestante la propria volontà di far cessare gli effetti della sentenza
- riconciliazione tacita -> se è attuata dai coniugi per fatti concludenti come la ripresa della vita in comune

## **Divorzio**

-> cessazione degli effetti civili del matrimonio

-> tale istituto non è disciplinato dal codice civile ma in una legge speciale.

-> si può richiedere il divorzio:

- dopo sei mesi -> se la separazione è consensuale
- dopo un anno -> se la separazione è giudiziale

-> può essere richiesto sia disgiuntamente che congiuntamente

-> per ottenere la sentenza di divorzio non è necessario addurre particolari giustificazioni ma è sufficiente invocare la pregressa separazione

-> ha conseguenze simili alla separazione, sia con riguardo all'assegno di mantenimento, sia all'affidamento e al collocamento dei figli minori.

-> effetto -> i coniugi perdono i diritti successori

\* eccezione -> il coniuge economicamente debole gode di un assegno di mantenimento a carico del coniuge più forte e, in caso di decesso di quest'ultimo, l'ex coniuge superstite ha diritto ad ottenere un assegno a carico dell'eredità.

-> l'obbligo di mantenimento del coniuge più debole può subire modifiche nel tempo -> se l'ex coniuge si risposa o intraprende una convivenza stabile con un altro soggetto, la tendenza del giudice è quella di negare l'assegno di mantenimento. Permangono sempre gli obblighi riguarda i figli

-> vi sono casi particolari in cui il divorzio può essere chiesto senza passare dalla separazione:

- in caso di annullamento del matrimonio all'estero
- se il coniuge si risposa all'estero
- in caso di gravi delitti

## MATRIMONIO

Matrimonio :

1. Matrimonio-atto > atto di celebrazione con cui si costituisce il vincolo coniugale -> negozio giuridico bilaterale sottoposto ad una disciplina peculiare -> atto personalissimo ed improntato alla massima libertà
2. Matrimonio-rapporto > rapporto che nasce dall'atto ed è destinato a perdurare fino alla morte di uno dei coniugi o fino al divorzio -> attiene alla disciplina dei diritti e dei doveri che sorgono in capo ai coniugi.

-> può essere: civile o religioso

-> matrimonio canonico = effetti civili a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile ai sensi del concordato stipulato tra la Santa sede e lo Stato italiano

-> dopo il Concordato, all'interno dell'ordinamento giuridico si affianca il matrimonio religioso con effetti civili -> si tratta di un matrimonio canonico celebrato da un ministro del culto cattolico, al quale l'ordinamento riconosce efficacia civile (purché venga trascritto nei pubblici registri)

È stato previsto che anche matrimoni celebrati dinanzi ai ministri di altri culti religiosi ammessi dallo Stato producano gli stessi effetti del matrimonio civile

### Il matrimonio civile

-> presupposti:

1. Età -> la capacità di contrarre matrimonio si acquista con la maggiore età -> minore >16 anni può chiedere al tribunale di contrarre matrimonio solo per gravi motivi
2. Capacità naturale -> non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità mentale; è, invece, capace l'inabilitato. L'incapacità naturale non costituisce impedimento matrimoniale ma può causare annullamento
3. Libertà di stato -> non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente rapporto di coniugio civile o con effetti civili
4. È necessaria l'assenza di vincoli di parentele, di affinità o di adozione tra i nubendi
5. Assenza di gravi delitti nei confronti del coniuge
6. Osservazione del lutto vedovile -> le nuove nozze devono essere celebrate almeno 300 giorni dopo lo scioglimento del precedente vincolo, per evitare che la vedova dia alla luce un figlio di cui sia incerta la paternità
7. Diversità di sesso tra i nubendi

-> pubblicazioni -> annuncio del matrimonio che contiene i nomi degli sposi, l'età e il luogo dove si intendono celebrare il matrimonio -> funzione è quella di dar modo a chiunque di impedire la celebrazione del matrimonio

-> celebrazione -> fatta pubblicamente, nella casa comunale, dinanzi all'ufficiale di stato civile

\* matrimonio per procura = se avviene in assenza di uno o di entrambi in nubendi mediante un nuncius (solo per i militari in tempo di guerra o per altri gravi motivi)

\* l'ammissibilità di tale atto non contrasta il suo carattere personalissimo, poiché chi interviene non è un procuratore ma un nuncius

-> nullità -> il matrimonio è nullo se è contratto in violazione ai presupposti precedentemente visti

- nullità relativa -> solamente alcuni soggetti (genitori, parenti, coniugi preesistenti) sono legittimati a proporre l'azione di nullità
- nullità assoluta -> pochi casi in cui la nullità del matrimonio può essere impugnata da tutti coloro che ne abbiano interesse

-> annullabilità -> se vi è interdizione, incapacità naturale, violenza, errore o timore, simulazione dell'atto.

L'errore riguarda l'identità e le qualità personali del coniuge (come malattie fisiche psichiche o condanne per gravi delitti.)

-> effetti:

- il matrimonio invalido produce effetti distinguibili tra effetti per i coniugi ed effetti per i figli
- Il matrimonio dichiarato nullo produce effetti rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che siano nati da un rapporto incestuoso.

-> malafede nella celebrazione del matrimonio ha rilievo rispetto agli aspetti che esso produce per i coniugi:

- se entrambi i coniugi erano in malafede, il matrimonio non produce alcun effetto
- se erano in buona fede, o solo uno di essi lo era, si ha il matrimonio putativo -> la nullità vale solo per l'avvenire e gli effetti prodotti dal vincolo valgono per entrambi i coniugi. Il coniuge al quale imputabile la nullità del matrimonio deve risarcire all'altro i danni

## Matrimonio concordatario

Storia:

-> nello statuto Albertino del 48 veniva assicurata la libertà religiosa ma veniva riconosciuta una prevalenza assoluta alla chiesa cattolica rispetto agli altri istituti

-> 1929: Mussolini costituì un accordo con la Santa Sede nel 1929: si tratta dei patti lateranensi. Furono stipulati due atti:

- Concordato -> l'Italia assicurava alla chiesa il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, la giurisdizione in materia ecclesiastica, la non ingerenza nei rapporti della Santa Sede con il clero ed il mondo cattolico
- Trattato -> riconosceva la sovranità della Santa sede nel campo internazionale, la sovranità dello Stato del Vaticano e la piena proprietà di molti immobili

-> 1984: accordi tramite i quali la Repubblica italiana e la Santa Sede si riaffermano indipendenti e sovrane e si impegnano a collaborare tra di loro

Matrimonio concordatario = matrimonio canonico con effetti civili. Occorre che il rito sia celebrato dal ministro del culto e sia seguito dalla lettura di alcuni articoli del codice civile. È necessaria la trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione.

Il matrimonio religioso non può essere trascritto e la trascrizione risulta nulla quando:

- gli sposi sono già uniti in matrimonio civile tra loro o con un'altra persona
- quando gli sposi non abbiano l'età prescritta dalla legge civile
- quando gli sposi siano interdetti per infermità di mente
- quando sussista tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile (ex la parentela)

**Filiazione** = rapporto giuridico tra genitori e figli

-> inizialmente si considerava:

- legittimo -> il figlio generato da un padre una madre uniti tra loro da un matrimonio
- naturale -> il figlio generato da un padre da una madre tra loro non coniugati.

-> oggi sostanzialmente si tratta di una distinzione superata -> differenza di trattamento tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori:

• il figlio nato fuori dal matrimonio da una persona coniugata non può essere immesso nel nucleo familiare di quest'ultimo, se non con l'autorizzazione del coniuge e dell'altro genitore

-> atto di nascita = titolo dello stato di figlio da fare entro 10 giorni dalla nascita presso il comune

lo stato di figlio non può essere fatto valere se non con l'allegazione dell' che è il titolo dello stato di figlio. A seconda delle circostanze, l'atto di nascita può contenere o no l'indicazione del nome del e padre della madre:

- madre -> la sua identità è sempre accertata a meno che la donna non dichiari diversamente
- padre -> a seconda che la madre sia:
  - coniugata -> la legge prevede un sistema di presunzioni legali che determinano la paternità al marito della madre
  - nubile -> l'indicazione della paternità consegue solo a una dichiarazione del padre

-> in mancanza di un atto di nascita -> si deve provare il continuo possesso dello **stato di figlio** =

situazione di fatto, non oggetto di contestazioni, che fa ritenere l'esistenza di un rapporto di filiazione se:

- il genitore ha trattato la persona come figlio
- la persona sia stata considerata socialmente come figlio del genitore
- la persona sia stata riconosciuta dalla famiglia come figlio

-> la procreazione artificiale si dice:

- omologa -> il figlio è concepito utilizzando i gameti della coppia richiedente
- eterologa -> si utilizza il gamete di un soggetto esterno alla coppia.
  - \* lo stato dei figli nati da procreazione artificiale segue i criteri comuni

-> maternità surrogata = pratica vietata con cui una coppia ricorre ad una donna terza per la gestazione e il parto di un bambino. Il divieto non esclude la legittimità di riconoscimento da parte del padre biologico

## La filiazione nel matrimonio

-> lo stato di figlio nato nel matrimonio è attribuito mediante due presunzioni legali:

1. il concepimento durante matrimonio -> si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento. Il termine iniziale è il momento delle nozze. Il figlio nato oltre i termini della presunzione può sempre provare di essere stato concepito durante il matrimonio
2. presunzione di paternità -> il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio, non è necessario per attribuire la paternità al marito, che questo dichiari di essere il padre

- > il sistema delle presunzioni tende a privilegiare lo stato di legittimità
- > la presunzione di paternità è suscettibile di prova contraria attraverso l'azione di disconoscimento della paternità

### La filiazione fuori dal matrimonio

-> in caso di procreazione da parte di un uomo e una donna non sposati tra loro, un pieno rapporto giuridico di filiazione si costituisce solo per effetto di un atto volontario (atto di riconoscimento) del genitore o di un accertamento ad opera del giudice (dichiarazione giudiziale)

-> l'atto di riconoscimento è:

- unilaterale:
  - se il figlio >14 anni il suo consenso è condizione di efficacia del riconoscimento
  - se il figlio <14 -> è necessario il consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo
- personalissimo
- puro
- irrevocabile
- posteriore alla nascita o al concepimento: è possibile riconoscere un nascituro, ma gli effetti pieni del riconoscimento sono subordinati all'evento della nascita. Può anche essere riconosciuto un figlio premorto
- forma:
  - nell'atto di nascita
  - con dichiarazione apposita
  - in un testamento apposito

-> è possibile un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio nato nel matrimonio -> prima bisogna far cadere lo stato giuridico esistente esercitando le azioni di Stato e poi fare il riconoscimento. L'ufficiale di stato civile non può trascrivere il nuovo riconoscimento finché non sia stato rimosso il primo. Il riconoscimento è possibile anche se il padre e la madre, al tempo del concepimento, erano uniti in matrimonio con persona diversa dall'altro genitore: è il caso del figlio adulterino.

-> riconoscimento di figli nati da genitori parenti subordinato all'autorizzazione del giudice

-> il figlio assume il cognome del padre, salvo diverso accordo tra i genitori

\* in caso di riconoscimento separato -> assume il cognome di chi l'ha riconosciuto per primo

-> può essere costituito anche contro la volontà del genitore, che non intenda riconoscere il figlio

-> responsabilità genitoriale:

- il genitore che ha riconosciuto il figlio è investito della responsabilità genitoriale
- se a riconoscere il figlio sono entrambi i genitori, sono investiti entrambi
- se uno dei genitori fosse stato escluso dall'esercizio della responsabilità, conserva ancora il potere di vigilanza sulla vita del figlio.

### Adozione dei maggiori di età

- lo scopo è quello di dotare l'adottante di una discendenza, affinché si realizzi una successione nel patrimonio
- l'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto successorio verso l'adottato
- l'adottante deve aver compiuto 35 anni e devono esserci almeno diciott'anni di differenza tra i due
- l'adozione richiede il consenso dell'adottante e dell'adottato, l'assenso dei rispettivi coniugi e dei genitori dell'adottato. In mancanza di tali assenze si fa ricorso all'autorità giudiziaria, la quale, se ritiene ingiustificato il rifiuto del consenso, ovvero contrario all'interesse dell'adottato, può pronunciare ugualmente l'adozione
- i rapporti che sorgono tra adottante e adottato equivalgono a quelli della filiazione, tuttavia:
  - non si creano rapporti giuridici tra le rispettive famiglie di adottante e adottato
  - l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri presso la famiglia di origine

### Affidamento

- ha lo scopo di far fronte a difficoltà temporanea della famiglia di origine del minore che viene affidato ad un'altra famiglia che provvede al suo mantenimento e alla sua educazione, in vista di un auspicabile ritorno del minore alla propria famiglia.
- ha carattere temporaneo e non modifica lo stato di famiglia del minore
- viene generalmente disposto dai servizi sociali con l'accordo dei genitori, solo quando questi siano contrari, l'affidamento viene disposto direttamente dal tribunale.

## Adozione di minori

- Adozione legittimante = adozione che interrompe ogni rapporto tra il minore e la sua famiglia di origine e lo inserisce come figlio nella famiglia adottiva, con pienezza di rapporti anche nei confronti di parenti
  - si ha quando la famiglia di un minore è del tutto inidonea ad occuparsi di lui, tanto da farlo versare in uno stato di abbandono, il minore può essere adottato da un'altra famiglia idonea
  - di regola gli adottanti possono solo essere due coniugi che abbiano carattere di stabilità (sposati da almeno 3 anni)
  - la differenza di età minima tra adottante e adottato è di diciott'anni, mentre quella massima di 45 (limiti assoluti e non inderogabili)
- Adozione non legittimante = non si verificano i presupposti appena visti (ex un orfano di entrambi i genitori che potrebbe essere adottato da un parente)
- Adozione internazionale = si verifica quando i coniugi intendono procedere all'adozione di un minore straniero. Questi devono farne in primis istanza al tribunale che accerti i requisiti minimi per l'adozione, che sono gli stessi richiesti per l'adozione nazionale. I coniugi devono, poi, conferire incarico per l'espletamento della procedura ad un ente organizzato autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali che cura tutta la procedura.

## Le relazioni familiari

- > famiglia = insieme di persone sono legate da vincoli di coniugio, parentela e affinità
- > coniugio = rapporto che si stabilisce tra marito e moglie al seguito della celebrazione del matrimonio e che cessa solamente con lo scioglimento del vincolo coniugale
- parentela = vincolo che intercorre tra le persone che discendono da uno stesso stipite
  - parentela in linea retta -> tra persone che discendono l'una dall'altra
  - parentela in linea collaterale -> tra persone che hanno un ascendente comune come cugini o fratelli
- > grado della parentela = indica la prossimità familiare della persona ed è calcolabile contando il numero di tutte le persone che collegano una persona ad un'altra per poi eliminare dal computo lo stipite comune dei due parenti
  - \* il limite legale di rilevanza della parentela è il sesto grado
  - \* la parentela prescinde che una persona sia nata o meno all'interno del matrimonio: anche il figlio fuori dal matrimonio è inserito nella rete di parentela
- > vincolo di affinità = vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli effetti giuridici dell'affinità sono di ordine personale e di ordine patrimoniale. Non dà alcun titolo alla successione ereditaria

## Gli alimenti

- > formano oggetto di obbligazione che può nascere per legge, per contratto o per testamento
- > i soggetti indicati dalla legge a prestare gli alimenti sono indicati dalla legge stessa:
  - il donatario (non tenuto oltre il valore della donazione ancora esistente nel suo patrimonio al tempo della domanda degli alimenti)
  - il coniuge
  - i figli o, in loro mancanza, i discendenti
  - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
  - i generi e le nuore
  - il suocero e la suocera
  - i fratelli e le sorelle germani (entrambi i genitori in comune) o unilaterali cioè con un solo genitore in comune
- > presupposti necessari affinché sorga il diritto gli alimenti sono:
  - lo stato di bisogno dell'alimentando
  - l'incapacità di quest'ultimo di provvedere di sé al proprio mantenimento
  - il fatto che l'alimentante dispone dei mezzi necessari al mantenimento dell'alimentando
- > la misura degli alimenti è variabile, tuttavia, non possono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando.
- > l'obbligazione alimentare può essere adempiuta a scelta dell'obbligato o mediante assegno in denaro o mediante accoglienza l'avente di diritto nella propria casa
- > l'applicazione alimentare è strettamente personale, perciò, cessa con la morte dell'obbligato
- > il diritto agli alimenti non è cedibile e non può essere pignorato.

## LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

### Ratio della successione mortis causa

Il de cuius, ossia colui al quale appartiene l'eredità, può disporre liberamente dei propri beni solo in parte, in quanto una quota di questi deve essere obbligatoriamente destinata ai suoi congiunti più prossimi.

Si distingue la quota disponibile dalla quota riservata ai legittimari che deve necessariamente essere destinata a determinati soggetti, anche contro la volontà del de cuius.

**Successione testamentaria** = il de cuius ha disposto con testamento circa la destinazione del proprio patrimonio per il momento in cui avrà cessato di vivere

**Successione legittima** = il de cuius non ha disposto del suo patrimonio con testamento o ne ha disposto solo una parte, bisogna ricorrere alle norme di legge per capire quali soggetti succederanno al de cuius (opera solo se il defunto non abbia disposto diversamente con testamento)

**Successione "mista"** = il de cuius ha disposto per testamento soltanto una parte del suo patrimonio. In questo caso avremo una successione testamentaria relativamente alla parte del patrimonio contemplato nel testamento, e una successione legittima per la parte non disposta. I due tipi di successione possono, quindi, coesistere, anche con riguardo alla stessa vicenda successoria

Apertura della successione -> la morte del de cuius

Luogo di apertura della successione -> ultimo domicilio del de cuius (e non il luogo di morte)

### **Divieto dei patti successori**

-> Art 458 -> divieto dei patti successori e nullità di qualsiasi convenzione con cui taluno dispone della propria successione, o dei diritti che gli potrebbero spettare su una successione altrui non ancora apertasi o rinuncia ai medesimi. Riguarda qualsiasi contratto per effetto del quale un soggetto si accorda con un altro circa le sorti del proprio o dell'altrui patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere, con il quale si impegna a rinunciare ai diritti al medesimo spettanti su una futura successione -> ragioni individuate nel principio della libertà testamentari -> se il negozio di ultima volontà rivestisse la forma contrattuale, esso non potrebbe essere liberamente revocato dal testatore e ciò costituirebbe una palese violazione del principio della libertà testamentaria

**Oggetto da successione ereditaria** = la totalità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui il de cuius è titolare al momento della morte. L'eredità del defunto rappresenta un complesso unitario, poiché è costituita dalla totalità dei rapporti facenti capo al de cuius.

**Erede** = successore a titolo universale, poiché subentra al de cuius nell'intero suo patrimonio o in una quota di esso

**Comunione ereditaria** = sono presenti più di un erede e ciascuno subentrerà nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius, sebbene pro quota

**Legatario** = successore a titolo particolare -> subentra al de cuius in uno o più diritti o rapporti specifici. Si noti che se al legatario è stato destinato un oggetto diverso da un immobile, egli diventa titolare di un credito nei confronti degli eredi.

Differenze tra erede e legatario:

- Accettazione:
  - l'erede diviene tale solo nel momento in cui accetta l'eredità, prima di tale momento non è definito come erede
  - il legatario non ha bisogno di accettare: il suo acquisto si verifica all'apertura della successione senza bisogno di accettazione. Ovviamente può rifiutare il legato disposto in suo favore
- Debiti:
  - l'erede risponde dei debiti facenti capo al defunto senza limite alcuno. L'erede deve rispondere dei debiti ereditari acquisiti anche ultra vires, ossia anche oltre le forze. Ciò vuol dire che anche se le passività del patrimonio superano le attività, le prime devono essere ripagate dall'erede. Ricevere un'eredità, quindi, non rappresenta sempre un vantaggio. Se l'erede vuole accettare l'eredità con limitazione della responsabilità, dovrà accettare con beneficio di inventario: è una forma di accettazione particolare che viene generalmente usata nell'ipotesi in cui vi siano dubbi circa la consistenza delle attività e delle passività costituenti l'asse ereditario
  - il legatario non risponde mai dei debiti ereditari

## Elementi accidentali del testamento

### 1. Termine

- > l'istituzione di erede non sopporta termini, se il testatore li avessi messi, i termini si considererebbero come non apposti. L'erede, infatti, è considerato il successore a titolo universale del de cuius, per cui la sua istituzione non può avere un termine, né iniziale e né finale
- > al legato si può apporre sia il termine iniziale e sia il termine finale

### 2. Condizione

- > c'è la facoltà di apporre una condizione sia all'erede che al legato.
- > vige la regola sabiniana per cui se la condizione è illecita o impossibile si deve considerare come non apposta, salvo che si dimostri che la condizione sia stata l'unico motivo che ha indotto il testatore a disporre in quel modo
  - \* questa differenza con l'ordinamento è dovuta al principio del favor testamenti: in ambito negoziale le parti, se lo desiderano, possono stipulare nuovamente il contratto, nel negozio testamentario questo ovviamente non è possibile. Dunque, è stata prevista una disciplina volta a preservare quanto più possibile la volontà testamentaria alla luce della sua irripetibilità

### 3. Modus o onere

- > sia il legato, sia l'erede sopportano il cosiddetto onere o modus
- > costituisce un'obbligazione che grava sul soggetto onerato e che impone una certa condotta a beneficio altrui
- > l'erede è obbligato ad adempiere all'onere senza limiti (anche con il proprio personale patrimonio)
- > il legatario vale la limitazione di responsabilità e, quindi, se c'è un onere, il legatario risponde dell'obbligazione al medesimo imposta con il modus nei soli limiti del valore del bene a lui legato

### 4. Capacità di succedere

- > attitudine di un soggetto a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius
- > particolare rilievo ha la posizione del nascituro -> *Art 462* afferma che sono capaci di succedere coloro i quali sono nati o concepiti al momento dell'apertura della successione. Può succedere per testamento anche il concepturus, ossia colui il quale sarà concepito, purché figlio di una persona determinata, vivente al momento dell'apertura della successione

### 5. Indegnità

- > rappresenta un'ipotesi di esclusione dalla successione che colpisce l'erede e il legatario che abbiano compiuto azioni particolarmente gravi contro il defunto. È indegno chi, dopo sentenza:
  - Chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona, il coniuge, un discendente o un ascendente purché non ricorrere a nessuna delle punibilità a norma di legge penale
  - Chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili disposizioni su omicidio
  - Chi ha denunciato unità di persone per reato punibile, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo di tre anni sei denuncia è stata dichiarata calunniosa a giudizio penale
  - Chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta, non è stato reintegrato nel podestà
  - Chi ha indotto con dolo violenza la persona, a fare, revocare o mutare il testamento
  - Chi ha soppresso, ce lato o alterato il testamento
  - Chi ha formato un testamento falso che ha fatto Shen temente uso
- > sospensione della successione -> sono sospesi i soggetti portati in giudizio con tale requisito
- > riabilitazione -> è possibile "concedere perdono" al soggetto che si sia macchiato di indegnità, per effetto di essa vengono integralmente eliminate le conseguenze dell'indegnità
- > una particolare casistica afferma che l'indegno non espressamente abilitato a succedere che sia contemplato in un testamento quando il testatore era conoscenza della causa di indennità, e comunque ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria

## Successione legittima

La successione del de cuius è regolata dalla legge, la quale opera con funzione suppletiva.

Nella successione legittima abbiamo tre ordini di successibili:

1. discendenti
2. ascendenti, fratelli e sorelle
3. altri parenti fino al sesto grado
4. Stato -> acquista l'eredità senza accettazione e risponde solo nei limiti del valore di ciò che ha ricevuto

La regola generale in tema di devoluzione dei cespiti ereditari -> le categorie di successibili rispondono ad un principio strettamente gerarchico e all'interno di ciascun ordine, il grado più prossimo esclude quelli successivi.

-> il coniuge -> riveste nell'ambito della successione legittima una posizione peculiare concorrendo con chi appartiene ai primi due ordini, ed in loro assenza avendo diritto all'intero patrimonio del de cuius

- \* in assenza di figli, il coniuge concorre con fratelli e ascendenti legittimi
- \* sono riservati, oltre alla quota ereditaria, il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei beni mobili che la corredano
- \* è chiamato all'eredità per effetto di successione legittima in quanto unito in matrimonio e in virtù di un valido rapporto di coniugio. Ne consegue che, per effetto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge perde integralmente i diritti successori
- \* il coniuge divorziato che versi in uno stato di bisogno può chiedere al giudice di attribuirgli un assegno a carico dell'eredità se egli aveva ottenuto un assegno alimentare mentre l'ex coniuge era ancora in vita
- \* il coniuge è separato senza addebito, egli conserva ogni diritto successorio perché è solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che viene meno il rapporto di coniugio
- \* in caso di addebito alla separazione egli perderà i diritti successori ed eventualmente avrà diritto ad un assegno vitalizio a carico dell'eredità se, al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti.

**Il testamento** = atto revocabile e unilaterale per effetto del quale taluno dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

-> il legislatore prevede la cosiddetta libertà testamentaria che si può riassumere in:

- è prevista la revocabilità del testamento in ogni momento, in modo che il defunto possa intervenire sul negozio testamentario per modificarlo in qualunque momento e affinché sia espressione della sua effettiva volontà
- nel negozio testamentario ci deve essere un'unica manifestazione di volontà, quella del testatore. Il negozio deve essere necessariamente unilaterale ed è vietato il testamento congiuntivo e quello reciproco

-> distinzione tra invalidità e inefficacia:

- Invalido -> quando ricorre un vizio che determina la sua annullabilità o la sua nullità
    - Annullabilità -> cause: mancanza di data nel testamento olografo, testamento redatto quando il testatore si trova in uno stato di incapacità naturale, i vizi del dovere...
    - Nullità -> cause: difetto di autografia nel testamento olografo, illiceità del motivo, della condizione o dell'onere, le disposizioni con cui si rimette all'arbitrio del terzo l'individuazione delle rete o le quote ereditarie
  - Inefficace: quando, seppur validamente concluso, non produce i suoi effetti.
- > è inesistente un testamento in forma orale.

-> è un negozio formale -> deve essere redatto necessariamente in forma scritta e in una di queste forme:

- Testamento olografico
- Testamento pubblico
- Testamento segreto

-> le tre forme sono perfettamente equivalenti tra loro e hanno il medesimo valore giuridico (se si modifica un testamento pubblico all'ultimo secondo con un testamento olografico, vale la revoca)

### Testamento olografo

-> rappresenta la forma più semplice, ed è quello scritto per intero di proprio pugno, datato e sottoscritto dal testatore. È la forma testamentaria più semplice ma con meno garanzie. Il testamento deve essere dotato di tre elementi essenziali:

1. **Data** -> il momento temporale in cui il testamento è redatto. La sua funzione è quella di accertare la capacità del testatore al momento della redazione del negozio, non c'è quella di stabilire i rapporti di efficacia tra più testamenti. In assenza della data il testamento è annullabile quindi, legittima coloro i quali ne hanno interesse ad impugnare il testamento al fine di ottenerne l'annullamento. Buona prassi è inserire nell'ultimo testamento che si redige una clausola per cui si revoca ogni precedente disposizione
2. **Autografia** -> rappresenta la principale caratteristica della forma testamentaria: l'olografo è valido solo se scritto integralmente di pugno dal testatore e non sono ammessi i mezzi di scrittura meccanici
3. **Sottoscrizione** -> Assolve all'essenziale funzione di permettere l'identificazione dell'autore del negozio testamentario senza possibilità di equivoco. Affinché l'olografo sia valido, non è necessario che un soggetto si firmi con il suo intero nome come risulta all'anagrafe.

-> Se mancano l'autografo o la sottoscrizione, il testamento è nullo.

### **Testamento pubblico**

-> negozio testamentario che viene redatto dal notaio.

Il notaio ascolta le volontà del testatore e le mette per iscritto nel testamento. Il documento contenente tali disposizioni viene riletto alla presenza dei testimoni, del testatore e sottoscritto da tutti. Al testamento pubblico viene apposta la data e l'ora di sottoscrizione e viene custodito dal notaio. Il testamento pubblico è la forma testamentaria più solenne che garantisce che la volontà testamentaria non venga alterata da terzi, proprio perché rimane in deposito al notaio. Il testamento pubblico, però, non garantisce al testatore piena riservatezza. È quello che accorda al testatore a maggiori certezze, in quanto egli si avvale dell'attività di un professionista della materia. Il legislatore ha favorito l'utilizzo di questa tipologia testamentaria stabilendo che i costi di stipulazione del medesimo siano esigui.

### **Testamento segreto**

-> il testatore predispose il testamento che contiene le sue ultime volontà e egli può farlo per conto suo, in segreto. Il testamento segreto viene redatto dal testatore, per conto suo e successivamente viene consegnato al notaio, che redige un verbale dove dichiara di aver ricevuto la scheda testamentaria, lo sigilla e lo custodisce fino alla morte del de cuius. Nel testamento olografo e in quello segreto potrebbero aversi maggiori difficoltà interpretative della volontà testamentaria rispetto a quello pubblico.

### **Testamenti speciali**

-> sono forme ammesse soltanto in situazioni peculiari come in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, durante viaggi per mare o in aereo, da parte di militari in tempo di guerra. Non sono forme testamentarie disciplinate e dettate per casi molto particolari per accordare al testatore la possibilità di manifestare validamente le proprie disposizioni, anche in assenza delle formalità. I testamenti speciali si caratterizzano per avere un'efficacia temporanea: essi perdono effetto tre mesi dopo che è cessata la situazione nella quale sono ammessi.

### **Successione necessaria**

La successione necessaria rappresenta un insieme di norme che limitano la libertà del de cuius, poiché una quota del suo patrimonio deve necessariamente essere devoluta ai suoi più stretti congiunti, i cosiddetti legittimari. Sono soggetti che il legislatore ha deciso di proteggere in ogni caso, poiché essi devono necessariamente beneficiare di una quota del patrimonio, anche contro la volontà del de cuius. Tali soggetti sono il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti.

In Italia le quote di riserva sono molto elevate (in una famiglia di 4 persone la quota di riserva a cui ha diritto il coniuge è 1/4 e lo stesso vale per i due figli, la quota disponibile al testatore ammonta solamente al 25%)

- nei paesi che prevedono quale regime legale la comunione tra coniugi non è prevista la figura dei legittimari:

- nei paesi che prevedono quale regime legale la separazione dei beni sono previste forme simili alla nostra legittima, che garantiscano al coniuge una quota

del patrimonio del defunto o comunque una forma di sostentamento a carico dell'eredità a favore del medesimo.

### **Lesione e tutela della legittimità**

L'eventuale lesione della legittima si calcola con un'operazione contabile che prende il nome di riunione fittizia (perché non si riunisce nulla).

Si calcola come la somma di

- Relictum: ossia il valore dell'asse ereditario al netto delle passività
- Donatum: il valore dei beni usciti dal patrimonio del defunto durante tutta la sua vita per effetto di donazioni.

-> se al relictum non fosse sommato anche il donatum, la disciplina della quota di riserva sarebbe agevolmente superabile tramite donazioni in danno della posizione dei legittimari.

Il legittimario leso nella sua quota di riserva potrà esercitare un'azione a tutela di questi suoi diritti, per essere reintegrato nella quota legittima che gli spetta e che prende il nome di azione di riduzione.

Si va innanzitutto ad impugnare la disposizione testamentaria con cui il de cuius ha lasciato tutto al terzo e, se questo è sufficiente a reintegrare la quota di riserva dei legittimari, ci si ferma lì. Talvolta ciò non è sufficiente, perché il de cuius può aver disposto gran parte del suo patrimonio mediante plurimi atti di donazioni mentre era in vita. Quindi, il legittimario leso, può impugnare anche le donazioni dalla più recente alla più remota per reintegrare la sua quota. L'azione di riduzione è soggetta al termine di prescrizione

ordinario di 10 anni. Legittimato ad esperire l'azione di riduzione è solamente il legittimario leso e, nel caso di sua morte, anche il suo erede. Il legittimario trova tutela anche nel caso in cui il de cuius, prima di morire, si è spogliato del proprio patrimonio, stipulando dei contratti di vendita fittizi o simulati a prezzo vile. Si noti, però, che la lesione di legittima deve essere valutata tenendo in considerazione eventuali donazioni che il legittimario ha ricevuto dal de cuius in vita. Il legittimario deve sottrarre dalla quota di riserva cui avrebbe diritto il valore del bene oggetto della donazione che ha già ricevuto quando il defunto era ancora in vita

### **Accettazione dell'eredità**

La cessione è un atto unilaterale non recettivo con il quale il chiamato manifesta la propria volontà di diventare erede. Essa costituisce un atto legittimo, perché non sopporta né condizioni nei termini. Il testatore può porre una condizione all'erede, ma il chiamato non può sottoporre a condizione la sua accettazione. L'accettazione opera retroattivamente quindi, nell'ipotesi in cui il chiamato accetta distanza di anni, si considera comunque erede sin dal momento della morte del de cuius. Il termine per accettare l'eredità si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, che decorrono dalla morte del de cuius. Il legislatore ha previsto che chiunque abbia interesse può ricorrere al giudice affinché fissi al chiamato un termine più breve per accettare, se non accetta perde il diritto all'eredità. Esistono due tipi di accettazione: pura e semplice o con beneficio di inventario

### **Accettazione pura e semplice**

L'erede risponde ultra vires, ossia senza limiti, delle passività ereditarie. Può essere tacita o espressa o acquisita ex lege.

- Accettazione espressa -> si ha quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. Ossia, si verifica quando con un atto scritto si dichiara di accettare il patrimonio e di diventare eredi
- Accettazione tacita -> chiama quando può desumersi da una condotta del chiamato che pone in essere un atto incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità
- Acquisizione ex lege -> l'eredità si acquista ex lege allorché l'acquisto sia determinato dal fatto che il chiamato tiene determinate condotte alle quali l'ordinamento ricollega un effetto acquisitivo automatico, tra cui ad esempio il chiamato che sottrae beni all'eredità, il chiamato che rimane nel possesso dei beni ereditari oltre i limiti stabiliti...

### **Accettazione con beneficio di inventario**

-> consente all'erede beneficiario di assumere la qualità di erede con una limitazione di responsabilità: ossia, mantenendo separati il patrimonio dell'erede e il patrimonio del de cuius

-> le posizioni di debito e credito di ciascun soggetto faranno riferimento a patrimoni differenti (i creditori del defunto potranno rifarsi unicamente sul patrimonio dell'eredità e non sul patrimonio dell'erede)

-> per godere del beneficio della responsabilità limitata, l'erede è tenuto ad osservare una serie considerevole di formalità

-> deve rivestire una forma solenne: deve essere contenuta in un atto pubblico, redatto dal notaio.

-> è preceduta o seguita dalla formazione dell'inventario, pena la decadenza dal beneficio

-> l'erede e il notaio, con l'aiuto di un perito, procedono alle operazioni di inventario, le quali costituiscono un lavoro lungo e accurato in modo tale che si possano individuare i beni del defunto per distinguerli da quelli dell'erede

-> dopo l'inventario, il notaio predisponde un prospetto di chiusura che viene depositato in tribunale, dove vengono indicate le attività e le passività ereditarie. I creditori del defunto hanno un termine per fare opposizione al prospetto oppure l'inventario diventa definitivo.

È un'operazione molto dispendiosa in termini di tempo e di denaro. Se non viene osservato il termine posto dalla legge per il completamento dell'inventario o non viene chiesta una proroga all'autorità giudiziaria, l'erede decade dal beneficio di inventario e diviene erede pure semplice.

L'erede può cominciare a pagare i creditori ereditari attraverso tre modalità:

1. procedere al pagamento dei creditori ereditari nell'ordine in cui essi si presentano all'erede, richiedendo di essere soddisfatti. se l'erede non è a conoscenza di uno dei creditori questo potrebbe non essere pagato.
2. una procedura concorsuale curata dall'erede: tutti i creditori vengono soddisfatti e, se le liquidità non sono sufficienti, vengono pagati proporzionalmente. I creditori facendo opposizione al verbale di inventario, potrebbero richiedere che si adotti questa modalità
3. una procedura concorsuale non gestita dall'erede, ma da un curatore terzo. Di norma è un commercialista.

In caso di accettazione beneficiata, l'erede non può alienare beni del patrimonio ereditario se non previa autorizzazione del giudice, pena la decadenza dal beneficio di inventario.

Vi sono delle ipotesi in cui l'accettazione beneficiata è un obbligo di legge: per il minore di età, per l'interdetto o per l'inabilitato, per le persone giuridiche e per gli enti non riconosciuti.

### **Delazione successiva e trasmissione del diritto di accettare**

delazione successiva = la devoluzione di una eredità o di un legato ad un soggetto diverso dal primo chiamato. Non è detto che il chiamato all'eredità o il legatario accettino o si trovino in condizioni di essere tale, dunque la legge prevede dei meccanismi per stabilire una sorte alternativa per il patrimonio ereditario. Vi sono varie possibilità:

1. **Sostituzione volontaria:** il testatore ha la facoltà di prevedere a chi debbono essere attribuiti uno o più dei suoi cespiti nel caso in cui gli eredi istituiti o il legatario designati non vogliono o non possono accettare le attribuzioni disposte in loro favore. Se il testatore non ha disposto delle sostituzioni o se sia morto senza aver fatto testamento, sarà la legge a stabilire a favore di chi dovranno essere attribuiti i beni che l'erede o il legatario non hanno voluto o potuto accettare
2. **Rappresentazione:** occorrerà verificare se sussistono o meno i presupposti della rappresentazione. Se colui che non può o non vuole accettare l'eredità, è figlio oppure fratello sorella del de cuius, allora il diritto di accettare sarà riconosciuto in capo ai suoi discendenti. Per effetto della rappresentazione il secondo chiamato non viene all'eredità per titolo proprio, ma prendendo il posto di un altro. Questo è un aspetto di grande rilevanza, in quanto i medesimi soggetti che succedono per rappresentazione potrebbero avere un titolo proprio pervenire alla successione, ma con diverso grado o quota.
3. **Accrescimento:** nel caso in cui non sussistano i presupposti della rappresentanza e dove il testatore non abbia disposto altrimenti, si applicherà l'istituto dell'accrescimento per effetto del quale la quota di chi non può o non vuole accettare l'eredità si divide tra gli altri coeredi o collegatari. La condizione è che:
  1. Se si tratta di collegatari, il legato cada sullo stesso oggetto
  2. Se si tratta di coeredi, che siano stati istituiti in parti uguali o non determinate e con uno stesso testamento
4. **Trasmissione:** la delazione attribuisce al chiamato il diritto di accettare: tale diritto fa parte del suo patrimonio. Se il chiamato muore senza aver accettato o rinunciato all'eredità a lui offerta, i suoi eredi potranno esercitare il diritto di accettare, acquisendo, oltre all'eredità del loro de cuius, anche le eredità cui quest'ultimo era chiamato. Si parla di trasmissione del diritto di accettare.

### **Petizione dell'eredità ed erede apparente**

-> non sempre l'attribuzione della qualità di erede è pacifica -> può accadere che più soggetti affermino di essere eredi, come nel caso in cui un de cuius abbia redatto diversi testamenti tra loro incompatibili. Chi si ritiene erede può esperire l'azione di petizione dell'eredità, volta ad accertare la qualità di erede dell'attore che, potrà anche ottenere la restituzione dei beni ereditari da chiunque gli possieda

-> l'azione di petizione è imprescrittibile.

-> erede apparente = soggetto, per un certo periodo di tempo, appaia come erede, senza essere tale

-> ordinamento ha ritenuto di proteggere l'affidamento di buona fede degli acquirenti a titolo oneroso.

**Comunione ereditaria e divisione**

Tra i coeredi che hanno accettato l'eredità si crea una situazione di comunione, che può essere sciolta mediante l'istituto della divisione. La comunione ereditaria non comprende tutti i beni del defunto: non cadono in comunione i beni di cui il testatore ha disposto tramite legato. La comunione può estendersi anche a beni che non erano più parte del patrimonio del defunto al momento della sua morte: ciò si verifica nel caso in cui il coerede sia un coniuge o un discendente del de cuius, poiché essi sono tenuti a conferire alla comunione ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione.

L'azione con cui i coeredi conferiscono nella massa ereditaria i beni che hanno ricevuto per donazione si chiama collazione. Spesso la donazione viene impiegata dal donante al fine di anticipare i beni che il donatario otterrebbe all'apertura della successione, senza alterare l'equilibrio nella ripartizione dei beni tra i suoi familiari.

La collazione può avvenire:

- a. in natura: nel caso in cui il donatario conferisca i beni che ha ricevuto
- b. per imputazione: qualora il donatario trattenga il bene che ha ricevuto, limitandosi a computarne il valore nella quota ereditaria.

Si noti che non ogni attribuzione a favore del coniuge o dei figli deve essere oggetto di collazione.